

# Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA)

Valide dal 1° gennaio 2009

Stato: 1° gennaio 2020

## Premessa alla nuova versione, valida dal 1° gennaio 2009

Le direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) sono state riscritte con effetto dal 1° gennaio 2009. Le modifiche hanno comportato una nuova numerazione e una riorganizzazione dei contenuti.

Dal punto di vista materiale è stato introdotto un modulo per la richiesta di rilascio di un certificato di distacco. Il documento, che figura tra gli allegati alle presenti direttive, è anche disponibile sul sito <a href="https://www.avs-ai.info">www.avs-ai.info</a>. Altre modifiche sono dovute al chiarimento della situazione del Kosovo e della Serbia. Nelle direttive sono inoltre stati integrati i Bulletin AVS n. 230 e 235. Infine sono stati corretti alcuni errori ed è stata aggiornata la giurisprudenza della massima autorità giudiziaria (sentenze del TFA secondo la selezione dell'UFAS n. 17, disponibile in tedesco e francese).

## Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2010

Questo supplemento comprende le modifiche rese necessarie dall'estensione della libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania e dall'abrogazione dell'articolo 4 OAVS. Altre modifiche riguardano la determinazione del reddito dei dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi – le cui modalità sono state precisate – e l'adattamento all'Accordo con l'UE dell'assoggettamento dei marinai di alto mare. Infine sono stati corretti piccoli errori e apportati adeguamenti per migliorare la comprensibilità del testo.

## Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2011

Nel dicembre 2009, il Consiglio federale ha deciso che gli accordi tra la Svizzera e la Serbia in vigore al momento della dichiarazione d'indipendenza del Kosovo non sarebbero più stati applicabili a quest'ultimo Stato. Nel campo della sicurezza sociale la decisione interessa la convenzione del 1962 concernente le assicurazioni sociali, conclusa con l'ex Jugoslavia, e il pertinente accordo amministrativo del 1963. Per il Kosovo questi accordi non hanno più validità dal 31 marzo 2010 (v. Bulletin AVS n. 265).

Questo supplemento integra nelle direttive una regolamentazione dettagliata per il personale domestico al servizio di persone che fruiscono di immunità e privilegi e tiene conto dell'aumento, dal 1° gennaio 2011, del tasso contributivo IPG e AD.

È inoltre stata aggiornata la giurisprudenza della massima autorità giudiziaria (<u>www.bsvlive.admin.ch/vollzug</u> -> AVS -> Jurisprudence cotisations -> Sélection de l'OFAS - n° 29).

Infine sono stati corretti piccoli errori e apportati adeguamenti per migliorare la comprensibilità del testo.

## Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2012

Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore la revisione dell'AVS «Miglioramento dell'esecuzione» e le relative disposizioni d'ordinanza.

Secondo l'articolo 1a capoverso 2 lettera c LAVS e l'articolo 2 OAVS, solo gli indipendenti e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi (cosiddetti "ANOBAG") non sono assicurati all'AVS, purché la durata dell'attività lucrativa svolta non superi tre mesi consecutivi per anno civile.

Con la revisione sono inoltre stati aboliti i privilegi di cui beneficiavano gli ANOBAG rispetto agli altri salariati, ossia:

- il tasso contributivo di cui all'articolo 6 LAVS e all'articolo 16 OAVS per gli ANOBAG è stato allineato a quello dei contributi paritetici;
- l'articolo 69 LAVS prevede contributi alle spese di amministrazione anche per gli ANOBAG

In occasione dell'adeguamento delle direttive è anche stata modificata la regolamentazione per gli ANOBAG-UE. I salariati che, secondo l'articolo 109 del regolamento (CEE) n. 574/72, avevano concordato con il loro datore di lavoro con sede nell'UE/AELS di pagare loro stessi i contributi alla cassa di compensazione erano di fatto assimilati agli ANOBAG, vale a dire che si applicavano per analogia le regole valide per gli indipendenti. Questi salariati, tuttavia, non sono ANOBAG, in quanto il loro datore di lavoro è soggetto all'obbligo contributivo in Svizzera in virtù della convenzione con l'UE/AELS (v. art. 12 cpv. 3 LAVS). La nuova versione delle direttive tiene conto di questo aspetto. La legge non prevede disposizioni transitorie. Nella prassi ciò significa che, in virtù del principio di realizzazione, il nuovo tasso contributivo si applica a tutti i salari versati dopo l'entrata in vigore della nuova regolamentazione.

Un altro adeguamento riguarda l'assoggettamento di persone assicurate all'AVS e quello dei familiari che le accompagnano all'estero, che ora sono trattati nello stesso capitolo. È stata mantenuta solo la tabella al capitolo 3.12.3 con i rimandi ai rispettivi articoli delle convenzioni di sicurezza sociale. Secondo l'articolo 4 capoverso 2 LAVS, il Consiglio federale può escludere dal calcolo dei contributi i redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata all'estero. Nell'articolo 6<sup>ter</sup> lettere a e b OAVS, il Consiglio federale ha eccettuato dal calcolo dei contributi certi redditi che pervengono a un assicurato in quanto proprietario o socio di aziende o di stabilimenti in uno Stato non contraente e come organo di una persona giuridica in uno Stato non contraente. Poiché i redditi conseguiti all'estero influiscono sulle condizioni sociali dell'assicurato, devono essere inclusi nel reddito sotto forma di rendita per il calcolo dei contributi di persone senza attività lucrativa. Le direttive sono state completate in tal senso.

Un'organizzazione internazionale – l'Ufficio internazionale dei tessili e dell'abbigliamento (BITH) a Ginevra – ha cessato definitivamente ogni attività e disdetto l'accordo di sede per il mese di dicembre 2012. Il numero marginale corrispondente è stato adeguato. Le direttive precisano inoltre che l'assoggettamento del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) (anch'esso un'organizzazione internazionale) è disciplinato diversamente da quello delle altre organizzazioni internazionali.

La convenzione con l'India, entrata in vigore il 29 gennaio 2011, è stata integrata nelle direttive.

Infine sono stati aggiunti nuovi campi alla richiesta di rilascio di un certificato di distacco (v. all. 17) per ovviare alle lacune riscontrate in relazione all'assoggettamento alle assicurazioni sociali svizzere di salariati distaccati all'estero. Il punto 1 del modulo di richiesta è stato completato con tre nuovi campi che forniscono indicazioni sull'affiliazione del richiedente alla previdenza professionale obbligatoria (LPP), all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) e all'assicurazione malattie obbligatoria (LAMal). Gli stessi adeguamenti erano stati effettuati anche per le richieste di distacco di lunga durata (accordo speciale). È importante che queste informazioni siano disponibili già nell'ambito del primo distacco.

A questo proposito si ricorda che le condizioni per il distacco sono soddisfatte soltanto se la persona è assoggettata correttamente a tutti i rami delle assicurazioni sociali svizzere.

I moduli modificati sono disponibili anche sul sito dell'UFAS all'indirizzo <u>www.ufas.admin.ch</u>.

Infine questo supplemento ha permesso di correggere errori e incoerenze. Le modifiche sono segnalate con l'indicazione 1/12.

## Premessa al supplemento 4, valido dal 1° aprile 2012

Il 1° aprile 2012 sono entrati in vigore il nuovo regolamento (CE) n. 883/2004 (reg. 883/2004) e il regolamento (CE) n. 987/2009 (reg. 987/2009) che ne stabilisce le modalità di applicazione. Questi atti normativi implicano diversi cambiamenti in materia di assoggettamento.

Un cambiamento significativo consiste nel fatto che una persona può essere soggetta alla legislazione di un solo Stato membro o della Svizzera. In caso di esercizio contemporaneo di un'attività lucrativa dipendente e indipendente si applicano le disposizioni dello Stato in cui è esercitata l'attività lucrativa dipendente.

Una persona che lavora per un solo datore di lavoro in più Stati membri e/o in Svizzera è soggetta alla legislazione dello Stato di domicilio se vi esercita una parte sostanziale dell'attività. In caso contrario è sottoposta alla legislazione dello Stato in cui il datore di lavoro ha la propria sede.

L'assoggettamento degli impiegati di aziende di trasporto internazionale è retto dalle regole generali di coordinamento (v. paragrafo precedente).

Le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente in più Stati membri e/o in Svizzera sono soggette alla legislazione dello Stato di domicilio se vi esercitano una parte sostanziale dell'attività. In caso contrario sottostanno alla legislazione dello Stato in cui si trova il centro d'interessi dell'attività.

La durata del distacco è prorogata da 12 a 24 mesi. Per un'ulteriore proroga va presentata all'UFAS una richiesta giusta l'articolo 16 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Un lavoratore indipendente può distaccarsi soltanto se l'attività esercitata nel secondo Stato è analoga a quella svolta nel primo Stato.

Per determinare la legislazione applicabile si parte dal principio che le persone che ricevono prestazioni in denaro (ad esempio indennità giornaliere LAINF) in virtù di un'attività lucrativa esercitino tuttora tale attività.

La legislazione applicabile è confermata nel certificato A1. I moduli E 001 e E 101 possono continuare a essere utilizzati in via transitoria.

In materia di assoggettamento, per i casi verificatisi prima del 1° aprile 2012 continua ad applicarsi il regolamento (CEE) n. 1408/71 (reg. 1408/71) fino a quando non interviene un cambiamento, ma per un periodo massimo di 10 anni. Gli assicurati possono tuttavia chiedere che venga applicato il nuovo regolamento.

Nell'AELS restano applicabili i reg. 1408/71 e 574/72. Poiché tra gli allegati alle presenti direttive figurano soltanto tabelle riferite all'UE, per i casi concernenti l'AELS in via transitoria si può continuare a utilizzare le vecchie tabelle (stato 1.1.2012).

I nuovi regolamenti non sono ancora pubblicati nella raccolta sistematica. I collegamenti ipertestuali con le nuove disposizioni saranno quindi effettuati solo dopo la pubblicazione ufficiale.

Nel Bulletin AVS n. 301 è stata pubblicata una sintesi delle novità in relazione all'UE.

La convenzione di sicurezza sociale con il Giappone è entrata in vigore il 1° marzo 2012. Il presente supplemento tiene conto delle nuove norme vigenti con il Giappone. Il Bulletin AVS n. 300 riporta una sintesi dedicata a questa convenzione.

## Premessa al supplemento 5, valido dal 1° gennaio 2013

Dopo che nella raccolta sistematica del diritto federale il R1408/71 è stato sostituito dal reg. 883/2004, il primo resta consultabile sul sito dell'UFAS all'indirizzo <a href="www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/basi-e-convenzioni/sozialversicherungsabkommen.html">www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/basi-e-convenzioni/sozialversicherungsabkommen.html</a>.

L'UFAS ha ricevuto numerose richieste d'informazioni riguardo ai battellieri del Reno e all'accordo speciale (v. art. 16 reg. 883/2004) tra Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera concernente la continuazione dell'applicabilità dell'Accordo sulla sicurezza sociale dei battellieri del Reno. Ha pertanto ritenuto opportuno inserire nelle presenti direttive i punti chiave di tale regolamentazione.

Sono state apportate inoltre correzioni ad alcune sviste e modifiche per facilitare la comprensione del testo.

## Premessa al supplemento 6, valido dal 1° gennaio 2014

Con il presente supplemento è stata creata, nel capitolo 3 sulle disposizioni speciali, una sezione a parte (3.13) per i dipendenti pubblici. Le pertinenti disposizioni del capitolo 2 sui principi generali dell'assoggettamento assicurativo sono state trasferite nella nuova sezione 3.13.

È stato inoltre aggiornato l'elenco delle organizzazioni di assistenza (3.11) ed è stata introdotta una disposizione transitoria per i collaboratori di organizzazioni di assistenza che non rientrano più nel campo d'applicazione dell'articolo 1a OAVS.

Alcune convenzioni di sicurezza sociale prevedono la continuazione dell'assicurazione per i familiari che accompagnano all'estero una persona assicurata presso l'AVS. Nonostante la continuazione dell'assicurazione sia obbligatoria, il coniuge deve informare la cassa di compensazione competente affinché la continuazione dell'assicurazione venga registrata nel CI.

Nel capitolo 13.4 è stata inserita una panoramica degli Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale (non vi figurano i precedenti accordi con gli odierni Stati membri dell'UE/AELS).

Si attira inoltre l'attenzione sul fatto che nel caso di un'attività lucrativa svolta in più Stati dell'UE e in Svizzera l'autorità estera competente nel luogo di domicilio dell'interessato ha la facoltà di stabilire che la persona sia soggetta in via provvisoria all'assicurazione in Svizzera.

Il supplemento comprende infine alcune precisazioni riguardo ai distacchi, correzioni di alcune sviste e adeguamenti volti a migliorare la comprensione del testo.

Le modifiche sono contrassegnate dall'indicazione 1/14.

## Premessa al supplemento 7, valido dal 1° gennaio 2015

Il presente supplemento integra nelle direttive le novità conseguenti all'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 465/2012 e dalla revisione della convenzione di sicurezza sociale con gli USA.

Il regolamento (UE) n. 465/2012 entra in vigore il 1° gennaio 2015 e modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009. Si tratta di un atto normativo che non può essere applicato in quanto tale, ma che ha solo la funzione di modificare i due regolamenti summenzionati. Le novità riguardano in particolare i punti seguenti:

- per l'assoggettamento assicurativo nello Stato di domicilio non è più rilevante il fatto che l'assicurato abbia uno o più datori di lavoro, purché eserciti una parte sostanziale dell'attività (25 %) in tale Stato;
- il nuovo criterio per la determinare la normativa applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina è la «base di servizio»;
- le attività marginali non sono più considerate ai fini della determinazione della normativa applicabile ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004;
- il concetto di «sede» è stato ridefinito (art. 14 par. 5<sup>bis</sup> reg. 987/2009). Per «sede» si intende ora il luogo in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale.

Il nuovo regolamento non è ancora stato pubblicato nella raccolta sistematica. I collegamenti ipertestuali con le nuove disposizioni saranno quindi effettuati solo dopo la pubblicazione ufficiale.

La convenzione di sicurezza sociale conclusa nel 1979 tra la Svizzera e gli USA è stata modificata una seconda volta ed è entrata in vigore il 1° agosto 2014. Per l'assoggettamento assicurativo vanno considerati in particolare i seguenti adeguamenti:

 la convenzione disciplina per la prima volta l'assoggettamento degli impiegati delle compagnie di trasporto aereo e dei marinai;  il protocollo finale è stato soppresso e le sue disposizioni sono state integrate direttamente nella convenzione.

Si segnala inoltre che il modulo di richiesta di proroga del distacco (accordo speciale) è stato sostituito dal modulo di richiesta di distacco, di proroga del distacco o di distacco di lunga durata, che corrisponde alla versione elettronica disponibile in ALPS (*Applicable Legislation Platform Switzerland*). Per le richieste di proroga del distacco o di distacco di lunga durata nell'UE, nell'AELS e negli Stati contraenti occorre utilizzare soltanto questo nuovo modulo. Per le richieste di distacco di breve durata si può sia continuare a usare il modulo messo a disposizione dalle casse di compensazione AVS, sia avvalersi di quello nuovo.

Il presente supplemento comprende infine precisazioni riguardo ai distacchi, correzioni di alcune sviste e adeguamenti volti a migliorare la comprensione del testo.

Le modifiche sono contrassegnate dall'indicazione 1/15.

## Premessa al supplemento 8, valido dal 1° gennaio 2016

Dal 1° gennaio 2016, il reg. 883/2004 e il reg. 987/2009 (tenuto conto delle modifiche introdotte dal reg. 465/2012) si applicano anche nei rapporti con l'AELS. Pertanto, il reg. 1408/71 e il R574/72 non sono più applicabili ai nuovi casi. Come prima del 1° aprile 2012, sia per l'UE che per l'AELS valgono di nuovo gli stessi regolamenti. Le presenti direttive sono state adeguate di conseguenza.

In materia di assoggettamento, ai casi verificatisi prima del 1° gennaio 2016 continua ad applicarsi il R 1408/71 fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni. Gli assicurati possono tuttavia chiedere che venga applicato il nuovo regolamento.

Nelle direttive sono inoltre state integrate le due convenzioni di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera nel 2015. Si tratta della convenzione di sicurezza sociale con l'Uruguay, entrata in vigore il 1° aprile 2015 (v. <u>Bulletin AVS n. 358/362</u>), e della convenzione bilaterale di sicurezza sociale con la Corea del Sud, in vigore dal 1° giugno 2015. Quest'ultimo atto, come quello concluso con l'India, è un cosiddetto accordo di distacco, che definisce solo le norme giuridiche applicabili. Non prevede l'esportazione di rendite, ma solo il rimborso di contributi (v. <u>Bulletin AVS n. 362</u>).

Un altro cambiamento consiste nel fatto che per i distacchi in Stati contraenti vi è ora un unico certificato (v. all. 13.1).

La nuova versione delle direttive tiene inoltre conto della riduzione del tasso di contributo IPG allo 0,45 per cento e dell'innalzamento dell'importo massimo AD a 148 200 franchi, entrambi validi dal 1° gennaio 2016.

Con il presente supplemento il capitolo 3.4 relativo al personale con immunità e privilegi è stato modificato e aggiornato, soprattutto dal punto di vista formale.

Il supplemento comprende infine alcune modifiche, correzioni di sviste e adeguamenti volti a migliorare la comprensione del testo.

Le modifiche sono contrassegnate dall'indicazione 1/16.

## Premessa al supplemento 9, valido dal 1° gennaio 2017

A seguito della crescente importanza delle attività transfrontaliere, per l'affiliazione di nuovi lavoratori dipendenti o indipendenti le casse di compensazione devono accertare con particolare attenzione se queste persone siano assicurate in Svizzera. Solo così infatti è possibile evitare l'errato assoggettamento o eventuali rettifiche con effetto retroattivo. Per questa ragione i N. 2022, 2042 e 2065 sono stati adeguati in modo tale che le casse di compensazione debbano richiedere ai datori di lavoro e ai lavoratori indipendenti i dati necessari per l'accertamento dell'assoggettamento.

Inoltre, il modulo «Richiesta di distacco, di proroga del distacco o di distacco di lunga durata» è stato sostituito dal modulo «Richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero», che corrisponde alla versione elettronica del modulo disponibile in ALPS (*Applicable Legislation Platform Switzerland*). Il nuovo modulo permette di presentare richiesta anche per mantenere a titolo facoltativo l'applicazione del diritto assicurativo svizzero.

Riguardo all'attività lucrativa a tempo parziale, è stato precisato che la «parte sostanziale dell'attività subordinata» (25 %) va calcolata in rapporto al grado d'occupazione complessivo (N. 2020.3).

È stato inoltre aggiornato l'elenco delle organizzazioni internazionali con cui la Svizzera ha concluso un accordo di sede (N. 3055), al quale è stata aggiunta la segreteria del Trattato sul commercio delle armi (ATT). Anche l'elenco delle organizzazioni di assistenza (N. 3096) è stato ampliato, con l'aggiunta della fondazione Biovision-Stiftung für ökologische Entwicklung.

Al nuovo N. 2098 è stato precisato che i principi applicati nei rapporti con gli Stati dell'UE/AELS in caso di errato assoggettamento valgono anche per gli Stati contraenti.

Nell'allegato 14 sulle carte di legittimazione del DFAE è stata introdotta una nuova carta di legittimazione R a banda grigia.

Il presente supplemento comprende infine alcune modifiche, correzioni di sviste e adeguamenti volti a migliorare la comprensione del testo. Al contempo è stata anche aggiornata la giurisprudenza della massima autorità giudiziaria.

Le modifiche sono contrassegnate dall'indicazione 1/17.

## Premessa al supplemento 9<sup>bis</sup>, valido dal 1° gennaio 2017

In virtù della decisione del Consiglio federale del 16 dicembre 2016, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE (ALC) è esteso alla Croazia a partire dal 1° gennaio 2017 (v. Bulletin AVS/PC n. 387, disponibile in francese e tedesco). Poiché il supplemento valido dal 1° gennaio 2017 è già stato pubblicato, la menzionata recente modifica dell'ALC rende necessario un secondo supplemento valido dal 1° gennaio 2017, contenente le modifiche relative alla Croazia, che finora aveva lo statuto di Stato contraente (accordo bilaterale). Le modifiche in questione sono contrassegnate dall'indicazione 1/17.

## Premessa al supplemento 10, valido dal 1° gennaio 2018

Il 19 giugno 2017 è entrata in vigore la convezione di sicurezza sociale con la Cina. Occorre osservare che nel suo campo d'applicazione non rientrano Hong Kong, Macao e Taiwan. Come nel caso delle convenzioni concluse con l'India e la Corea del Sud, si tratta di un cosiddetto accordo di distacco, che definisce solo le norme giuridiche applicabili. Non prevede l'esportazione di rendite, ma solo il rimborso di contributi (v. <u>Bulletin AVS/PC n. 394</u>). Le DOA sono state adeguate di conseguenza.

Dal 1° gennaio 2018 tutte le casse di compensazione sono tenute a utilizzare ALPS (*Applicable Legislation Platform Switzerland;* v. <u>Bulletin AVS/PC n. 402</u>): i datori di lavoro comunicheranno con le casse di compensazione o l'UFAS (a seconda della sfera di competenza) tramite questo sistema d'informazione sulle questioni relative all'assoggettamento assicurativo (in particolare le richieste di distacco, le richieste di continuazione dell'assicurazione e gli annunci di pluriattività). In questo ambito non sono necessari adeguamenti delle DOA.

Il presente supplemento comprende infine alcune modifiche, correzioni di sviste e adeguamenti volti a migliorare la comprensione del testo. Al contempo è stata anche aggiornata la giurisprudenza della massima autorità giudiziaria.

Le modifiche sono contrassegnate dall'indicazione 1/18.

## Premessa al supplemento 11, valido dal 1° gennaio 2019

Il presente supplemento offre l'opportunità di apportare diverse modifiche. Al N. 2081, un nuovo esempio illustra le prescrizioni relative alla qualificazione quale lavoratore dipendente o indipendente nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati Uniti in caso di valutazioni discordanti dei due Stati.

I rapporti nell'ambito del diritto in materia di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Serbia e il Montenegro erano finora disciplinati dalla Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali. Il 1° gennaio 2019 entrerà in vigore una convenzione di sicurezza sociale separata con ciascuno di questi due Stati. La convenzione conclusa a suo tempo con la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia rimarrà pertanto in vigore, per il momento, soltanto nei rapporti con la Bosnia ed Erzegovina (v. Bulletin AVS/PC n. 407).

Il capitolo 3.3.2, concernente i battellieri del Reno, viene ristrutturato e precisato in vari punti per rispondere meglio ai numerosi interrogativi dei vari attori interessati e delle casse di compensazione competenti.

Nell'elenco delle organizzazioni di assistenza al N. 3096 è aggiunta l'organizzazione Interteam di Lucerna.

Anche nell'elenco delle organizzazioni internazionali al N. 3055 è aggiunta una nuova organizzazione, l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH).

Nel N. 3021.1 è aggiunta una precisazione concernente il rilascio di una carta di legittimazione a persone impiegate per brevi periodi.

L'art. 1a cpv. 1 lett. c LAVS prevede che i cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione sono assoggettati obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG e all'AD, se lavorano in un Paese con cui la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione di sicurezza sociale. In questo contesto, il nuovo N. 3054.1 chiarisce la situazione del personale locale che lavora per la Confederazione.

L'adeguamento del N. 3104.6 fa chiarezza riguardo alle iscrizioni da effettuare nel CI in caso di continuazione dell'assicurazione del coniuge o del partner registrato senza attività lucrativa che accompagna all'estero una persona assicurata all'AVS.

Infine, si procede all'aggiornamento del modulo nell'Allegato 10.

Le modifiche sono contrassegnate dall'indicazione 1/19.

## Premessa al supplemento 12, valido dal 1° gennaio 2020

La Svizzera ha concluso due nuove convenzioni bilaterali di sicurezza sociale: una con il Kosovo, in vigore dal 1° settembre 2019, e l'altra con il Brasile, in vigore dal 1° ottobre 2019 (v. <u>Bulletins AVS/PC n. 415</u> e <u>n. 417</u>). La conclusione di queste convenzioni ha comportato diversi adeguamenti, poiché entrambi gli Stati sono stati aggiunti all'elenco degli Stati contraenti.

Il certificato A1 nell'Allegato 18 è stato aggiornato, affinché in determinati casi speciali siano coperte anche attività esercitate in un solo Stato (v. <u>Bulletin AVS/PC n. 412</u>). A tale scopo vi è stato aggiunto un punto 3.12, da contrassegnare solo in casi speciali, ossia se il lavoratore, su sua esplicita richiesta, deve essere esonerato dall'obbligo contributivo in un altro Stato dove non svolge alcuna attività. Per questi casi vi è anche un nuovo modulo di richiesta (Allegato 19). Entrambi i moduli sono disponibili in ALPS.

Inoltre sono state precisate le disposizioni in materia di distacco (v. tra l'altro i N. 2024, 2044.1 e 2072) e in più punti è stato definito il modo di procedere in ALPS (p. es. nei N. 2028, 2029.1 e 2075 seg.). È stato rivisto anche il numero marginale concernente l'assoggettamento delle persone disoccupate (N. 2037.1).

Il presente supplemento comprende infine alcune modifiche, correzioni di piccole sviste (in particolare nelle tabelle in allegato) e adeguamenti volti a migliorare la comprensione del testo. Al contempo è stata anche aggiornata la giurisprudenza della massima autorità giudiziaria.

Le modifiche sono contrassegnate dall'indicazione 1/20.

## Indice

<b>Abbrev</b>	iazioni	28
1.	Disposizioni generali	34
1.1	Norme pertinenti	34
1.2	Disposizioni applicabili	34
1.3	Adempimento dei presupposti assicurativi	36
1.4	Cittadinanza	38
1.5	Domicilio civile	39
1.6	Luogo di lavoro	43
1.7	Statuto contributivo nell'AVS	44
2.	Principi generali dell'assoggettamento assicurativo .	46
2.1	Disposizioni generali	46
2.2	Disposizioni della LAVS	47
2.3 2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.1.3 2.3.2 2.3.3.1 2.3.3.2 2.3.3.3	Accordo con l'UE e Convenzione AELS  Principio: assoggettamento in un solo Stato  Attività lucrativa dipendente  Esercizio abituale di un'attività lucrativa indipendente e un'attività lucrativa dipendente in più Stati  Procedura per le persone che lavorano abitualmente in più Stati  Obbligo contributivo in Svizzera  Obbligo contributivo nell'UE/AELS  Tassi di cambio per la conversione dei redditi	51 52 60 di 63 oiù 64 66 67
2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3	Disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale Principio del luogo di lavoro	69
2.5	Esercizio di un'attività lucrativa in uno Stato dell'UE o dell'AELS e in uno Stato contraente	. 75
2.6	Esercizio di un'attività lucrativa in uno Stato contraente e uno Stato non contraente	
2.7	Esercizio di un'attività lucrativa in uno o più Stati dell'UE dell'AELS e in uno Stato non contraente	

2.8	Esercizio di un'attività lucrativa che non può essere ripa tra diversi Stati in base al tempo di lavoro	
2.9 2.9.1 2.9.2	Assoggettamento errato nei rapporti con l'UE	. 78
2.10	Assoggettamento errato nei rapporti con gli Stati contraenti	. 79
3.	Diritto applicabile a determinate categorie speciali	. 79
3.1	Dipendenti di imprese di trasporto internazionale ferrovia e stradale	
3.1.1 3.1.2 3.1.2.1	In generale	. 79 . 79
3.1.2.2	soppresso	
3.1.3	Convenzioni di sicurezza sociale	
3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.2	Imprese di trasporto aereo internazionale	. 81 . 81 ve
	alle imprese di trasporto aereo internazionale	. 82
3.3	Navigazione internazionale	
3.3.1 3.3.1.1	Navigazione internaAccordo con l'UE e Convenzione AELS	
3.3.1.2	Convenzioni di sicurezza sociale	
3.3.2	Battellieri del Reno	
3.3.3	Marinai di alto mare	
3.3.3.1	Accordo con l'UE e Convenzione AELS	. 86
3.3.3.2	Convenzioni di sicurezza sociale	. 86
3.4	Personale che beneficia di immunità e privilegi	. 88
3.4.1	Personale di rappresentanze estere in Svizzera	. 88
3.4.1.1	Principio	. 88
3.4.1.2	Rappresentanze di Stati dell'UE e dell'AELS in Svizzera	
3.4.1.3	Rappresentanze di Stati contraenti in Svizzera	
3.4.1.4	Rappresentanze di Stati non contraenti in Svizzera	
3.4.2	Personale di rappresentanze svizzere all'estero	
3.4.2.1 3.4.2.2	Principio Rappresentanze in Stati dell'UE e dell'AELS	
3.4.2.2	Rappresentanze in Stati contraenti	
J.T.Z.J	rapprosonianze in otali contraenti	. ၁၁

3.4.2.4	Rappresentanze in Stati non contraenti	101
3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3	Funzionari internazionali	103 105
3.6	Personale di organizzazioni che beneficiano di un accordi natura fiscale	
3.7 3.7.1 3.7.2	Dirigenti di un'azienda con sede in Svizzera	107
3.8 3.8.1 3.8.2	Aziende transfrontaliere	110
3.9	Richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente persone bisognose di protezione senza permesso di dimora	
3.10	Rifugiati e apolidi	111
3.11	Collaboratori di organizzazioni di assistenza e del CICR	₹111
3.12 3.12.1 3.12.2 3.12.3	Persone senza attività lucrativa  Persone domiciliate in Svizzera  Persone senza attività lucrativa domiciliate all'estero  Familiari senza attività lucrativa che accompagnano all'estero una persona assicurata all'AVS	113 113
3.13 3.13.1 3.13.2 3.13.3	Dipendenti pubblici	116 116 117
4.	Adesione e continuazione dell'assicurazione	120
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4	Continuazione dell'assicurazione per le persone che lavorano all'estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera	121 123 125

4.1.5	Fine dell'assicurazione	26
4.2	Continuazione dell'assicurazione per studenti senza attivit lucrativa domiciliati all'estero	
4.2.1	Condizioni 12	26
4.2.2	Procedura	
4.2.3	Fine dell'assicurazione 12	28
4.3	Adesione volontaria all'AVS/AI/IPG obbligatoria di persone che non sono assicurate in Svizzera in virtù dell'Accordo con l'UE, della Convenzione AELS o di una convenzione di sicurezza sociale	di 28
4.3.1 4.3.2	Procedura	_
4.3.3	Fine dell'assicurazione	
4.4	Adesione volontaria di persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il coniuge o il partner registrato assicurato	)
4.4.1	Procedura 13	32
4.4.2	Fine dell'assicurazione	33
4.5	Assicurazione facoltativa	33
4.6	Adesione di funzionari internazionali e dei loro familiari 13	34
5.	Esenzione dall'assicurazione 13	34
5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5	Doppio onere non ragionevolmente esigibile	34 35 37 37
5.2	Esenzione per i lavoratori indipendenti e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi che adempiono le condizioni di assicurazione soltanto per un periodo relativamente breve	
5.3	Altre possibilità di esenzione	11
Allegato	1: Cittadini svizzeri che esercitano un'attività indipendente14	
Allegato	2: Cittadini svizzeri che esercitano un'attività dipendente14	14

Allegato 4: Cittadini di uno Stato dell'UE che esercitano un'attività dipendente	Allegato 3:	Cittadini di uno Stato dell'UE che esercitano un'attività indipendente	147
un'attività indipendente	Allegato 4:		149
un'attività dipendente	Allegato 5:		152
un'attività indipendente	Allegato 6:		153
un'attività dipendente	Allegato 7:		154
svizzeri e dell'UE	Allegato 8:		156
applicabile in materia di sicurezza sociale in caso di pluriattività secondo i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009	Allegato 9:		
Allegato 11: soppresso	Allegato 10	applicabile in materia di sicurezza sociale in cas di pluriattività secondo i regolamenti (CE)	
Allegato 12: soppresso	Allogoto 44		
Allegato 13: Convenzioni di sicurezza sociale			
Allegato 14: Cittadini stranieri titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri esonerati presumibilmente dall'obbligo contributivo AVS/AI			
legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri esonerati presumibilmente dall'obbligo contributivo AVS/AI			165
Allegato 15: Territorio dell'UE e dell'AELS	Allegato 14	legittimazione rilasciata dal Dipartimento federa degli affari esteri esonerati presumibilmente	
Allegato 16: Accordo giusta l'articolo 21 reg. 987/2009 179 Allegato 17: Richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero	Allegato 15	<del>-</del>	
Allegato 17: Richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero			
Allegato 18: Certificato A1 186	•	: Richiesta di mantenimento dell'applicazione de diritto svizzero delle assicurazioni sociali duran l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa	l ite
	Allegato 18		
	_		

#### **Abbreviazioni**

Accordo Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederacon l'UE zione Svizzera, da una parte, e la Comunità euro-

> pea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)

Accordo Accordo concluso dal Consiglio federale con un'organizzazione internazionale per definirne lo di sede

statuto giuridico

AD Assicurazione obbligatoria contro la disoccupa-

zione

**AELS** Associazione europea di libero scambio

ΑI Assicurazione invalidità

all allegato

**ALPS** Applicable Legislation Platform Switzerland

**ANOBAG** Dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a

pagare contributi (dal tedesco «Arbeitnehmer

ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber»)

articolo art.

**AVS** Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

AVS/AI/IPG

curazione invalidità, indennità di perdita di guadae AD

gno e assicurazione contro la disoccupazione

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, assi-

AVS/AI/IPG

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, assicurazione invalidità, indennità di perdita di guada-(/AD)

gno. Assicurazione contro la disoccupazione in

funzione dello statuto

CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

(RS 210)

CE Comunità europea

Certificato A1 Certificato relativo alla legislazione di sicurezza

sociale applicabile all'interessato

CICR Comitato internazionale della Croce Rossa

Convenzione

AELS

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio

(AELS), versione consolidata dell'Accordo di Vaduz del 21 giugno 2001, Allegato K – Appendice 2

(RS 0.632.31)

CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del

19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile;

RS 272)

cpv. capoverso

CVRD Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle

relazioni diplomatiche (RS 0.191.01)

CVRC Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle

relazioni consolari (RS 0.191.02)

DAF Direttive sull'assicurazione facoltativa per la vec-

chiaia, i superstiti e l'invalidità

D CA/CI Direttive concernenti il certificato di assicurazione

ed il conto individuale

DCC Direttive sull'affiliazione alle casse di compensa-

zione delle persone soggette all'obbligo di contri-

buzione

DFAE Dipartimento federale degli affari esteri

DIN Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e

delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e

nelle IPG

DRC Direttive sulla riscossione dei contributi

nell'AVS/AI e nelle IPG

DSD Direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e

nelle IPG

DTF Decisioni del Tribunale federale, raccolta ufficiale

DTFA Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale fe-

derale delle assicurazioni (i numeri rinviano all'anno e alla pagina del fascicolo). Dal 1970 le sentenze del TFA sono pubblicate nella Parte V della Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribu-

nale federale (DTF).

IPG Indennità di perdita di guadagno per chi presta

servizio e in caso di maternità

LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicura-

zione per l'invalidità (RS 831.20)

LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicu-

razione per la vecchiaia e per i superstiti

(RS 831.10)

lett. lettera

LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle in-

dennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità

di perdita di guadagno; RS 834.1)

LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte ge-

nerale del diritto delle assicurazioni sociali

(RS 830.1)

LStr Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stra-

nieri (RS 142.20)

N. Numero marginale

OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)

ODPr Ordinanza del 6 giugno 2011 sulle condizioni di

entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati;

RS 192.126)

OSOsp Ordinanza del 7 dicembre 2007 relativa alla legge

federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Ordinanza sullo Stato

ospite; RS 192.121)

par. paragrafo

Prot. finale Protocollo finale

RCC Rivista per le casse di compensazione AVS (i nu-

meri rinviano all'anno e alla pagina) pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (fino

al 1992)

reg. 1408/71 regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del

14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si

spostano all'interno della Comunità

reg. 574/72 regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del

21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si

spostano all'interno della Comunità

reg. 883/2004 regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(RS 0.831.109.268.1)

reg. 987/2009 regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale

(RS 0.831.109.268.11)

reg. 988/2009 regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

e determina il contenuto dei relativi allegati

reg. 465/2012 regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE)

n. 883/2004

RS Raccolta sistematica del diritto federale

seg. seguente

segg. seguenti

Stato contraente Stato con il quale la Svizzera ha concluso una

convenzione bilaterale di sicurezza sociale

Stato Stato con il quale la Svizzera non ha concluso

non contraente una convenzione di sicurezza sociale

Stato dell'UE Stato dell'UE cui si applica l'Accordo tra la Sviz-

zera e l'UE

TFA Tribunale federale delle assicurazioni (fino al

31 dicembre 2006)

UCC Ufficio centrale di compensazione

UE Unione europea

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

VSI Pratique VSI, rivista per le casse di compensa-

zione AVS pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali dal 1993 al 2004 (i numeri ripviano all'appa e alla pagina del volume)

## 1. Disposizioni generali

#### 1.1 Norme pertinenti

- 1001 L'assoggettamento all'AVS/Al/IPG(/AD) dipende dal diritto applicabile, ossia:
  - dalla LAVS;
  - dall'Accordo con l'UE:
  - dalla Convenzione AELS o
  - dalle convenzioni di sicurezza sociale.
- L'assoggettamento è determinato dalle disposizioni applicabili, in particolare dagli elementi personali quali la cittadinanza (v. N. 1015 e 1016), il domicilio (v. N. 1017 segg.) e il luogo di lavoro (v. N. 1034 segg.). Anche il tipo di attività svolta e la sede del datore di lavoro possono essere determinanti.
- L'assoggettamento all'AVS/AI/IPG(/AD) può essere obbligatorio (v. cap. 2 e 3) oppure facoltativo (v. cap. 4).
- Le persone assicurate possono, in casi particolari, essere esentate dall'AVS/AI/IPG(/AD) (v. cap. 5).

## 1.2 Disposizioni applicabili

1005 soppresso 1/14

L'Accordo con l'UE si applica soltanto tra gli Stati membri dell'UE e la Svizzera (v. all. 15 per il territorio dell'UE) mentre la Convenzione AELS è valida tra gli Stati membri dell'AELS (v. all. 15 per il territorio dell'AELS). Non esiste un coordinamento tra i due accordi¹. Per quanto concerne l'assoggettamento, la Convenzione AELS riprende le regole dell'UE (ad eccezione della coassicurazione del coniuge nell'AELS, v. N. 3104.2). Entrambi gli accordi si ba-

<sup>1</sup> 16 aprile 2010 8C\_994/2009 DTF 136 V 244

sano sulle disposizioni del <u>reg. 883/2004</u> (modificato da ultimo dal reg. 465/2012) e del <u>regolamento di applicazione</u> <u>n. 987/2009</u> e si limitano unicamente al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri.

- Ai fini dell'assoggettamento sono determinanti in primo
  luogo le disposizioni dell'Accordo con l'UE o della Convenzione AELS nel caso in cui la persona fisica possiede la cittadinanza svizzera oppure di uno Stato dell'UE o dell'AELS
  e
  - abita in uno Stato dell'UE o dell'AELS oppure in Svizzera
  - lavora almeno in parte sul territorio dell'UE o dell'AELS oppure
  - lavora in Svizzera per un datore di lavoro dell'UE o dell'AELS oppure
  - lavora nell'UE o nell'AELS per un datore di lavoro svizzero.
- 1008 Ai fini dell'assoggettamento sono determinanti le pertinenti 1/16 disposizioni della convenzione di sicurezza sociale se la persona fisica
  - possiede la cittadinanza svizzera o quella di uno Stato contraente, oppure – se rientra nei casi di cui ai N. 2036, 2070, 2084, 3006, 3008, 3016 e 3104 – quella di uno Stato terzo;
  - lavora almeno in parte sul territorio dello Stato contraente:
  - lavora in Svizzera per un datore di lavoro dello Stato contraente oppure nello Stato contraente per un datore di lavoro svizzero;
  - ha il domicilio nello Stato contraente.
- In tutti gli altri casi, l'assoggettamento si determina secondo la LAVS. Si applica il diritto interno quando né la convenzione di sicurezza sociale né l'Accordo con l'UE o la Convenzione AELS contemplano disposizioni applicabili al caso specifico.

- 1010 Per stabilire se una persona fisica è assicurata si rimanda al capitolo 2 «Principi generali dell'assoggettamento assicurativo». Per le seguenti categorie di persone si rimanda al capitolo 3:
  - dipendenti di imprese di trasporti internazionali (trasporto ferroviario, stradale e aereo);
  - marinai di alto mare e battellieri del Reno;
  - personale che beneficia di immunità e privilegi diplomatici;
  - funzionari internazionali;
  - dirigenti di imprese aventi sede in Svizzera;
  - personale di imprese nella zona frontaliera;
  - richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;
  - rifugiati e apolidi;
  - persone che non esercitano un'attività lucrativa;
  - familiari che accompagnano una persona che esercita un'attività lucrativa;
  - personale di organizzazioni di assistenza e del CICR.

## 1.3 Adempimento dei presupposti assicurativi

La qualità di assicurato non dipende dall'obbligo contributivo (art. 3 LAVS). Una persona può essere assicurata in Svizzera senza essere soggetta all'obbligo contributivo. È il caso di determinate persone senza attività lucrativa coniugate o in unione domestica registrata (v. DIN). Non dipende neppure da un eventuale diritto a prestazioni. Ad esempio, è irrilevante il fatto che i contributi versati da una persona che esercita un'attività lucrativa dopo aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento AVS non siano costitutivi di rendita<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> 26	marzo	1980	RCC	1980	pag. 465	_
4	novembre	1982	RCC	1984	pag. 172	_
31	maggio	1985	RCC	1985	pag. 539	_

-

- La qualità di assicurato è riconosciuta a ogni persona fisica che soddisfa personalmente uno dei presupposti assicurativi previsti dal diritto interno, dall'Accordo con l'UE, dalla Convenzione AELS oppure da una convenzione di sicurezza sociale. È riconosciuta anche alle persone che aderiscono volontariamente all'assicurazione obbligatoria oppure si affiliano all'assicurazione facoltativa (v. cap. 4).
- 1013 Affinché una persona conjugata o in unione domestica re-1/12 gistrata sia assicurata all'AVS/AI/IPG non basta che il coniuge o il partner registrato sia assicurato obbligatoriamente. Di norma, anche lei deve soddisfare i presupposti assicurativi. Neppure i bambini sono automaticamente assicurati all'AVS/AI/IPG per il semplice fatto che uno dei genitori è assicurato obbligatoriamente o facoltativamente all'AVS/AI: anch'essi devono soddisfare personalmente i presupposti assicurativi (v. N. 1012). Se non soddisfano personalmente i presupposti del diritto interno, dell'Accordo con l'UE, della Convenzione AELS o di una convenzione di sicurezza sociale, dette persone devono, per quanto possibile, aderire volontariamente all'assicurazione obbligatoria oppure affiliarsi all'assicurazione facoltativa per restare assicurate all'AVS/AI.
- Alcune convenzioni di sicurezza sociale estendono la qualità di assicurato di una persona che esercita un'attività lucrativa all'estero ai familiari senza attività lucrativa che accompagnano la persona assicurata all'estero. In questo
  modo, continuano ad essere assicurati all'AVS/AI/IPG
  senza dover soddisfare ulteriori presupposti assicurativi (v.
  al riguardo i capitoli concernenti il distacco e il diritto applicabile a determinate categorie speciali disciplinate dalle
  convenzioni di sicurezza sociale, nonché il cap. 3.12.3 concernente i familiari che accompagnano una persona che
  esercita un'attività lucrativa).

#### 1.4 Cittadinanza

- Nei casi in cui l'assoggettamento assicurativo dipende dalla cittadinanza (ad es. art. 1a cpv. 1 lett. c LAVS, Accordo con l'UE, Convenzione AELS oppure convenzioni di sicurezza sociale), ai doppi cittadini si applica la seguente regola: se la persona assicurata possiede diverse nazionalità tra cui quella svizzera, quella di uno Stato dell'UE o di uno Stato dell'AELS o quella di uno Stato contraente, è sempre determinante la cittadinanza svizzera e sussidiariamente quella dello Stato dell'UE o dell'AELS o di uno Stato contraente.
- 1016 Esempio 1: una persona con cittadinanza francese e marocchina abita in Svizzera e lavora in Francia a tempo indeterminato. Ai fini dell'assoggettamento assicurativo è determinante la cittadinanza francese.

  Esempio 2: una persona con cittadinanza norvegese e bielorussa abita in Norvegia e lavora in Svizzera. Ai fini dell'assoggettamento assicurativo è determinante la cittadinanza norvegese.
- 1016.1 Se una convenzione di sicurezza sociale (UE, AELS, Stati contraenti) non vale per i cittadini di Stati terzi (v. N. 2084), la persona non rientra nel campo di applicazione personale della convenzione, per cui quest'ultima non è applicabile nei suoi confronti. La persona va quindi trattata alla stregua di un cittadino di uno Stato non contraente.

  Ne conseque che:
  - per i cittadini di uno Stato dell'UE/AELS, gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti;
  - per i cittadini di uno Stato contraente, gli Stati dell'UE/AELS e gli Stati contraenti (di cui non possiedono la cittadinanza) sono assimilati a Stati non contraenti;
  - per i cittadini di uno Stato non contraente, gli Stati dell'UE/AELS e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti.

1016.2 *Esempio 1*: per una cittadina tedesca che esercita un'atti1/16 vità lucrativa in Svizzera e in Turchia, la Turchia è uno
Stato non contraente.

Esempio 2: per un cittadino turco domiciliato in Svizzera che esercita un'attività lucrativa in Israele, Israele è uno Stato non contraente.

Esempio 3: per una cittadina sudafricana che esercita un'attività lucrativa sia in Svizzera sia in Macedonia del Nord, la Macedonia del Nord è uno Stato non contraente.

#### 1.5 Domicilio civile

- 1017 Per stabilire se il domicilio civile di una persona è in Svizzera si considera il diritto svizzero, a prescindere dalla cittadinanza della persona.
- Sono fatti salvi accordi interstatali di diverso tenore in cui il concetto di «domicilio» è spesso sostituito da quello di «dimora abituale». Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata (art. 13 cpv. 2 LPGA).
- Le assicurazioni sociali non hanno definito un concetto proprio di domicilio. Per stabilire se il domicilio è in Svizzera si applicano pertanto le disposizioni degli art. 23–26 CC<sup>3</sup> (art. 13 cpv. 1 LPGA).
- 1/16 Per «domicilio civile» si intende il luogo in cui una persona dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 cpv. 1 CC). Il concetto implica, da un lato, la volontà di stabilirsi durevolmente in un luogo (requisito soggettivo) e, dall'altro, la dimora effettiva in tale luogo (requisito oggettivo). Secondo la giurisprudenza, ad essere determinante non è la volontà interiore, ma l'intenzione oggettivamente

**RCC** 3 giugno 1949 1949 pag. 377 DTFA 1949 pag. 28 12 1955 RCC 1955 DTFA 1955 pag. 90 maggio pag. 265

riconoscibile<sup>4</sup>. Entrambi i requisiti devono essere soddisfatti contemporaneamente.

- La questione del domicilio va accertata individualmente, a prescindere dallo stato civile della persona interessata. Si presume il domicilio comune per le coppie coniugate o in unione domestica registrata che vivono nella stessa abitazione.
- Per determinare il domicilio (accertamento dell'intenzione di stabilirsi durevolmente in un luogo) si fa riferimento a circostanze riconoscibili a terzi<sup>5</sup>. Si presume il domicilio in Svizzera per i cittadini stranieri titolari di un permesso B (permesso di dimora) o di un permesso C (permesso di domicilio).
- 1/18 Il permesso di dimora decade dopo sei mesi di assenza dalla Svizzera (art. 61 cpv. 2 LStr), e con esso anche il domicilio in Svizzera<sup>6</sup>. Un'autorizzazione, in virtù del diritto in materia di stranieri che consente un soggiorno di breve durata è da intendere come presunzione che non vi sia un domicilio in Svizzera, anche nei casi in cui il permesso è decaduto da qualche tempo e la persona interessata si trova ancora in Svizzera<sup>7</sup>.
- Non è necessario che una persona abbia l'intenzione di rimanere per un periodo prolungato nello stesso luogo. Anche una dimora di breve durata può bastare per costituire domicilio<sup>8</sup>. «Durevolmente» va inteso nel senso di «non temporaneo». È sufficiente la chiara intenzione di fare di un

4 5	25	gennaio	2011	1C 420		FO	DTF 137 II	122
J	5	settembre	1977	RCC	1978	pag. 58	_	
	28	agosto	1981	RCC	1982	pag. 171	_	
6	12	maggio	2016	9C_747	7/2015		_	
7	9	febbraio	2016	9C_492	2/2015		_	
8	3	luglio	1952	RCC	1952	pag. 364	_	
	28	agosto	1981	RCC	1982	pag. 171	_	

determinato luogo il centro della propria esistenza e dei rapporti personali, economici, familiari e professionali<sup>9</sup>.

- Pertanto, i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora costituiscono domicilio in Svizzera anche se hanno l'intenzione di tornare nel proprio Paese non appena le circostanze lo permettono (v. anche N. 3093).
- Se la dimora è dovuta a scopi particolari, il soggiorno prolungato non basta per costituire domicilio:
- 1026 Il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce domicilio (art. 23 CC)<sup>10</sup>.
- In particolare, non costituiscono domicilio le persone che dimorano in Svizzera esclusivamente per una visita, una cura, le vacanze, per motivi di studio o altri scopi formativi senza esercitarvi un'attività lucrativa.
- Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi (<u>art. 23 cpv. 2 CC</u>). Se una persona dimora alternativamente in più luoghi, il domicilio si ritiene costituito nel luogo con il quale le relazioni personali sono più strette<sup>11</sup>. Di norma, corrisponde al luogo in cui dimora la famiglia. In linea di principio, il luogo del soggiorno settimanale non può essere considerato luogo di del domicilio<sup>12</sup>.
- Se una coppia coniugata o in unione domestica registrata mantiene la propria abitazione in Svizzera, sebbene una parte della coppia lavori all'estero, si presume per entrambe le parti che il domicilio sia in Svizzera se l'abitazione è occupata dall'altra parte (eventualmente anche dai

9	22 5 28	dicembre settembre agosto	1959 1977 1981	RCC RCC RCC	1960 1978 1982	pag. 281 pag. 58 pag. 171	DTFA - -	1960	pag. 181
11	28 22 5 28 17	aprile dicembre settembre agosto maggio	1952 1959 1977 1981 1968	RCC RCC RCC RCC RCC	1952 1960 1978 1982 1968	pag. 207 pag. 281 pag. 58 pag. 171 pag. 502	DTFA DTFA - -	1952 1960	pag. 134 pag. 181

DFI UFAS | Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) Valide dal 1° gennaio 2009 | Stato: 1° gennaio 2019 | 318.102.01 i

figli) e se la comunione domestica non è stata sospesa (art. 275 CPC e art. 175 seg. CC).

- Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro
  (art. 24 cpv. 1 CC). Ciò si prefigura anche quando una persona cancella la propria iscrizione dal Comune che lascia.
  In questo modo, anche un'assenza prolungata dal Paese
  non comporta necessariamente il cambiamento di domicilio, lascia però presumere l'abbandono del domicilio in
  Svizzera. Ciò vale in particolare quando le circostanze permettono di concludere che ci sia stato un trasferimento
  all'estero del centro degli interessi vitali e affettivi<sup>13</sup>.
- 1030.1 Se il domicilio stabilito all'estero è stato abbandonato e il luogo di dimora si trova in Svizzera, quest'ultima è considerata come luogo di domicilio (art. 13 cpv. 1 LPGA) in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 CC)<sup>14</sup>.
- I giramondo, ad esempio, non hanno l'intenzione di stabilirsi durevolmente nel luogo in cui dimorano. Pertanto non costituiscono un nuovo domicilio. La stessa regola si applica, di norma, agli studenti che compiono parte degli studi all'estero.
- Per i rifugiati e gli apolidi ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30) e della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (RS 0.142.40) è considerato domicilio il luogo dove dimorano.
- 1033 Elementi quali ad esempio:
  - l'assoggettamento incondizionato alla sovranità fiscale;
  - l'esercizio dei diritti politici;
  - la conclusione di un contratto di affitto oppure
  - il deposito degli atti

non provano la costituzione del domicilio. Sono indizi che devono essere valutati in relazione ad altri elementi della

13	1 febbraio	1990	RCC	1990	pag. 260	_
14	18. Juni	2019	_			9C_295/2019

40

fattispecie<sup>15</sup>. In particolare, l'assoggettamento fiscale di una persona in base al domicilio fiscale in Svizzera non è l'unico elemento determinante per la costituzione del domicilio poiché secondo il diritto fiscale il luogo in cui si dimora può valere come domicilio fiscale anche in caso di domicilio civile all'estero.

## 1.6 Luogo di lavoro

- Per stabilire se un'attività lucrativa è esercitata in Svizzera si fa riferimento alle prescrizioni del diritto dell'AVS<sup>16</sup>.
- 1035 Consegue un reddito da attività lucrativa in Svizzera chi vi esercita un'attività lucrativa dipendente o indipendente (ad es. come titolare di una ditta individuale o socio di una società di persone) nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nell'agricoltura o nelle libere professioni<sup>17</sup>.
- Nei casi in cui si applica l'Accordo con l'UE o la Convenzione AELS, il percepimento di una prestazione in denaro
  (ad es. indennità giornaliere secondo la LAINF) è equiparato all'esercizio di un'attività lucrativa (art. 11 par. 2
  reg. 883/2004). Tuttavia, non sono considerate prestazioni
  in denaro ai sensi del reg. 883/2004 le rendite di invalidità,
  di vecchiaia o per superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali e le prestazioni in denaro per
  malattia che contemplano cure di durata illimitata. Neppure
  il percepimento di indennità giornaliere in caso di malattia
  secondo la LCA corrisponde a una prestazione in denaro ai
  sensi del reg. 883/2004.
- Non è rilevante che l'attività lucrativa sia esercitata per scopi ideali o di lucro, su base contrattuale o volontaria, a

				_					
15	28	agosto	1981	RCC	1982	pag. 171	_		
16	17	maggio	1963	RCC	1963	pag. 455	DTFA	1963	pag. 99
	27	novembre	1980	RCC	1981	pag. 490	_		
	5	aprile	1986	RCC	1986	pag. 483	_		
17	27	novembre	1980	RCC	1981	pag. 490	_		
	15	marzo	1985	RCC	1985	pag. 319	_		
	31	maggio	1985	RCC	1985	pag. 539	_		
	25	aprile	1986	RCC	1986	pag. 483	_		

DFI UFAS | Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) Valide dal 1° gennaio 2009 | Stato: 1° gennaio 2019 | 318.102.01 i

titolo principale o accessorio o che sia eventualmente illecita o immorale. È determinante soltanto il rapporto tra il reddito e l'attività che lo origina<sup>18</sup>.

### 1.7 Statuto contributivo nell'AVS

- 1038 Per stabilire se un'attività lucrativa esercitata in Svizzera oppure soggetta al diritto svizzero è un'attività dipendente o indipendente, si fa riferimento alle prescrizioni del diritto svizzero (v. DSD per i criteri distintivi).
- 1038.1 Secondo il diritto interno i proprietari o i soci di aziende o di 1/20 stabilimenti con sede in uno Stato non contraente e gli organi di persone giuridiche con sede in uno Stato non contraente non devono pagare contributi sui redditi da attività lucrativa realizzati all'estero (art. 6<sup>ter</sup> lett. a e b OAVS) e sono pertanto considerati persone che non esercitano un'attività lucrativa, se non esercitano alcuna attività lucrativa in Svizzera. Tuttavia, i redditi da attività lucrativa realizzati all'estero devono essere presi in considerazione per il calcolo dei contributi come reddito determinante conseguito in forma di rendita. Se queste persone conseguono anche un reddito da attività lucrativa in Svizzera, ma non vi esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno, è necessario effettuare un calcolo comparativo (art. 28<sup>bis</sup> OAVS, v. N. 2033 segg. DIN).
- Secondo il diritto interno le persone che, in applicazione dell'art. 14 LIFD, pagano l'imposta in base al dispendio non devono versare contributi sui propri redditi da attività lucrativa realizzati all'estero (art. 6<sup>ter</sup> lett. c OAVS) e sono pertanto considerate persone che non esercitano un'attività lucrativa. L'importo delle spese sostenute per il calcolo

<sup>18</sup> 30 **RCC** marzo 1978 1978 pag. 465 DTF 107 28 1981 **RCC** 1982 pag. 352 193 dicembre 26 1987 **RCC** 1987 maggio pag. 449

-

dell'imposta deve essere preso in considerazione per il calcolo dei contributi come reddito determinante conseguito in forma di rendita (<u>art. 29 cpv. 5 OAVS</u>).

- A prescindere dal fatto che siano soggette a imposizione forfettaria in Svizzera, le persone che esercitano un'attività lucrativa in uno o più Stati contraenti al di fuori dell'UE/AELS non sono, di norma, assicurate all'AVS/AI/IPG (per l'assoggettamento nello Stato del luogo di lavoro v. anche N. 2071). I cittadini di Stati terzi ai quali non si applica il principio del luogo di lavoro (v. N. 2084 e contrario), pagano i contributi secondo il N. 1039.
- A prescindere dal fatto che siano soggette a imposizione forfettaria in Svizzera, le persone che esercitano un'attività lucrativa in uno o più Stati dell'UE o dell'AELS non sono, di norma, assicurate all'AVS/AI/IPG (v. N. 2016 segg.), bensì nello Stato in cui esercitano l'attività lucrativa o in cui si trova la sede del datore di lavoro.

In deroga a questo principio, le persone soggette a imposizione forfettaria sono assicurate in Svizzera e devono pagare contributi sui redditi da attività lucrativa realizzati nell'UE o nell'AELS se è fatto riferimento al luogo di domicilio (scaturisce dall'art. 13 par. 5 reg. 883/2004). È il caso delle persone che:

- nel territorio di due o più Stati dell'UE o dell'AELS esercitano abitualmente un'attività lucrativa dipendente per più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri (art. 13 par. 1 lett. b iv reg. 883/2004);
- esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente o indipendente in più Stati dell'UE o dell'AELS, se le attività dipendenti sono esercitate in più Stati dell'UE o dell'AELS per imprese o datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri (art. 13 par. 3 reg. 883/2004);
- esercitano abitualmente un'attività lucrativa dipendente nel territorio di due o più Stati dell'UE o dell'AELS per un datore di lavoro avente la propria sede fuori dal territorio dell'UE o dell'AELS (art. 14 par. 11 reg. 987/2009).

Le persone che esercitano un'attività lucrativa non solo nell'UE, nell'AELS o in Stati contraenti, ma anche in Stati non contraenti devono pagare i contributi secondo il N. 1039. Se queste persone pagano già contributi AVS/AI/IPG sul reddito da attività lucrativa non possono essere considerate anche persone senza attività lucrativa.

### 2. Principi generali dell'assoggettamento assicurativo

### 2.1 Disposizioni generali

- Le disposizioni del capitolo 2 si applicano a tutte le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa e non rientrano in una delle seguenti categorie:
  - dipendenti di imprese di trasporto internazionale ferroviario, stradale e aereo;
  - marinai di alto mare e battellieri del Reno;
  - personale che beneficia di immunità e privilegi diplomatici;
  - funzionari internazionali;
  - dirigenti di imprese aventi sede in Svizzera;
  - personale di imprese nella zona frontaliera;
  - richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;
  - personale di organizzazioni di assistenza e del CICR;
  - dipendenti pubblici.

Per queste categorie di persone si rimanda al capitolo 3. I familiari senza attività lucrativa la cui qualità di assicurato risulta da quella della persona fisica che esercita un'attività lucrativa sono parimenti trattati nel capitolo 2 insieme alle persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa.

2002	soppresso
1/14	

2003 Per determinare in modo semplice se una persona fisica è assicurata all'AVS/AI/IPG(/AD), le casse di compensazione possono basarsi sulle tabelle sinottiche che figurano:

per i cittadini svizzeri negli allegati 1 e 2,

- per i cittadini dell'UE negli allegati 3 e 4,
- per i cittadini di Stati non contraenti negli allegati 5 e 6,
- per i cittadini di Stati contraenti che non appartengono né all'UE né all'AELS negli allegati 7 e 8.

## 2.2 Disposizioni della LAVS

- 2004 In virtù della LAVS sono assicurati obbligatoriamente:
  - le persone fisiche domiciliate in Svizzera (<u>art. 1a cpv. 1</u> <u>lett. a LAVS</u>; per la definizione di domicilio v. N. 1017 segg.);
- le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS; per la definizione di attività lucrativa v. N. 1034 segg., per i dirigenti v. N. 3082 segg.);
- i cittadini svizzeri che in uno Stato non contraente lavorano al servizio della Confederazione (art. 1a cpv. 1 lett. c n. 1 LAVS; per i dettagli v. cap. 3);
- i cittadini svizzeri che lavorano in uno Stato non contraente al servizio del Comitato internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (art. 1a cpv. 1 lett. c n. 2 LAVS; art. 1 OAVS; N. 3096);
- i cittadini svizzeri che in uno Stato non contraente lavorano al servizio di un'organizzazione privata di assistenza sostenuta in modo sostanziale dalla Confederazione (art. 1a cpv. 1 lett. c n. 3 LAVS; art. 1a OAVS; v. N. 3096).

#### 2.3 Accordo con l'UE e Convenzione AELS

Ai fini dell'assoggettamento assicurativo delle persone che esercitano un'attività lucrativa nel territorio dell'UE e in Svizzera e che possiedono la cittadinanza svizzera o di uno Stato dell'UE si applica l'Accordo con l'UE.

Ai fini dell'assoggettamento assicurativo delle persone che esercitano un'attività lucrativa nel territorio dell'AELS e in

Svizzera e che possiedono la cittadinanza svizzera o di uno Stato dell'AELS si applica la Convenzione AELS. La stessa regola vale per i rifugiati e gli apolidi aventi domi ilio in Svizzera, nell'UE o nell'AELS.

Ai fini dell'assoggettamento assicurativo di tutti gli altri cittadini, si applica la convenzione bilaterale di sicurezza sociale conclusa con il relativo Stato membro dell'UE, la convenzione di sicurezza sociale conclusa con il Liechtenstein o la Norvegia oppure la LAVS.

- Dal 1° aprile 2012, i rapporti tra la Svizzera e l'UE sono 2009.1 retti dal reg. 883/2004 e dal reg. 987/2009. Dal 1° gennaio 1/16 2016, questi due regolamenti (incluse le modifiche introdotte dal reg. 465/2012) valgono anche per l'AELS. Le persone che, conformemente alle disposizioni del reg. 883/2004, sono soggette alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione sono sottoposte a norma del titolo II del reg. 1408/71 continuano ad essere soggette alla legislazione secondo il reg. 1408/71 per non più di dieci anni (per l'UE, fino al 31 marzo 2022; per l'AELS, fino al 31 dicembre 2025) e fino a quando la situazione rimane invariata (art. 87 par. 8 reg. 883/2004). La stessa regola vale - nei rapporti con l'UE - per le modifiche secondo il regolamento (UE) n. 465/2012, entrato in vigore il 1° gennaio 2015 (art. 87bis par. 1 reg. 883/2004), che prevede anch'esso un periodo transitorio di dieci anni (fino al 31 dicembre 2024).
- 2009.2 Una persona assoggettata in virtù del diritto previgente può chiedere che le venga applicato il nuovo diritto. Se la domanda è stata presentata entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore, il nuovo diritto vale da tale data. Se invece viene presentata dopo il termine di tre mesi, il nuovo diritto vale dal primo giorno del mese successivo.
- Il <u>reg. 883/2004</u> e il <u>reg. 987/2009</u> prevedono le medesime norme per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sia tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE sia tra questa e gli altri Paesi dell'AELS. Tuttavia, il <u>reg. 883/2004</u> e il <u>reg. 987/2009</u> non si applicano ai casi che riguardano contemporaneamente la Svizzera, l'UE e altri Stati dell'AELS,

data la mancanza di un accordo quadro che correli l'Accordo con l'UE e la Convenzione AELS. Il campo d'applicazione personale di questi accordi si limita infatti esclusivamente ai cittadini degli Stati contraenti del rispettivo accordo.

Esempio: un cittadino del Liechtenstein che esercita un'attività lucrativa in Svizzera viene distaccato in Germania dal suo datore di lavoro svizzero. In questo caso non è applicabile il reg. 883/2004, ma la convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Germania.

2011 L'Accordo con l'UE si applica ai seguenti Stati:

- 1/17 Austria
  - Belgio
  - Bulgaria
  - Cipro
  - Croazia
  - Danimarca
  - Estonia
  - Finlandia
  - Francia
  - Germania
  - Gran Bretagna
  - Grecia
  - Irlanda
  - Italia
  - Lettonia
  - Lituania
  - Lussemburgo
  - Malta
  - Paesi Bassi
  - Polonia
  - Portogallo
  - Repubblica ceca
  - Romania
  - Slovacchia
  - Slovenia
  - Spagna
  - Svezia
  - Ungheria.

L'allegato 15 elenca dettagliatamente i territori ai quali si applica l'Accordo con l'UE.

- 2012 La Convenzione AELS si applica, oltre che alla Svizzera, anche ai seguenti Stati (v. all. 15):
  - Islanda
  - Liechtenstein
  - Norvegia.
- 2013 L'assoggettamento delle persone che lavorano in più Stati 1/19 va valutato in due fasi:
  - nella prima fase si determina la legislazione applicabile sulla base dello statuto contributivo (lavoratore dipendente o indipendente), stabilito secondo il diritto nazionale dello Stato in cui è svolta l'attività lucrativa (per la Svizzera v. DIN e DSD)<sup>19</sup>;
  - se dalla prima fase risulta applicabile la legislazione svizzera, la cassa di compensazione deve trattare le attività lucrative svolte all'estero come se fossero state svolte in Svizzera (art. 13 par. 5 reg. 883/2004). In questo contesto, deve esaminare se in base ai criteri di delimitazione della legislazione svizzera (v. DIN e DSD) l'attività svolta nello Stato dell'UE/AELS debba essere riqualificata (attività dipendente in attività indipendente o viceversa).
- 2014 *Esempio:* un cittadino tedesco che vive in Svizzera è mem1/19 bro del consiglio di vigilanza di una SA in Germania e
  membro del consiglio di amministrazione di una SA in Svizzera.

1ª fase: l'attività di membro di un consiglio di vigilanza è considerata quale attività indipendente secondo la legislazione tedesca. La legislazione svizzera qualifica l'attività di membro di un consiglio di amministrazione quale attività dipendente. In virtù dell'art. 13 par. 3 reg. 883/2004, l'attività dipendente prevale su quella indipendente, ragion per cui la persona in questione è assoggettata alla legislazione svizzera.

<sup>19</sup> 27 maggio 2013 9C\_62/2013 DTF 139 V 297

2ª fase: dato che in Svizzera l'attività di membro di un consiglio di vigilanza è considerata quale attività dipendente, la cassa di compensazione deve riqualificarla in tal senso e affiliare l'assicurato quale lavoratore dipendente per questa attività.

2015 soppresso 4/12

## 2.3.1 Principio: assoggettamento in un solo Stato

2016 L'Accordo con l'UE e la Convenzione AELS prevedono l'assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 11 par. 1 reg. 883/2004).

Questa regola non si applica alle persone che esercitano un'attività lucrativa e non sono cittadine di uno Stato dell'UE, dell'AELS o della Svizzera. Ad esse si applicano le convenzioni di sicurezza sociale oppure la LAVS.

2016.1 Le attività marginali non vengono più considerate ai fini 1/20 della determinazione della legislazione applicabile per l'assoggettamento assicurativo delle persone che esercitano un'attività lucrativa in due o più Stati. Questa nuova disposizione è tesa a evitare cambiamenti nell'assoggettamento assicurativo dovuti ad attività di esigua entità, ma anche a prevenire abusi. Sono considerate marginali le attività che. per loro natura, sono irrilevanti. Sono suscettibili di essere considerate tali le attività che rappresentano meno del 5 per cento del tempo di lavoro normale del lavoratore e/o meno del 5 per cento della sua retribuzione globale nel singolo Stato (le diverse attività lucrative svolte per più datori di lavoro vengono sommate; art. 14 par. 5<sup>ter</sup> reg. 987/2009; per la conduzione di un'azienda v. N. 3082 segg.). Le retribuzioni per attività marginali sono invece soggette all'obbligo contributivo secondo la legislazione vigente nei rispettivi Stati.

## 2.3.1.1 Attività lucrativa dipendente

- Attività lucrativa dipendente esercitata in un solo Stato
- I cittadini dell'UE, dell'AELS o della Svizzera che lavorano soltanto in Svizzera sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD (art. 11 par. 3 lett. a reg. 883/2004), a meno che non si tratti di lavoratori distaccati (v. N. 2024) o di membri di una categoria speciale (v. cap. 3).
- I cittadini dell'UE o i cittadini svizzeri che lavorano soltanto in uno Stato dell'UE non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD (art. 11 par. 3 lett. a reg. 883/2004), a meno che non si tratti di lavoratori distaccati (v. N. 2024) o di membri di una categoria speciale (v. cap. 3). La stessa regola si applica ai cittadini dell'AELS che lavorano soltanto in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia.
- 2019 soppresso 1/17
- 1/16 Attività lucrativa dipendente in due o più Stati dell'UE o dell'AELS e/o in Svizzera
- Per persona «che esercita abitualmente un'attività subordi1/16

  nata in due o più Stati membri» si intende una persona che
  esercita contemporaneamente o a fasi alterne una o più attività lucrative dipendenti distinte (art. 14 par. 5
  reg. 987/2009). I cittadini della Svizzera, dell'UE o
  dell'AELS che esercitano abitualmente un'attività lucrativa
  dipendente in due o più Stati sono soggetti alla legislazione
  dello Stato di domicilio se vi esercitano una parte sostanziale della propria attività (art. 13 par. 1 lett. a
  reg. 883/2004).
- 2020.1 I cittadini della Svizzera, dell'UE o dell'AELS il cui datore di 1/16 lavoro è stabilito fuori dal territorio dell'UE o dell'AELS sono soggetti alla legislazione del loro Stato di domicilio,

anche se non vi esercitano una parte sostanziale dell'attività lucrativa (art. 14 par. 11 reg. 987/2009).

- 2020.2 Per «parte sostanziale di un'attività subordinata» esercitata nello Stato membro di domicilio si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività. Il fatto che almeno il 25 per cento dell'orario di lavoro si svolge nello Stato membro di domicilio e/o che almeno il 25 per cento della retribuzione è percepita in tale Stato membro può indicare che una parte sostanziale delle attività si svolge in uno Stato membro (art. 14 par. 8 reg. 987/2009).
- 2020.3 Nel caso di un'attività lucrativa a tempo parziale, la «parte sostanziale dell'attività subordinata» (25 %) va calcolata in rapporto al grado d'occupazione complessivo.

  Esempio: una persona esercita un'attività lucrativa dipendente in Svizzera al 50 per cento e una in Francia al 30 per cento e ha dunque un grado d'occupazione complessivo dell'80 per cento. La parte sostanziale della sua attività lucrativa dipendente in rapporto al grado d'occupazione complessivo corrisponde al 20 per cento (25 x 80 / 100).
- 2020.4 Se una persona esercita un'attività lucrativa in due o più Stati che presentano regolamentazioni differenti per ore di 1/18 lavoro a tempo pieno, vanno sommate le ore corrispondenti a ciascuno dei gradi d'occupazione a tempo parziale. In questo modo si ottiene il grado d'occupazione complessivo, sulla base del quale è possibile calcolare la parte sostanziale dell'attività (25 %). Esempio: una cittadina francese esercita un'attività lucrativa per 60 ore al mese sia in Francia, dove è domiciliata, sia in Svizzera. Poiché la durata di lavoro complessiva di 120 ore al mese rappresenta il grado d'occupazione del 100 per cento, la parte sostanziale dell'attività (25 %) corrisponde a 30 ore al mese. La cittadina francese è dunque assoggettata alla legislazione del suo Stato di domicilio.
- I lavoratori dipendenti che, per uno stesso datore di lavoro, non lavorano nel proprio Stato di domicilio o non vi eserci-

- tano una parte sostanziale dell'attività sono in linea di principio assicurati nello Stato in cui il datore di lavoro ha la propria sede (art. 13 par. 1 lett. b i reg. 883/2004).
- La stessa regola si applica ai lavoratori dipendenti che lavorano per più datori di lavoro aventi la propria sede in un solo Stato (art. 13 par. 1 lett. b ii reg. 883/2004). Anche questi lavoratori sono assicurati nello Stato in cui il datore di lavoro ha la propria sede.
- 2021.2 Per «sede» si intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali del datore di lavoro e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale (art. 14 par. 5<sup>bis</sup> reg. 987/2009).
- 1/15 I lavoratori dipendenti che esercitano un'attività lucrativa per più datori di lavoro aventi sede in due Stati diversi, di cui uno è lo Stato di domicilio, sono invece assicurati nell'altro Stato (non quello di domicilio) (art. 13 par. 1 lett. biii reg. 883/2004).
- I lavoratori dipendenti che esercitano un'attività lucrativa per più datori di lavoro, di cui almeno due hanno la propria sede in diversi Stati fuori dal territorio dello Stato di domicilio, sono assicurati nello Stato di domicilio anche se non vi esercitano alcuna parte sostanziale della propria attività (art. 13 par. 1 lett. b iv reg. 883/2004).
- La cassa di compensazione adotta i provvedimenti necessari affinché i datori di lavoro le annuncino i lavoratori con
  una relazione con l'estero che potrebbe avere ripercussioni
  sull'assoggettamento in Svizzera. Si tratta in particolare dei
  casi di pluriattività. A tal fine la cassa di compensazione
  deve poter contare sulla collaborazione dei datori di lavoro
  (art. 28 cpv. 1 LPGA).
- 2022.1 Per determinare se le attività lucrative esercitate in più Stati 1/20 UE/AELS e in Svizzera possano comportare un assoggettamento assicurativo in Svizzera, l'UFAS mette a disposizione un modulo di aiuto sulla pagina iniziale di ALPS (v. anche all. 10).

2023 Esempio 1: un cittadino del Liechtenstein vive in Svizzera e per lo stesso datore di lavoro esercita un'attività in Svizzera e in Norvegia. Una parte sostanziale della sua attività lucrativa dipendente è svolta in Svizzera: è assicurato all'AVS/AI/ IPG e AD per la totalità del suo reddito (art. 13 par. 1 lett. a reg. 883/2004).

Esempio 2: un cittadino francese vive in Belgio e lavora come dipendente in Francia e nel Lussemburgo per un datore di lavoro svizzero: è assicurato all'AVS/AI/IPG e AD per la totalità del suo reddito (art. 13 par. 1 lett. b i reg. 883/2004).

Esempio 3: un cittadino italiano vive in Svizzera e lavora come dipendente per due diversi datori di lavoro con sede in Svizzera e in Francia. Esercita una parte sostanziale della sua attività in Francia e l'altra parte in Svizzera. Il cittadino in questione non è assicurato all'AVS/AI/IPG e AD, bensì è soggetto alla legislazione francese (art. 13 par. 1 lett. b iii reg. 883/2004).

Esempio 4: una cittadina italiana vive in Svizzera e lavora come dipendente per due diversi datori di lavoro con sede in Germania e in Francia. Esercita una parte sostanziale della sua attività in Francia e l'altra parte in Svizzera. Per la totalità del suo reddito è assicurata all'AVS/AI/IPG e AD (art. 13 par. 1 lett b iv reg. 883/2004).

1/16 **- soppresso** 

2023.1- soppressi 2023.4 1/16

- 1/16 Distacco di lavoratori dipendenti (cittadini dell'UE, dell'AELS o della Svizzera)
- I lavoratori dipendenti temporaneamente distaccati dalla Svizzera in uno Stato dell'UE (cittadini della Svizzera o dell'UE) o in uno Stato dell'AELS (cittadini della Svizzera o di altri Stati dell'AELS) continuano ad essere assicurati all'AVS/AI/IPG e AD (art. 12 par. 1 reg. 883/2004), se

- erano assicurati in Svizzera immediatamente prima della loro partenza in base al domicilio o all'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera<sup>20</sup>; si presuppone di norma una durata assicurativa anteriore di un mese;
- è previsto che al termine del periodo di distacco saranno nuovamente impiegati in Svizzera; in linea di massima sono i medesimi datori di lavoro che dovrebbero avere l'intenzione di continuare ad impiegarli;
- il datore di lavoro che distacca il dipendente svolge già da qualche tempo attività economiche sostanziali nel Paese d'origine;
- è comprovato che, durante tutto il periodo di distacco, tra il datore di lavoro che distacca il dipendente e quest'ultimo sussiste un legame direttamente attinente al diritto del lavoro, il che significa in particolare che il datore di lavoro ha il diritto di disdire il contratto di lavoro e anche di definire a grandi linee le attività da svolgere;
- non sono per principio assunti per sostituire un altro dipendente il cui periodo di distacco è scaduto.

2025 soppresso 1/17

2026 I dettagli figurano nel promemoria Sicurezza sociale per i 4/12 lavoratori distaccati CH-UE.

2027 La durata del distacco è di 24 mesi.

4/12

2028 Il datore di lavoro che distacca un dipendente dalla Svizzera in uno Stato dell'UE o dell'AELS richiede alla propria 1/20 cassa di compensazione un certificato di distacco (certificato A1) prima dell'inizio dell'attività temporanea del dipendente nello Stato dell'UE o dell'AELS. Se non dispone di un accesso diretto ad ALPS, la cassa di compensazione può esigere che il datore di lavoro compili un modulo di richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto sviz-

<sup>20</sup> 4 DTF agosto 2008 U 50/07 134 428

zero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero (v. all. 17). In tal caso la cassa di compensazione deve tuttavia introdurre i dati in ALPS. La cassa di compensazione rilascia al datore di lavoro il certificato A1. In caso di distacco in Austria, Belgio, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, Portogallo, Romania, Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito nonché in Norvegia e in Islanda, la cassa di compensazione è tenuta a trasmettere copia del certificato A1 all'istituzione estera competente. La cassa di compensazione può tuttavia delegare questo compito al lavoratore distaccato. In caso di distacco negli altri Stati, il lavoratore distaccato deve presentare, su richiesta, il certificato di distacco all'estero (certificato A1) (ad es. in caso di controlli del datore di lavoro). In via eccezionale, il certificato può essere rilasciato anche nel corso o persino al termine del distacco e avere in questo caso effetto retroattivo.

- 2029 Il <u>certificato A1</u> è valido al massimo 24 mesi, periodo du-1/15 rante il quale la cassa di compensazione può prorogarlo a più riprese.
- 2029.1 Scaduti i 24 mesi, è possibile presentare alla cassa di compensazione una nuova richiesta di distacco nello stesso Stato per lo stesso salariato del medesimo datore di lavoro solo dopo un termine di attesa di due mesi. In tutti gli altri casi va inoltrata una richiesta all'UFAS tramite ALPS. Se il datore di lavoro non dispone di un accesso diretto ad ALPS, la cassa di compensazione può registrare il caso per il datore di lavoro. Per le proroghe di distacco, l'UFAS non accetta richieste presentate al di fuori di ALPS.
- Su richiesta e con l'accordo dell'autorità estera competente l'UFAS può prorogare, nell'interesse del lavoratore, il distacco per una durata massima di sei anni. A tal fine deve essere presentata una richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero (v. all. 17). Entro questi sei anni può essere presentata all'UFAS una richiesta per la conclusione di un accordo speciale. Scaduti i sei anni, lo stesso lavoratore può

essere nuovamente distaccato nello stesso Stato solo dopo un termine di attesa di un anno.

- Se fin dall'inizio si prevede che un distacco di 24 mesi non sarà sufficiente, nell'interesse del lavoratore e conformemente all'art. 16 reg. 883/2004 può essere inoltrata direttamente all'UFAS una richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero (v. all. 17).
- 2031.1 Se le condizioni per il distacco o per l'accordo speciale non sono più adempiute, occorre revocare il certificato e informare l'autorità estera competente.
- 2032 I lavoratori dipendenti temporaneamente distaccati da uno 4/12 Stato dell'UE in Svizzera non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e all'AD. L'autorità estera rilascia il certificato A1 ai lavoratori, che provvedono a trasmetterla alla cassa di compensazione competente. Le richieste di ulteriori proroghe vanno presentate all'UFAS. Se un'ulteriore proroga è stata richiesta e se la stessa è stata accordata. l'UFAS informa la cassa di compensazione trasmettendole copia dello scambio di scritti intercorso con l'autorità estera. La cassa di compensazione AVS è in linea di principio legata alle indicazioni del certificato A1 finché questo non viene ritirato o dichiarato nullo. Tuttavia, in caso di dubbi fondati circa la correttezza dei dati contenuti nel modulo, la cassa può segnalarli all'autorità estera competente.

1/16 **– soppresso** 

2032.1- soppressi 2032.8 1/16 1/16 **– soppresso** 

2033- soppressi 2035 1/14

#### Distacco di cittadini di Stati terzi

- 2036 Per il distacco di cittadini di Stati terzi dalla Svizzera in uno Stato dell'UE o dell'AELS, o viceversa, si rimanda ai N. 2070 segg. e all'allegato 13.3.
  - Lavoratori dipendenti che esercitano un'attività lucrativa per datori di lavoro che non hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera
- I datori di lavoro con sede in uno Stato dell'UE o dell'AELS che non hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera e i cui lavoratori sono assicurati in Svizzera in virtù dell'Accordo con l'UE o della Convenzione AELS sono tenuti al pagamento dei contributi in Svizzera (art. 21 par. 1 reg. 987/2009; v. anche N. 2062 segg.)

# 1/17 - Disoccupati

I cittadini dell'UE, dell'AELS o della Svizzera che sono completamente disoccupati e ricevono prestazioni in caso di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro di domicilio (conformemente all'art. 65 reg. 883/2004) sono soggetti alla legislazione di detto Stato (art. 11 par. 3 lett. c reg. 883/2004).
Questa disposizione non si applica alle persone che ricevono prestazioni in caso di disoccupazione da uno Stato dell'UE/AELS o dalla Svizzera e che allo stesso tempo esercitano un'attività lucrativa dipendente o indipendente in un altro Stato dell'UE/AELS o in Svizzera.

2037.2- soppressi 2039 1/16

### 2.3.1.2 Attività lucrativa indipendente

- Attività lucrativa indipendente esercitata in un solo Stato
- I cittadini svizzeri, dell'UE o dell'AELS che esercitano un'attività lucrativa indipendente in uno Stato dell'UE o dell'AELS non sono assicurati all'AVS/AI/IPG (art. 11 par. 3 lett. a reg. 883/2004), a meno che non si tratti di lavoratori distaccati (v. N. 2044).
- I cittadini svizzeri, dell'UE o dell'AELS che lavorano soltanto in Svizzera sono assicurati all'AVS/AI/IPG (art. 11 par. 3 lett. a reg. 883/2004), a meno che non si tratti di lavoratori distaccati (v. N. 2044).
- 1/16 Attività lucrativa indipendente in due o più Stati dell'UE o dell'AELS e/o in Svizzera
- In caso di nuovi annunci, in particolare di lavoratori indipendenti la cassa di compensazione deve verificare se questi assicurati esercitino un'attività lucrativa anche in altri Stati.
- I cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano abitualmente un'attività lucrativa indipendente in due o più Stati membri dell'UE, o in Svizzera e nell'UE, sono assicurati nel proprio Stato di domicilio se vi esercitano una parte sostanziale della propria attività (v. N. 2020). Per persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa in due o più Stati membri si intende in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura (art. 14 par. 6 reg. 987/2009). Se non esercitano una parte sostanziale dell'attività nel proprio Stato di domicilio sono assicurati nello Stato in cui si trova il centro di interessi della loro

attività (art. 13 par. 2 lett. b reg. 883/2004). La stessa regola si applica ai cittadini dell'AELS che esercitano un'attività lucrativa indipendente in due o più Stati dell'AELS.

- 2042.2 Il centro di interessi dell'attività si determina prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono l'attività professionale. In particolare, si tratta del luogo in cui si trova la sede permanente nella quale il lavoratore indipendente esercita la propria attività, il carattere abituale o la durata dell'attività come pure il numero di servizi prestati (art. 14 par. 9 reg. 987/2009).
- 2043 Esempio: un cittadino spagnolo vive in Francia ed esercita la sua attività indipendente in massima parte in Svizzera. In Italia esercita un'attività lucrativa indipendente accessoria. È assicurato all'AVS/AI/IPG per la totalità del reddito da attività indipendente.
- 1/16  **soppresso**
- 2043.1 soppresso 1/16
- 1/16 Distacco di lavoratori indipendenti
- I cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano abitualmente la loro attività lucrativa indipendente in Svizzera e svolgono temporaneamente un'attività affine in uno Stato dell'UE restano affiliati all'AVS/AI/IPG (art. 12 par. 2 reg. 883/2004). Non è rilevante che l'attività affine sia qualificata come attività dipendente o indipendente dallo Stato dell'UE in cui è esercitata (art. 14 par. 4 reg. 987/2009). La stessa regola si applica ai cittadini dell'AELS che esercitano temporaneamente un'attività lucrativa indipendente in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia.
- 2044.1 Un distacco è possibile soltanto se il lavoratore indipen-1/20 dente, immediatamente prima del distacco, è stato assicurato in linea di massima per due mesi all'AVS/AI/IPG e ha

esercitato in quel periodo un'attività economica significativa in Svizzera.

2045 La durata del distacco è di 24 mesi.

4/12

2046 I lavoratori indipendenti richiedono alla propria cassa di 1/16 compensazione un certificato di distacco. La cassa di compensazione rilascia al richiedente il certificato A1. In caso di distacco in Austria, Belgio, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, Portogallo, Romania, Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito nonché in Norvegia e in Islanda, la cassa di compensazione è tenuta a trasmettere copia del certificato A1 all'istituzione estera competente. La cassa di compensazione può tuttavia delegare al richiedente il compito di trasmettere copia del certificato all'autorità estera. In caso di distacco negli altri Stati, il lavoratore distaccato deve presentare il certificato A1 in caso di controlli da parte dell'autorità estera; ciò permette di evitare il doppio assoggettamento.

2047 Il <u>certificato A1</u> è valido al massimo 24 mesi.

4/12

Su richiesta (<u>richiesta di mantenimento dell'applicazione</u>
1/17 <u>del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero</u>; v. all. 17) e con l'accordo dell'autorità estera competente, l'UFAS può prorogare il distacco.

Se fin dall'inizio si prevede che un distacco di 24 mesi non sarà sufficiente, si può presentare direttamente all'UFAS una richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero (v. all. 17).

2050 soppresso

I cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano abitualmente la loro attività lucrativa indipendente nell'UE e svolgono temporaneamente un'attività affine in Svizzera sono soggetti alla legislazione dello Stato dell'UE in cui sono domiciliati (art. 12 par. 2 reg. 883/2004). Ciò vale anche nei casi in cui le casse di compensazione qualificano l'attività come attività lucrativa dipendente (art. 14 par. 4 reg. 987/2009).

1/16 - soppresso

2050.2- soppressi 2050.8 1/16

- 1/16 2.3.1.3 Esercizio abituale di un'attività lucrativa indipendente e di un'attività lucrativa dipendente in più Stati
- Se esercita abitualmente un'attività lucrativa indipendente e una dipendente in uno Stato dell'UE e in Svizzera, un cittadino svizzero o dell'UE è soggetto alla legislazione dello Stato in cui è svolta l'attività dipendente (art. 13 par. 3 reg. 883/2004). Se l'attività lucrativa dipendente è esercitata in più Stati, è necessario innanzitutto determinare conformemente ai N. 2020 segg. quale legislazione disciplina l'attività lucrativa dipendente. La stessa regola si applica ai cittadini della Svizzera o di un altro Stato dell'AELS che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa indipendente e una dipendente in più Stati dell'AELS.

1/16 **2.3.1.4 soppresso** 

2052- soppressi20531/16

# 1/16 2.3.2 Procedura per le persone che lavorano abitualmente in più Stati

- Chi esercita abitualmente un'attività lucrativa sul territorio di due o più Stati deve informare l'autorità competente dello Stato di domicilio (art. 16 par. 1 reg. 987/2009). In Svizzera si tratta in prima linea della cassa di compensazione alla quale il lavoratore dipendente o indipendente è già legato in virtù della sua attività lucrativa (v. DCC).
- 2055 Nel caso in cui il lavoratore è domiciliato in Svizzera, la 1/20 cassa di compensazione verifica se è assicurato all'AVS/AI/IPG (/AD) in virtù delle disposizioni dell'Accordo con l'UE<sup>21</sup>. In caso affermativo, la cassa di compensazione competente registra il caso in ALPS e rilascia un certificato che attesta che l'interessato è soggetto alla legislazione svizzera (certificato A1) e ne trasmette una copia all'istituzione o alle istituzioni indicate dall'autorità competente di ciascun altro Stato membro. Gli indirizzi sono riportati nel sito Esecuzione assicurazioni sociali dell'UFAS, rubrica Internazionale, Elenchi. La cassa di compensazione può chiedere al lavoratore di presentare lui stesso il certificato rilasciato alle autorità competenti degli altri Stati sul cui territorio viene esercitata l'attività lucrativa.
- 2055.1 Se il lavoratore è domiciliato in uno Stato membro dell'UE, l'autorità competente di questo Stato verifica se ai sensi delle disposizioni dell'Accordo con l'UE egli debba essere assicurato nello Stato di domicilio. In caso affermativo, essa rilascia un certificato A1.
- Per verificare se un lavoratore che esercita un'attività lucrativa in Svizzera o in uno Stato dell'UE sia effettivamente
  assicurato in uno Stato dell'UE e non debba quindi essere
  sottoposto all'AVS/AI/IPG(/AD), la cassa di compensazione
  chiede all'interessato di presentare il certificato A1 debitamente compilato dall'autorità estera competente.

<sup>21</sup> 19 gennaio 2019 – 9C\_539/2018

- 2056.1 Il <u>certificato A1</u> e altri documenti non possono essere re1/15 spinti per il solo fatto di non essere redatti in una lingua ufficiale svizzera (<u>art. 76 par. 7 reg. 883/2004</u>). D'altra parte
  le casse di compensazione non sono tenute a comunicare
  in una lingua ufficiale dell'UE e sono autorizzate a utilizzare
  una lingua ufficiale svizzera.
- Se l'interessato non esibisce i documenti richiesti, la cassa di compensazione si informa presso l'autorità estera.
- 2057.1 Se l'autorità estera competente giunge alla conclusione 1/14 che l'interessato non è soggetto alla legislazione dello Stato di domicilio, ha la facoltà di determinare in via provvisoria il suo assoggettamento assicurativo. Di regola, ne informa l'UFAS che provvede a inoltrare l'informazione alla cassa di compensazione competente.
- 2057.2 La determinazione dell'autorità estera competente diventa definitiva al termine di due mesi, se la cassa di compensazione competente non la informa prima di questa scadenza che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo (art. 16 par. 3 reg. 987/2009). Se la cassa di compensazione è d'accordo con l'assoggettamento alla legislazione svizzera, lo attesta con il rilascio di un certificato A1.
- Se la situazione di una persona che lavora abitualmente in più Stati cambia, la cassa di compensazione è tenuta a informare le autorità estere competenti che l'interessato non è più soggetto alla legislazione svizzera (ritiro del certificato A1).
- 2059 La cassa di compensazione può chiedere al lavoratore di informare lui stesso le autorità competenti degli Stati in cui lavora che il modulo rilasciato non è più valido.

Se una persona esercita un'attività lucrativa indipendente sul territorio di più Stati senza risiedervi, la cassa di compensazione del Cantone in cui viene svolta l'attività deve stabilire, d'intesa con le autorità competenti degli Stati interessati, dove si trova il centro di interessi dell'attività.

2060.1 soppresso 1/16

## 1/16 2.3.3.1 Obbligo contributivo in Svizzera

- I contributi dovuti dai lavoratori dipendenti e indipendenti assicurati all'AVS/AI/IPG(/AD) in virtù dell'Accordo con l'UE o della Convenzione AELS sono riscossi secondo le disposizioni dell'AVS.
- I datori di lavoro con sede in uno Stato dell'UE/AELS e senza stabilimento d'impresa in Svizzera sono sottoposti all'obbligo contributivo in Svizzera se impiegano lavoratori assicurati in questo Paese. Se non viene concluso un accordo ai sensi dell'art. 21 par. 2 reg. 987/2009, i datori di lavoro esteri sono tenuti a versare i contributi paritetici complessivi alla cassa di compensazione svizzera competente (v. N. 2037 segg.).
- Se è stato concluso un accordo ai sensi dell'art. 21 par. 2

  987/2009 (per un accordo modello, v. all. 16; v. anche
  DCC), i dipendenti assicurati in Svizzera che lavorano per
  datori di lavoro senza stabilimento d'impresa in Svizzera
  versano loro stessi i contributi AVS/AI/IPG/AD alla cassa di
  compensazione. Non si tratta tuttavia di dipendenti il cui
  datore di lavoro non è tenuto a versare i contributi ai sensi
  dell'art. 6 cpv. 1 LAVS.

In aggiunta al salario, il datore di lavoro deve versare la quota di contributi a suo carico e i contributi alle spese amministrative. Per la fissazione dei contributi, le casse di compensazione si basano di norma sulle dichiarazioni di salario rilasciate dai datori di lavoro esteri (v. DRC).

- In linea di principio, sono i datori di lavoro esteri a dover comunicare alla cassa di compensazione di aver concordato con il dipendente che questi versi lui stesso i contributi. Se il dipendente si annuncia di sua iniziativa sulla base di un accordo ai sensi dell'art. 21 par. 2 reg. 987/2009, la cassa di compensazione può comunque affiliarlo (v. DCC).
- 2064.1 Se non può essere concluso un accordo in virtù dell'art. 21
  1/16 par. 2 reg. 987/2009 o se i dipendenti non rispettano i termini di tale accordo, i datori di lavoro esteri sono tenuti a versare i contributi paritetici complessivi alla competente cassa di compensazione svizzera.
- I lavoratori soggetti all'obbligo contributivo in Svizzera sono tenuti a fornire alle casse di compensazione tutti i documenti e le informazioni sui redditi conseguiti in Svizzera, nell'UE o negli Stati dell'AELS, necessari alla fissazione dei contributi (art. 28 LPGA). Questo vale in particolare per i redditi conseguiti con un'attività indipendente esercitata in uno Stato dell'UE/AELS.

2066 soppresso 1/16

# 1/16 2.3.3.2 Obbligo contributivo nell'UE/AELS

Per i lavoratori dipendenti e indipendenti assicurati in uno Stato dell'UE o dell'AELS in virtù dell'Accordo con l'UE o della Convenzione AELS, i contributi sono percepiti in conformità alle disposizioni dello Stato in questione. Tra il dipendente e il datore di lavoro svizzero senza stabilimento d'impresa nell'UE o in un altro Stato dell'AELS può essere concluso un accordo ai sensi dell'art. 21 par. 2

reg. 987/2009. In tal caso i contributi sono dovuti dal dipendente stesso. Il datore di lavoro deve tuttavia versargli, in aggiunta al salario, la quota di contributi a suo carico. Le casse di compensazione segnalano ai loro affiliati che se non intendono versare i contributi direttamente e secondo le disposizioni vigenti nello Stato in cui il dipendente lavora,

sono tenuti a comunicare all'autorità estera competente di aver concordato con l'interessato che sarà lui stesso a versare i contributi.

## 1/16 2.3.3.3 Tassi di cambio per la conversione dei redditi

Per la conversione dei redditi nell'ambito dell'applicazione del reg. 1408/71 e del reg. 574/72 (casi retti dal diritto previgente), le casse di compensazione applicano i tassi di cambio pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e riportati nel sito Esecuzione assicurazioni sociali, rubrica Internazionale, Messaggi. Per la conversione dei redditi nell'ambito dell'applicazione del reg. 883/2004 e del reg. 987/2009, invece, sono determinanti i tassi di cambio giornalieri pubblicati dalla Banca centrale europea (www.ecb.europa.eu; art. 90 reg. 987/2009).

## 2.4 Disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale

La Svizzera ha concluso convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con i seguenti Stati (v. testi delle convenzioni):

- Australia
- Brasile
- Canada/Québec
- Cile
- Cina (esclusi Hong Kong, Macao e Taiwan; v. N. 2069.1)
- Corea del Sud (v. N. 2069.1)
- Filippine
- Giappone
- India (v. N. 2069.1)
- Israele
- Kosovo
- Macedonia del Nord
- Montenegro
- Repubblica di San Marino
- Serbia
- Turchia
- Uruguay
- USA.

Per Bosnia ed Erzegovina vige per ora la convenzione conclusa con la Jugoslavia.

- 2069.1 Le convenzioni di sicurezza sociale con la Cina, l'India e la 1/18 Corea del Sud sono accordi di distacco che disciplinano esclusivamente le norme applicabili e non prevedono l'esportazione di rendite, bensì il rimborso dei contributi.
- 2070 La Svizzera ha concluso convenzioni di sicurezza sociale 4/12 anche con la maggior parte degli Stati dell'UE (esclusi Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia e Romania), con il Liechtenstein e la Norvegia. Tali convenzioni restano applicabili ai casi non coperti dall'Accordo con l'UE o dalla Convenzione AELS, ossia
  - ai cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS, distaccati dalla Svizzera nell'UE o nell'AELS oppure viceversa, v. allegato 13.3;
  - ai cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS che lavorano per imprese di trasporto internazionale stradale (N. 3006), ferroviario (N. 3006), aereo (N. 3008), fluviale o marittimo (N. 3011, 3016).

# 2.4.1 Principio del luogo di lavoro

Tutte le convenzioni prevedono generalmente l'assoggetta1/16 mento nel Paese in cui viene esercitata l'attività lucrativa.

Questa regola si applica sempre ai lavoratori dipendenti
che possiedono la cittadinanza di uno dei due Stati contraenti (per le eccezioni v. N. 2072 segg.).

Esempio 1: una cittadina turca domiciliata in Turchia che
lavora in Svizzera è assicurata all'AVS/AI/IPG(/AD).

Esempio 2: una cittadina svizzera domiciliata in Svizzera
che lavora in Macedonia del Nord e in Svizzera è assicurata all'AVS/AI/IPG(/AD) per l'attività lucrativa esercitata in
Svizzera e in Macedonia del Nord per i redditi ivi conseguiti.

Esempio 3: nel caso di un cittadino cileno domiciliato in Svizzera che lavora a San Marino, la convenzione di sicurezza sociale CH/SM non è applicabile, in quanto il lavoratore non possiede la cittadinanza di alcuno degli Stati contraenti. Essendo domiciliato in Svizzera, egli è tuttavia assicurato conformemente all'art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS.

### 2.4.2 Eccezione: distacco

- Tutte le convenzioni prevedono che i lavoratori distaccati a 1/20 tempo determinato in uno Stato contraente restino sottoposti all'AVS/AI/IPG e AD se
  - vengono distaccati temporaneamente da un'impresa con sede in Svizzera per lavorare sul territorio di uno Stato contraente,
  - erano assicurati immediatamente prima del distacco (si presuppone di norma una durata assicurativa anteriore di un mese) e
  - è previsto che siano nuovamente occupati in Svizzera al termine del periodo di distacco; in linea di massima, sono i medesimi datori di lavoro che dovrebbero avere l'intenzione di continuare ad impiegarli.

Le disposizioni sul distacco previste nelle convenzioni di sicurezza sociale riguardano soltanto i lavoratori dipendenti.

- 2072.1 In linea generale si tratta di un distacco soltanto se l'inte-1/14 ressato svolge l'attività lavorativa esclusivamente nello Stato destinatario. Se invece lavora in Svizzera e nello Stato contraente, esso è soggetto alla legislazione di entrambi gli Stati. Ognuno degli Stati, tuttavia, preleva contributi sociali soltanto sulla parte del reddito da lavoro conseguita sul proprio territorio. Pertanto non si giunge a una doppia imposizione dello stesso reddito.
- La cittadinanza dei lavoratori distaccati dipendenti è irrilevante. Inoltre non è importante sapere dove e da quale datore di lavoro gli interessati percepiscono il proprio reddito.
- 2074 Per «tempo determinato» (di distacco) si intendono:
- 1/20 12 mesi per San Marino;
  - 24 mesi per Filippine, Israele, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Turchia e Uruguay;
  - 36 mesi per Bosnia ed Erzegovina e Cile;

- 60 mesi per Australia, Brasile, Canada/Québec, Giappone, Kosovo e USA;
- 72 mesi per Cina, Corea del Sud e India.
- I datori di lavoro che distaccano lavoratori in uno Stato contraente devono richiedere alla propria cassa di compensazione un certificato di distacco (v. all. 13.1). Se non dispone di un accesso diretto a ALPS, la cassa di compensazione può esigere dal datore di lavoro la compilazione di
  una richiesta di distacco (moduli forniti dalle casse o
  all. 17). In tal caso, la registrazione dei dati in ALPS incombe tuttavia alla cassa di compensazione. Il dipendente
  presenta il certificato alle autorità competenti dello Stato
  estero al fine di evitare un doppio assoggettamento.
- 2075.1 Al termine del periodo di distacco, è possibile presentare alla cassa di compensazione una nuova richiesta di distacco nello stesso Stato per lo stesso salariato del medesimo datore di lavoro dopo un termine di attesa di due mesi. In tutti gli altri casi va presentata all'UFAS una richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero.
- Su presentazione di una richiesta all'UFAS, il distacco può di norma essere prolungato fino a una durata complessiva massima di sei anni (v. all. 13.3). A tal fine va inoltrata una richiesta all'UFAS tramite ALPS. Se il datore di lavoro non dispone di un accesso diretto ad ALPS, la cassa di compensazione può registrare il caso per il datore di lavoro. Per le proroghe di distacco, l'UFAS non accetta richieste presentate al di fuori di ALPS.. Entro questo termine massimo può essere presentata all'UFAS una richiesta per la conclusione di un accordo speciale. Scaduti i sei anni, lo stesso lavoratore può essere nuovamente distaccato nello stesso Stato solo dopo un termine di attesa di un anno.
- 2076.1 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano sala-1/20 riati distaccati dalla Svizzera in Australia, Austria\*, Brasile, Bulgaria\*, Canada/Québec, Cile, Cina, Cipro\*, Corea del

Sud, Croazia\*, Danimarca\*, Filippine, Giappone, India, Irlanda\*, Islanda\*\*, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Montenegro, Norvegia, Portogallo\*, Repubblica ceca\*, Serbia, Slovacchia\*, Slovenia\*, Ungheria\*, Uruguay o USA restano soggetti all'AVS/AI/IPG (\*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS; \*\*: solo familiari di cittadini di Stati dell'AELS).

- 2076.2 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano lavo 1/16 ratori indipendenti distaccati in India, Giappone o Corea del Sud restano anch'essi soggetti all'AVS/AI/IPG.
- I lavoratori dipendenti (nonché quelli indipendenti in caso di distacco dal Giappone) distaccati a tempo determinato da uno Stato contraente in Svizzera non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD e devono presentare alla cassa di compensazione competente il certificato di distacco rilasciato dall'istituzione estera.

Esempio 1: una cittadina statunitense distaccata per quattro anni in Svizzera non è assicurata all'AVS/AI/IPG e AD se presenta un certificato di distacco.

Esempio 2: un cittadino francese distaccato per due anni dalla Svizzera in Macedonia del Nord resta assicurato all'AVS/AI/IPG e AD, poiché in questo caso la convenzione di sicurezza sociale CH/MK è applicabile ai cittadini di un altro Stato.

Esempio 3: uno svizzero inviato per 10 anni in Israele non è assicurato all'AVS/AI/IPG e AD (assoggettamento nel luogo in cui viene esercitata l'attività lucrativa).

I familiari senza attività lucrativa che accompagnano salariati distaccati in Svizzera da Austria\*, Bulgaria\*, Brasile,
Canada/ Québec, Cile, Cina, Cipro\*, Corea del Sud, Croazia\*, Danimarca\*, Filippine, Giappone, India, Irlanda\*,
Islanda\*\*, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia del Nord,
Montenegro, Norvegia, Portogallo\*, Repubblica ceca\*, Serbia, Slovacchia\*, Slovenia\*, Ungheria\*, Uruguay o USA
non sono assicurati all'AVS/AI/IPG (\*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS; \*\*:
solo familiari di cittadini di Stati dell'AELS; v. N. 3104.4).

I familiari senza attività lucrativa che accompagnano lavo ratori indipendenti distaccati in Svizzera dall'India, dal
 Giappone o dalla Corea del Sud non sono assicurati all'AVS/AI/IPG.

2078-2078.1 1/14 soppresso

#### 2.4.3 Altre eccezioni

Le convenzioni con Corea del Sud, India, Canada/Québec, Filippine e USA prevedono un'eccezione al principio del luogo di lavoro: in caso di attività indipendente in uno o entrambi gli Stati, la competenza spetta allo Stato di domicilio. La convenzione con il Giappone prevede l'assoggettamento nello Stato di domicilio soltanto se l'attività indipendente è esercitata temporaneamente unicamente nell'altro Stato contraente. Se viene esercitata un'attività indipendente in entrambi gli Stati, è determinante il principio del luogo di lavoro (v. art. 6 della convenzione con il Giappone).

2080 Se l'India, gli USA o la Svizzera qualificano diversamente l'attività (dipendente o indipendente), è determinante la qualifica della legislazione dello Stato di domicilio:

- se la persona vive nello Stato contraente che qualifica l'attività come indipendente, per il reddito proveniente da questa attività essa è assoggettata alla legislazione del medesimo;
- se la persona vive nello Stato contraente che qualifica l'attività come dipendente, per il reddito proveniente da questa attività essa è assoggettata alla legislazione del medesimo.
- 2081 Esempio 1: W è membro di un consiglio di amministrazione negli USA, Paese nel quale è domiciliata, ed esercita un'attività analoga in Svizzera. Secondo il diritto svizzero i membri di un consiglio di amministrazione sono dipendenti, mentre negli USA sono considerati indipendenti. Per tutti i

suoi redditi W è assicurato negli USA (Stato di domicilio). *Esempio 2:* J vive e lavora in Svizzera. È inoltre membro del consiglio di amministrazione di una società negli USA. Diversamente dalla legislazione svizzera, quella statunitense considera un tale mandato quale attività indipendente. Anche per questa attività J è assoggettato al diritto svizzero.

Lo statuto contributivo delle persone assicurate all'AVS/AI/
 1/17 IPG è determinato secondo le norme abituali del diritto svizzero (v. DSD e DIN).

2083 soppresso 1/15

Nei rapporti con i seguenti Stati, il principio del luogo di lavoro vale a prescindere dalla cittadinanza:

- Australia (solo lavoratori dipendenti che risiedono o hanno risieduto in Australia; v. art. 3 lett. b della convenzione)
- Brasile:
- Canada/Québec;
- Cina:
- Corea del Sud;
- Danimarca;
- Filippine;
- Germania:
- Giappone (solo persone con diritto di residenza permanente in Giappone; v. art. 3 lett. a della convenzione);
- India;
- Irlanda:
- Kosovo;
- Liechtenstein;
- Slovacchia;
- Svezia:
- USA.

Esempio: un cittadino iraniano che è domiciliato in Svizzera e lavora in Corea del Sud è assicurato in Corea del Sud.

# 2.5 Esercizio di un'attività lucrativa in uno Stato dell'UE o dell'AELS e in uno Stato contraente

Per i cittadini svizzeri e quelli degli Stati dell'UE, l'assoggettamento si determina secondo l'Accordo con l'UE per l'attività lucrativa esercitata nell'UE e secondo le convenzioni di
sicurezza sociale per l'attività svolta in uno Stato contraente (v. anche gli allegati da 1 a 4). Regole analoghe vigono per i cittadini degli Stati dell'AELS.

Per l'attività lucrativa svolta nell'UE o nell'AELS da cittadini
di altri Stati è determinante la convenzione di sicurezza sociale conclusa con lo Stato dell'UE o dell'AELS in questione, e per l'attività lucrativa svolta nello Stato contraente
la convenzione con tale Stato.

2086 Esempio 1: una cittadina svizzera domiciliata in Svizzera 1/16 esercita un'attività dipendente in Austria e un'attività indipendente in Turchia. Per l'attività dipendente è soggetta alla legislazione austriaca in virtù dell'Accordo con l'UE e per l'attività indipendente è soggetta alla legislazione turca secondo la convenzione di sicurezza sociale conclusa con tale Paese.

Esempio 2: un cittadino norvegese domiciliato in Svizzera esercita un'attività dipendente in Norvegia e in Macedonia del Nord. Per l'attività svolta in Norvegia è soggetto alla legislazione norvegese (art. 11 par. 3 lett. a reg. 883/2004), mentre per quella esercitata in Macedonia del Nord è soggetto alla legislazione svizzera. Malgrado lavori in Macedonia del Nord, la convenzione di sicurezza sociale con tale Paese non è applicabile a causa della sua cittadinanza. Essendo domiciliato in Svizzera, il lavoratore è assicurato secondo l'art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS.

Esempio 3: un cittadino marocchino domiciliato in Svizzera lavora come dipendente in Germania e nel Liechtenstein. Secondo le convenzioni con la Germania e il Liechtenstein, il principio del luogo di lavoro è applicabile anche ai cittadini di Stati terzi. Di conseguenza l'interessato non è assicurato in Svizzera.

# 2.6 Esercizio di un'attività lucrativa in uno Stato contraente e in uno Stato non contraente

- 2087 L'assoggettamento si determina secondo la convenzione di sicurezza sociale per l'attività lucrativa esercitata nello Stato contraente e secondo il diritto svizzero per quella svolta nello Stato non contraente (v. anche le tabelle riepilogative negli allegati da 1 a 8).
- 2088 Esempio: una svizzera domiciliata in Svizzera che esercita un'attività dipendente in Turchia e in Siria è assicurata all'AVS/AI/IPG (/AD) solo per il reddito conseguito con l'attività in Siria.

# 2.7 Esercizio di un'attività lucrativa in uno o più Stati dell'UE o dell'AELS e in uno Stato non contraente

Per gli svizzeri e i cittadini dell'UE, l'assoggettamento si determina secondo l'Accordo con l'UE per l'attività lucrativa esercitata nell'UE e secondo il diritto svizzero per quella svolta in uno Stato non contraente (v. anche gli allegati da 1 a 8). Regole analoghe vigono per i cittadini degli Stati dell'AELS.

Per l'attività lucrativa svolta nell'UE o nell'AELS da cittadini di altri Stati è determinante la convenzione di sicurezza sociale conclusa con lo Stato dell'UE o dell'AELS in questione, e per quella svolta nello Stato non contraente il diritto svizzero (v. anche gli allegati da 1 a 8).

2090 Esempio 1: un cittadino svizzero domiciliato in Germania esercita un'attività indipendente in Germania, Austria e Ucraina. Consegue una parte considerevole del suo reddito in Germania. Per l'attività svolta in Germania e in Austria è soggetto alla legislazione tedesca (art. 13 par. 2 lett. a reg. 883/2004). L'attività in Ucraina è svolta in uno Stato non contraente, ma visto che l'interessato non è domiciliato in Svizzera, non è assicurato all'AVS/AI/IPG e AD nemmeno per questa attività.

Esempio 2: una cittadina svizzera domiciliata in Svizzera lavora per un datore di lavoro italiano in Italia, Grecia e Albania. Per l'attività esercitata in Italia e in Grecia è soggetta alla legislazione italiana (art. 13 par. 1 lett. b i reg. 883/2004), mentre per quella svolta in Albania è assicurata all'AVS/AI/IPG e AD in ragione del suo domicilio svizzero (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

Esempio 3: un cittadino marocchino domiciliato in Svizzera lavora per un datore di lavoro italiano in Germania, Grecia e Albania. Ai cittadini di Stati terzi non sono applicabili né l'Accordo con l'UE né la convenzione con la Grecia. La convenzione con la Germania invece lo è (v. N. 2084). Per l'attività esercitata in Germania, l'interessato è quindi assicurato in tale Paese, mentre per quella svolta in Grecia e in Albania è assicurato in Svizzera in virtù del suo domicilio svizzero (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

## 2.8 Esercizio di un'attività lucrativa che non può essere ripartita tra diversi Stati in base al tempo di lavoro

2091 Si considera che i dipendenti di cui sarebbe arbitrario ripartire l'attività tra diversi Stati in base al tempo di lavoro esercitino l'insieme della loro attività in Svizzera se

- dal punto di vista economico, il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera;
- una parte sostanziale del lavoro viene svolta in Svizzera;
- le prestazioni lavorative in Svizzera e all'estero sono così strettamente legate tra loro che una ripartizione in base al tempo di lavoro risulterebbe arbitraria;
- sono interamente retribuiti in Svizzera dai rispettivi datori di lavoro<sup>22</sup>.
  - Tale disposizione non è applicabile all'interno dell'UE e dell'AELS.

<sup>22</sup> 23	settembre	1968	RCC	1969	pag. 166	DTFA	1968	pag. 193
4	giugno	1998	<u>VSI</u>	1999	pag. 18	_		

\_

## 2.9 Assoggettamento errato nei rapporti con l'UE

## 2.9.1 Principio: rettifica con effetto futuro

- Se una persona è assoggettata erroneamente in Svizzera, la cassa di compensazione informa il servizio estero competente e gli chiede di rilasciare all'interessato il certificato A1 e di assicurarlo nel suo Paese. La cassa di compensazione raccomanda al servizio estero di rinunciare a un assoggettamento retroattivo e di rilasciare quindi il certificato A1 solo con effetto futuro.
- Se una persona che dovrebbe essere assicurata in Svizzera è assoggettata erroneamente in uno Stato dell'UE, la cassa di compensazione la affilia all'AVS a partire dal momento in cui è stato accertato l'assoggettamento erroneo e le rilascia il certificato A1.

### 2.9.2 Eccezione: retroattività

- 2094 Una rettifica con effetto retroattivo può essere opportuna se:
  - l'errato assoggettamento è stato di breve durata o
  - non è stata ancora corrisposta alcuna prestazione (assegni familiari, prestazioni dell'assicurazione malattie o infortuni ecc.).

Le rettifiche con effetto retroattivo vanno in ogni caso adottate con moderazione e sempre d'intesa con il servizio estero competente. La cassa di compensazione deve tenere conto degli effetti su tutti i rami delle assicurazioni sociali.

- Se una persona deve essere assoggettata retroattivamente al diritto svizzero, le casse di compensazione rilasciano un certificato A1 con effetto retroattivo e lo inviano al servizio estero competente.
- Se una persona deve essere assoggettata retroattivamente al diritto di un altro Stato, le casse di compensazione ri-

chiedono al servizio estero competente di rilasciare un certificato A1 con effetto retroattivo dalla data dell'assoggettamento.

- 2097 La decisione di modifica retroattiva dell'assoggettamento assicurativo deve essere comunicata a tutti i rami delle assicurazioni sociali interessati in Svizzera.
- 1/17 2.10 Assoggettamento errato nei rapporti con gli Stati contraenti
- I principi vigenti nei rapporti con Stati dell'UE/AELS (v.
   N. 2092–2097) si applicano anche per quanto riguarda gli Stati contraenti.
  - 3. Diritto applicabile a determinate categorie speciali
  - 3.1 Dipendenti di imprese di trasporto internazionale ferroviario e stradale

## 3.1.1 In generale

L'assoggettamento all'AVS/AI/IPG e AD dei dipendenti di imprese di trasporto internazionale ferroviario e stradale può risultare dall'Accordo con l'UE o dalla Convenzione AELS, da una convenzione di sicurezza sociale oppure dalla LAVS.

#### 3.1.2 Accordo con l'UE e Convenzione AELS

#### 3.1.2.1 Accordo con l'UE

- L'assoggettamento si determina secondo le disposizioni
   generali dell'Accordo con l'UE o della Convenzione AELS (v. N. 2020 segg.).
- 3003 *Esempio:* una cittadina francese domiciliata in Francia che fa parte del personale viaggiante di un'impresa di trasporto internazionale di persone o merci su strada o rotaia con

sede in Svizzera è assicurata in Svizzera, a meno che non eserciti una parte sostanziale della sua attività nel suo Stato di domicilio (art. 13 par. 1 lett. b i reg. 883/2004).

3004 1/16 soppresso

1/16 **3.1.2.2 soppresso** 

3005-3005.3 1/16 soppressi

#### 3.1.3 Convenzioni di sicurezza sociale

Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate figurano disposizioni particolari concernenti il personale di imprese di trasporto internazionale ferroviario e stradale. Negli Stati contrassegnati da un asterisco, le disposizioni della convenzione sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi.

Austria*	<u>art. 7 par. 3</u>	Macedonia del Nord	<u>art. 3 lett. c</u> <u>art. 7 par. 2</u>
Belgio*	art. 7 lett. b prot. finale n. 6 + 8	Montenegro	art. 7 par. 2
Bosnia ed Erzego- vina	Per ora si applica ancora la con- venzione con- clusa con la Ju- goslavia art. 5 lett. b prot. finale n. 6	Norvegia*	art. 8 par. 1 lett. b + par. 2
Bulgaria*	<u>art. 7 par. 2</u>	Paesi Bassi*	<u>art. 7 par. 1 lett. b</u> + par. 2
Croazia*	art. 3 lett. c art. 7 par. 2	Portogallo*	<u>art. 5 lett. b + d</u>
Dani- marca*	art. 4 lett. c art. 8 par. 2	Repubblica ceca*	art. 3 lett. c art. 7 par. 2

Finlandia*	art. 7 par. 2 + 6	San Marino	Come l'Italia
Francia*	art. 8 par. 1 lett. b	Serbia	art. 7 par. 2
Germania*	art. 6 par. 3	Slovacchia*	art. 3 lett. c art. 7 par. 2
Grecia*	art. 6 lett. b	Slovenia*	art. 3 lett. c art. 7 par. 2
Irlanda*	art. 3 par. 3 art. 6 par. 2	Spagna*	art. 4 lett. b prot. finale n. 5
Israele	art. 6 par. 2+7	Svezia*	art. 3 par. 2 art. 7 par. 2
Italia*	art. 5 lett. b prot. finale n. 4	Turchia	art. 5 par. 2 lett. b+d, prot. fi- nale n. 4
Liechten- stein*	art. 3 par. 3 art. 6 par. 5	Ungheria*	art. 3 lett. c art. 7 par. 2
Lussem- burgo*	art. 6 n. 2 prot. finale n. 5		

3006.1 Si applicano le stesse disposizioni per i familiari senza atti1/19 vità lucrativa dei dipendenti di imprese di trasporto internazionale ferroviario e stradale impiegati in Austria\*, Bulgaria\*, Croazia\*, Danimarca\*, Irlanda\*, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Montenegro, Portogallo\*, Repubblica
ceca\*, Serbia, Slovacchia\*, Slovenia\* o Ungheria\* (\*: solo
familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o
dell'AELS).

## 3.2 Imprese di trasporto aereo internazionale

#### 3.2.1 Accordo con l'UE e Convenzione AELS

#### 3.2.1.1 Accordo con l'UE

Un'attività esercitata da cittadini della Svizzera, dell'UE o dell'AELS quali membri di equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è considerata svolta nello Stato in cui è situata la «base di servizio» (homebase) (art. 11 par. 5 reg. 883/2004, art. 14 par. 5 in fine reg. 987/2009).

3007.1 La «base di servizio» (homebase) è il luogo dal quale il 1/17 membro d'equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l'operatore non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato (considerando 18<sup>ter</sup> prima dell'art. 1 reg. 883/2004).

1/16 **3.2.1.2 soppresso** 

3007.2 soppresso 1/16

## 3.2.2 Disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale relative alle imprese di trasporto aereo internazionale

Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate figurano disposizioni particolari concernenti il personale di imprese di trasporto aereo internazionale. Negli Stati contrassegnati da un asterisco, le disposizioni della convenzione sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi.

Australia	art. 9 par. 1	India	<u>art. 8 par. 1–3</u>
Austria*	art. 7 par. 4	Israele	art. 6 par. 3 + 7
Belgio*	art. 7 lett. c prot. finale n. 8	Kosovo	<u>art. 8</u>
Brasile	<u>art. 8</u>	Lussem- burgo*	art. 6 n. 2 prot. finale n. 5
Bulgaria*	art. 7 par. 2	Macedonia del Nord	art. 3 lett. c art. 7 par. 3
Cile	art. 3 lett. c art. 7 par. 2	Montenegro	art.7 par. 2
Cina	art. 5 par. 2	Norvegia*	art. 8 par. 1 lett. c + par. 2, prot. fi- nale n. 8
Cipro*	art. 7 par. 3	Paesi Bassi*	art. 7 par. 1 lett. c + par. 2, prot. fi- nale n. 5
Corea del Sud	art. 8 par. 2	Regno Unito*	<u>art. 5 par. 5 + 6</u>

Croazia*	art. 3 lett. c art. 7 par. 3	Serbia	art. 7 part. 2
Dani- marca*	prot. finale n. 6	Slovenia*	art. 3 lett. c art. 7 par. 3
Filippine	<u>art. 9 par. 1</u>	Ungheria*	art. 3 lett. c art. 7 par. 3
Finlandia*	<u>art. 7 par. 3 + 6</u> <u>prot. finale n. 6</u>	Uruguay	<u>art. 7 par. 3</u>
Francia*	art. 8 par. 1 lett. c prot. finale n. 4	USA	<u>art. 9</u>
Germa- nia*	art. 3 par. 2 art. 6 par. 4		

3008.1 Si applicano le stesse disposizioni ai familiari senza attività lucrativa dei dipendenti di imprese di trasporto aereo internazionale impiegati in Austria\*, Bulgaria\*, Brasile, Cile, Cina, Cipro\*, Corea del Sud, Croazia\*, Danimarca, Filippine, India, Irlanda\*, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Montenegro, Portogallo\*, Serbia, Slovacchia\*, Slovenia\*, Ungheria\*, Uruguay o USA (\*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS).

## 3.3 Navigazione internazionale

## 3.3.1 Navigazione interna

#### 3.3.1.1 Accordo con l'UE e Convenzione AELS

3009 Sono applicabili i N. da 3002 a 3005.3.

### 3.3.1.2 Convenzioni di sicurezza sociale

3010 Il N. 3006 concernente le imprese di trasporto si applica anche al personale impiegato nella navigazione internazionale fluviale e lacustre.

#### 3.3.2 Battellieri del Reno

Nell'ambito della navigazione possono esservi tre attori aventi uno stretto legame con l'imbarcazione:

- la proprietaria è la società proprietaria del battello, registrata come tale nell'attestazione di appartenenza alla navigazione sul Reno (<a href="https://www.ccr-zkr.org/files/documents/modelesCertiAttest/Attestation\_apparte-nance2017">https://www.ccr-zkr.org/files/documents/modelesCertiAttest/Attestation\_apparte-nance2017</a> form.pdf);
- la società esercente è la società che provvede all'esercizio effettivo dell'attività del battello e ha il potere decisionale, in particolare sul piano economico e commerciale.
   Essa dispone di un certificato d'equipaggiamento ed è anche menzionata nell'attestazione di appartenenza alla navigazione sul Reno;
- il datore di lavoro è la persona giuridica che assume e dirige il personale di bordo del battello ed è indicata quale datore di lavoro nel contratto di lavoro.

Questi tre ruoli possono essere assunti da un'unica impresa oppure essere ripartiti tra più imprese.

3011.1 Nei rapporti tra gli Stati renani, vale a dire se il datore di la1/19 voro e la società esercente hanno sede in Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi o Svizzera, le disposizioni dell'<u>Accordo relativo alla sicurezza sociale dei
battellieri del Reno</u> (RS 0.831.107) sono applicabili ai battellieri cittadini di Stati terzi (ossia non cittadini di uno Stato
dell'UE o della Svizzera).

Le disposizioni dell'<u>Accord relatif à la détermination de la législation applicable aux bateliers rhénans, conclu sur la base de l'article 16, al. 1, du règlement n. 883/2004</u> (Accordo derogatorio) sono applicabili ai battellieri cittadini di uno Stato dell'UE o dell'AELS e prevalgono su quelle dell'Accordo con l'UE (reg. 883/2004).

Per tutti gli altri Stati membri dell'UE (vale a dire tutti tranne quelli menzionati qui sopra) sono applicabili le disposizioni di assoggettamento di cui al <u>reg. 883/2004</u>.

3011.2 Sia l'Accordo relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno che l'Accordo derogatorio prevedono l'assoggettamento nel luogo in cui ha sede la società esercente. Affinché le specifiche disposizioni previste per i battellieri del Reno siano applicabili in Svizzera e determinino l'assoggettamento alla legislazione svizzera, la società esercente

deve avere sede in Svizzera. La cassa di compensazione deve verificare l'adempimento di questo criterio sulla base del documento determinante, vale a dire il certificato d'equipaggiamento rilasciato dai porti svizzeri sul Reno.

- Nei rapporti con tutti gli altri Stati dell'UE non menzionati al N. 3011.1, in particolare se la sede del datore di lavoro è ubicata in uno Stato dell'UE non appartenente agli Stati renani (p. es. Cipro), ai battellieri del Reno cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE sono applicabili le abituali disposizioni del reg. 883/2004.
- 3011.4 Queste disposizioni concernenti la navigazione sul Reno sono applicabili soltanto ai battellieri del Reno a bordo di imbarcazioni che dispongono di un'attestazione di appartenenza alla navigazione sul Reno ai sensi della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno (RS 0.747.224.101). Il battello deve navigare effettivamente sul Reno. La cassa di compensazione deve verificare questi elementi presso il datore di lavoro.
- 3011.5 Per «battellieri del Reno» si intendono i lavoratori dipendenti e indipendenti che esercitano la propria attività lavorativa come personale navigante a bordo di un'imbarcazione sul Reno. Quando vengono annunciati nuovi dipendenti, la cassa di compensazione deve accertare presso il datore di lavoro se questi svolgano la propria attività almeno in parte in viaggio sul Reno.

  A loro equiparate sono le persone ingaggiate a tempo de-

A loro equiparate sono le persone ingaggiate a tempo determinato per completare o rafforzare l'equipaggio. Le disposizioni concernenti la navigazione sul Reno non sono invece applicabili agli ausiliari non appartenenti all'equipaggio chiamati a completare o rafforzare l'equipaggio per esempio in determinati tratti del fiume o per manovrare la nave nei porti.

#### 3.3.3 Marinai di alto mare

#### 3.3.3.1 Accordo con l'UE e Convenzione AELS

I cittadini svizzeri e quelli dell'UE e dell'AELS che lavorano in qualità di dipendenti o indipendenti a bordo di navi battenti bandiera svizzera sono assicurati in Svizzera in virtù dell'attività lucrativa svolta (art. 11 par. 4 reg. 883/2004).

3013- soppressi 3014

1/16

I cittadini svizzeri e quelli dell'UE o dell'AELS che esercitano un'attività dipendente a bordo di navi battenti bandiera
di uno Stato dell'UE o dell'AELS e che per tale lavoro sono
retribuiti da un'impresa con sede in Svizzera sono assicurati in Svizzera se vi sono anche domiciliati; l'impresa o la
persona che versa il salario è considerata datore di lavoro
ai fini dell'applicazione della pertinente legislazione (art. 11
par. 4 reg. 883/2004).

#### 3.3.3.2 Convenzioni di sicurezza sociale

Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate figurano disposizioni particolari riguardanti i marinai di alto mare. Di regola tali disposizioni sono applicabili soltanto ai cittadini svizzeri e a quelli dell'altro Stato contraente (eccezioni le convenzioni con Australia, Brasile, Cina, India, Giappone, Kosovo, Serbia, Uruguay e USA sono aperte a tutti; le convenzioni con Italia, Germania e Norvegia sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi [\*]).

Australia	art. 9 par. 2	India	art. 8 par. 4 Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Brasile	Art. 9 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera	Israele	art. 6 par. 5 Assicurazione secondo il diritto di bandiera

Bulgaria	art. 7 par. 4 Assicurazione al domicilio nello Stato contraente	Kosovo	art. 9 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera
Cile	art. 7 par. 4 Assicurazione secondo il diritto di bandiera	Macedonia del Nord	art. 7 par. 5 Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Cina	art. 5 par. 1 Assicurazione secondo il diritto di bandiera	Montenegro	art. 7 par. 4 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera, in caso di domicilio in questo Stato
Corea del Sud	art. 8 par. 1 Assicurazione nello Stato di do- micilio	Norvegia*	art. 10 par. 1 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera
Croazia	art. 7 par. 5 Assicurazione secondo il diritto di bandiera	Repubblica di San Marino	In conformità all'art. 5 lett. c prot. finale n. 4 della convenzione con l'Italia: assog- gettamento se- condo il diritto di bandiera
Filippine	art. 9 par. 4	Serbia	art. 7 part. 4 Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Germania*	art. 3 par. 2 art. 7 prot. finale n. 8a Assoggetta- mento secondo il diritto di bandiera	Uruguay	art. 7 par. 5 Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Giappone	art. 8 Assicura- zione secondo il diritto di bandiera (eccezione par. 2: presenza di una filiale nello Stato contraente)	USA	art. 10 Assicurazione secondo il diritto di bandiera (CH); assoggettamento secondo il diritto di bandiera (USA)

Se nella convenzione è previsto l'assoggettamento secondo il diritto di bandiera, gli interessati sono sottoposti alla legislazione svizzera in caso di navi battenti bandiera svizzera. Sono tuttavia assicurati in Svizzera solo se vi sono anche domiciliati. Se invece la convenzione prevede un'assicurazione secondo il diritto di bandiera, gli interessati sono assicurati in Svizzera in ogni caso, anche se domiciliati all'estero.

## 1/16 3.4 Personale che beneficia di immunità e privilegi

### 3.4.1 Personale di rappresentanze estere in Svizzera

## 3.4.1.1 Principio

- In linea di principio i cittadini stranieri che beneficiano di im1/16 munità e privilegi in conformità al diritto internazionale sono
  esonerati dall'AVS/AI/IPG e AD obbligatoria (art. 1a cpv. 2
  lett. a LAVS; art. 1b OAVS; Accordo con l'UE, Convenzione AELS o convenzione di sicurezza sociale)<sup>23</sup>. Lo
  stesso vale per i rifugiati e gli apolidi che si trovano nella
  stessa condizione<sup>24</sup>.
- 3017.1 Per quanto riguarda l'UE/AELS, il reg. 883/2004 non prevede alcuna regolamentazione speciale per il personale che beneficia di immunità e privilegi, cui si applicano quindi le disposizioni generali valide per i dipendenti con statuto di funzionari e le persone ad essi assimilate (art. 11 par. 3 b reg. 883/2004).

<sup>23</sup> 4 giugno 1992 VSI 1993 pag. 72 – <sup>24</sup> 28 gennaio 1965 RCC 1965 pag. 401 –

- I cittadini stranieri ed eventualmente i loro familiari<sup>25</sup> e partner registrati che beneficiano di immunità e privilegi in conformità al diritto internazionale dispongono di carte di legittimazione speciali rilasciate dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)<sup>26</sup>.
- 3018.1 I cittadini stranieri con un permesso B (permesso di di1/16 mora) o C (permesso di domicilio) sono assicurati
  all'AVS/AI/IPG (/AD). Se trova applicazione quanto stabilito
  in uno scambio di lettere, si veda il N. 3071.
- 3019 In linea di principio, dispongono di una carta di legittimazione del DFAE:
  - i membri di missioni diplomatiche<sup>27</sup> e i loro familiari e partner registrati senza attività lucrativa;
  - i membri di missioni permanenti di Stati presso organizzazioni internazionali con sede in Svizzera e i loro familiari e partner registrati senza attività lucrativa;
  - i membri di rappresentanze permanenti di organizzazioni internazionali presso altre organizzazioni internazionali in Svizzera e i loro familiari e partner registrati senza attività lucrativa;
  - i membri di altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e i loro familiari e partner registrati senza attività lucrativa;
  - i membri di posti consolari e i loro familiari e partner registrati senza attività lucrativa.

Per la descrizione delle carte di legittimazione si rinvia all'allegato 14.

- 3020 Sono considerate rappresentanze permanenti di organizza-1/20 zioni internazionali presso l'ONU o altre organizzazioni internazionali in Svizzera le rappresentanze permanenti del/dell/della:
  - Gruppo di Stati africani, caraibici e del Pacifico (Gruppo ACP);
  - Unione africana (UA);

9C 254/2014 <sup>25</sup> 26 agosto 2014 DTF 140 385 <sup>26</sup> 12 aprile 1985 1984 RCC pag. 463 <sup>27</sup> 19 dicembre DTF 1995 VSI 1995 pag. 105 120 405

DFI UFAS | Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) Valide dal 1° gennaio 2009 | Stato: 1° gennaio 2019 | 318.102.01 i

- Organizzazione araba del lavoro (OAT);
- Commonwealth;
- Unione europea (UE);
- Consiglio d'Europa;
- European Public Law Organization (EPLO);
- Forum delle Isole del Pacifico (PIF);
- Università per la Pace (UPEACE);
- Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG);
- Organizzazione Internazionale per il Diritto dello Sviluppo (IDLO);
- Organizzazione internazionale della Francofonia (IOF);
- Lega degli Stati arabi (Lega araba);
- Organizzazione della cooperazione islamica (OIC)
- Organizzazione degli Stati dei Caraibi orientali (OECS);
- Assemblea parlamentare del Mediterraneo;
- Organizzazione Partner in popolazione e sviluppo (PPD);
- Banca mondiale.
- Per le persone che dispongono di una carta di legittimazione del DFAE vale la presunzione di non assoggettamento all'AVS/AI/IPG e AD per il periodo di validità della carta<sup>28</sup>. Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti il personale domestico straniero (v. N. 3022 segg.) e i familiari che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera (v. N. 3023).
- 3021.1 È possibile che alle persone impiegate per brevi periodi 1/19 non venga rilasciata alcuna carta di legittimazione. Queste persone devono però essere segnalate al DFAE, che su richiesta certifica il loro statuto.
- In virtù delle <u>Convenzioni di Vienna sulle relazioni diploma-</u>
  1/11 <u>tiche</u> e <u>consolari</u>, il personale domestico straniero al servizio delle persone di cui al N. 3019 è assicurato obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG e AD. Ciò vale anche per il personale domestico impiegato da funzionari internazionali ai
  sensi del N. 3055 segg.

<sup>28</sup> 12 aprile 1984 RCC 1985 pag. 463 -

\_

- 3022.1 Il personale domestico che non possiede né la cittadinanza svizzera né quella di uno Stato contraente e che non dispone né di un permesso di dimora (permesso B) né di un permesso di domicilio (permesso C) può essere esonerato dall'AVS/AI/IPG e AD alle seguenti condizioni (art. 59 ODPr):
  - gli interessati devono essere assicurati presso un'istituzione ufficiale di sicurezza sociale del loro Paese d'origine o dello Stato rappresentato dal loro datore di lavoro o per il quale questi lavora; l'affiliazione a una compagnia assicurativa privata è assimilata all'affiliazione a un'istituzione ufficiale se l'assicurazione privata sostituisce quella ufficiale secondo la legislazione dello Stato in questione;
  - l'affiliazione a un'istituzione ufficiale di sicurezza sociale estera copre almeno i rischi di decesso, vecchiaia e invalidità:
  - l'affiliazione a un'istituzione ufficiale di sicurezza sociale estera può essere obbligatoria o facoltativa; in quest'ultimo caso, all'atto del rinnovo della carta di legittimazione, il protocollo o la missione svizzera richiedono la prova che l'affiliazione non è stata annullata dopo la concessione dell'esenzione dalle disposizioni svizzere di sicurezza sociale. Il protocollo o la missione svizzera determinano di caso in caso le modalità di presentazione di tale prova.

Ciò vale anche per il personale domestico impiegato da funzionari internazionali ai sensi dei N. 3055 segg.

- 3022.2 Spetta al personale domestico, tramite il datore di lavoro, fornire la prova che sono soddisfatte le condizioni necessarie per l'esenzione dalle disposizioni svizzere di sicurezza sociale. Ciò vale anche per il personale domestico impiegato da funzionari internazionali ai sensi del N. 3055 segg.
- I familiari e i partner registrati sono esonerati
  dall'AVS/AI/IPG solo nel caso in cui non esercitano alcuna
  attività lucrativa (v. N. 3018 e 3019). L'esenzione decade
  non appena conseguono un reddito personale da attività
  professionale o commerciale.

- Le casse di compensazione sono tenute a sottoporre all'UFAS i casi per i quali sussistono dubbi sulla validità della carta di legittimazione o sull'esistenza di immunità e privilegi in conformità al diritto internazionale.
- L'esenzione dall'assicurazione è completa e vale anche per eventuali attività accessorie. Se tuttavia persone che beneficiano di immunità e privilegi e dispongono di una carta di legittimazione del DFAE impiegano personale nel quadro delle loro attività accessorie, sono tenute a versare i contributi alle assicurazioni sociali.

# 3.4.1.2 Rappresentanze di Stati dell'UE e dell'AELS in Svizzera

- I cittadini dell'UE/AELS membri della rappresentanza diplomatica o consolare del loro Paese d'origine non sono assicurati in Svizzera. In qualità di funzionari, sono soggetti alla legislazione dello Stato cui fa capo l'amministrazione da cui dipendono (art. 11 par. 3 lett. b reg. 883/2004; v. N. 3017.1).
- 3026.1 soppresso 1/16
- Le missioni diplomatiche e i posti consolari degli Stati dell'UE/AELS in Svizzera sono tenuti a versare i contributi alle casse di compensazione competenti per le persone (di regola impiegati locali) assicurate all'AVS/AI/IPG e AD (art. 21 par. 1 reg. 987/2009).
- I rappresentanti diplomatici dell'UE in Svizzera (Delegazione UE) possono scegliere fra l'applicazione della legislazione svizzera, quella dell'ultimo Stato in cui sono stati assicurati e quella dello Stato di cui sono cittadini (art. 15 reg. 883/2004).
- I familiari non domiciliati e senza attività lucrativa non sono in genere assicurati all'AVS/AI/IPG.

- I cittadini dei seguenti Stati dell'UE impiegati al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare del Liechtenstein, dell'Islanda e della Norvegia (Stati dell'AELS) che non possono assicurarsi né nello Stato dell'AELS in questione né nel proprio Paese d'origine sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD:
  - Bulgaria
  - Cipro
  - Danimarca
  - Irlanda
  - Repubblica ceca
  - Slovacchia
  - Slovenia.
- 3030.1 I cittadini del Liechtenstein impiegati al servizio di una mis-1/16 sione diplomatica o di un posto consolare dell'UE che non possono assicurarsi né nello Stato dell'UE in questione né nel Liechtenstein sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD.
- 3030.2 I cittadini della Macedonia del Nord e delle Filippine impie-1/17 gati al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare dell'UE/AELS che non possono assicurarsi né nello Stato dell'UE/AELS in questione né nel proprio Paese d'origine sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD.
- 3030.3 I coniugi, i partner registrati e i figli delle persone di cui ai
   1/16 N. 3030, 3030.1 e 3030.2 che dimorano con queste in
   Svizzera sono tenuti ad assicurarsi, a meno che non lo siano già in virtù delle disposizioni della LAVS.
- Le persone impiegate in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno degli Stati di seguito elencati (impiegati locali) sono assicurate all'AVS/AI/IPG e AD. Entro tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa possono chiedere di essere assicurate nell'altro Stato. Questa disposizione si applica alle missioni diplomatiche e ai posti consolari di:
  - Bulgaria
  - Cipro
  - Danimarca
  - Irlanda

- Liechtenstein
- Portogallo
- Repubblica ceca
- Slovacchia
- Slovenia
- Ungheria.
- 3032 soppresso 1/16

## 3.4.1.3 Rappresentanze di Stati contraenti in Svizzera

- I cittadini di Stati contraenti impiegati al servizio di missioni diplomatiche o posti consolari del loro Paese d'origine in Svizzera non sono assicurati e restano soggetti alla legislazione dello Stato d'invio. L'esenzione vale anche per i familiari che li accompagnano, a meno che non esercitino un'attività lucrativa in Svizzera.
- Le persone impiegate in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno degli Stati di seguito elencati (impiegati locali) sono assicurate all'AVS/AI/IPG e AD. Entro tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa (sei mesi per Cile, Filippine e Turchia) possono chiedere di essere assicurate nell'altro Stato. Questa disposizione vale per le missioni diplomatiche e i posti consolari di:
  - Brasile
  - Bulgaria
  - Cile (solo cittadini cileni)
  - Croazia
  - Filippine
  - Kosovo
  - Liechtenstein
  - Macedonia del Nord
  - Montenegro
  - Serbia
  - Turchia (solo cittadini turchi)
  - Uruguay.

Lo stesso vale per le missioni diplomatiche e i posti consolari del Canada, ma solo per il personale tecnico e amministrativo domiciliato in Svizzera o in possesso della cittadinanza svizzera. In tal caso il termine è di sei mesi. Per quanto riguarda gli obblighi della missione o del posto consolare in quanto datore di lavoro, si rimanda alle DRC.

Il N. 3034 si applica per analogia anche al personale domestico (Cile, Kosovo e Turchia: solo cittadini cileni e turchi; altri Stati: anche cittadini di Stati terzi) al servizio di membri delle missioni diplomatiche o dei posti consolari dei sequenti Stati:

- Brasile
- Bulgaria
- Cile
- Croazia
- Filippine
- Kosovo
- Liechtenstein
- Macedonia del Nord
- Montenegro
- Turchia
- Uruguay.

# 3036 soppresso 1/16

Le persone che intendono avvalersi del diritto di opzione di cui al N. 3034 presentano una richiesta all'autorità estera competente. Questa rilascia un certificato che attesta l'assoggettamento all'assicurazione dello Stato in questione.

Le convenzioni con gli Stati di seguito elencati prevedono che le loro rappresentanze in Svizzera versino i contributi del datore di lavoro per il personale soggetto all'assicurazione in Svizzera:

- Brasile
- Bulgaria
- Croazia
- Filippine
- Kosovo

- Liechtenstein
- Macedonia del Nord
- Montenegro
- Serbia
- Uruguay.

Sono tenuti a versare i contributi del datore di lavoro anche i membri delle rappresentanze che impiegano personale domestico assicurato all'AVS/AI.

# 3.4.1.4 Rappresentanze di Stati non contraenti in Svizzera

I cittadini degli Stati di seguito elencati sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD se sono impiegati in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato non contraente e non sono assicurati né nello Stato non contraente né nel loro Paese d'origine:

- Brasile
- Bulgaria
- Cipro
- Croazia
- Danimarca
- Filippine
- Irlanda
- Kosovo
- Liechtenstein
- Macedonia del Nord
- Montenegro
- Repubblica ceca
- Serbia
- Slovacchia
- Slovenia.

I coniugi, i partner registrati e i figli di queste persone che dimorano con loro in Svizzera sono tenuti ad assicurarsi, a meno non lo siano già in virtù delle disposizioni della LAVS.

## 3.4.2 Personale di rappresentanze svizzere all'estero

## 3.4.2.1 Principio

- 3040 Salvo disposizioni contrarie dell'Accordo con l'UE, della
  1/16 Convenzione AELS o di una convenzione di sicurezza sociale, i cittadini svizzeri sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD
  (art. 1a cpv. 1 lett. c n. 1 LAVS) se esercitano un'attività lucrativa per una missione diplomatica, un posto consolare,
  una missione permanente, una rappresentanza permanente o un'altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative della Svizzera (ai sensi dell'art. 2 OSOsp).
- In linea di principio, i familiari che accompagnano all'estero le persone di cui al N. 3040 non sono assicurati all'AVS. L'assoggettamento all'AVS non è desumibile dal fatto che, secondo le Convenzioni di Vienna, i componenti del nucleo familiare non sono sottoposti alle disposizioni di sicurezza sociale in vigore nello Stato di domicilio<sup>29</sup>.
- 3040.2 I coniugi e i partner registrati senza attività lucrativa possono tuttavia aderire all'assicurazione obbligatoria (v. N. 4061 segg.) o all'assicurazione AVS/AI facoltativa. I figli di tali assicurati possono invece affiliarsi unicamente all'assicurazione AVS/AI facoltativa, purché soddisfino le condizioni necessarie a tal fine (v. DAF).
- Ciò vale anche per chi lavora fuori dalla Svizzera per una delle unità dell'Amministrazione federale elencate nell'allegato 1 all'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.
- I dipendenti dell'Amministrazione federale impiegati in un'organizzazione internazionale (Ordinanza del DFAE dell'8 marzo 2002 sulle prestazioni accordate agli impiegati dell'Amministrazione federale in vista della loro assunzione da parte di organizzazioni internazionali) non fanno più parte del personale della Confederazione svizzera.

<sup>29</sup> 25 maggio 2010 9C\_917/2009 DTF 136 V 161

### 3.4.2.2 Rappresentanze in Stati dell'UE e dell'AELS

- Secondo l'Accordo con l'UE e la Convenzione AELS, i dipendenti pubblici e le persone ad essi assimilate restano assicurati nello Stato cui fa capo l'amministrazione da cui dipendono, anche se esercitano l'attività lucrativa in un altro Stato (art. 11 par. 3 lett. b reg. 883/2004).
- I cittadini svizzeri e quelli dell'UE che lavorano in uno Stato dell'UE al servizio di un datore di lavoro di diritto pubblico federale, cantonale o comunale restano assicurati all'AVS/AI/ IPG e AD per tutta la durata dell'impiego.
- I cittadini di Stati terzi, compresi quelli dell'AELS, distaccati in uno Stato dell'UE da un datore di lavoro di diritto pubblico svizzero, nonché i cittadini dell'UE distaccati in uno Stato dell'AELS, restano sottoposti all'AVS/AI/IPG e AD se esercitano la loro attività in uno dei seguenti Stati:
  - Belgio
  - Bulgaria
  - Cipro
  - Danimarca
  - Finlandia
  - Francia
  - Irlanda
  - Italia
  - Liechtenstein
  - Norvegia
  - Paesi Bassi
  - Repubblica ceca
  - Slovacchia
  - Slovenia
  - Ungheria.
- 3046 soppresso 1/16

## 3.4.2.3 Rappresentanze in Stati contraenti

- I cittadini svizzeri che lavorano in uno Stato contraente quali membri di una missione diplomatica o di un posto consolare della Svizzera sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD (v. convenzione di sicurezza sociale).
- Le persone impiegate negli Stati di seguito elencati (Brasile, Cile, Kosovo, Montenegro, Serbia e Turchia: cittadini
  svizzeri o dell'altro Stato contraente; altri Stati: cittadini di
  qualsiasi nazionalità) al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare della Svizzera (impiegati locali)
  non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD. Entro tre mesi
  dall'inizio dell'attività lucrativa (sei mesi per Cile, Filippine e
  Turchia) possono tuttavia chiedere di essere assicurati
  all'AVS/AI/IPG e AD. Questa disposizione vale per le missioni diplomatiche e i posti consolari della Svizzera in:
  - Brasile
  - Bulgaria
  - Cile (solo cittadini svizzeri)
  - Croazia
  - Filippine
  - Kosovo
  - Liechtenstein
  - Macedonia del Nord
  - Montenegro
  - Serbia
  - Turchia (solo cittadini svizzeri)
  - Uruguay.
- La regolamentazione di cui al N. 3048 vale anche per il personale domestico (Brasile, Cile, Kosovo e Turchia: cittadini svizzeri; altri Stati: cittadini svizzeri e di Stati terzi) al servizio di membri di missioni diplomatiche o posti consolari nei seguenti Stati:
  - Brasile
  - Bulgaria
  - Cile
  - Croazia
  - Filippine
  - Kosovo

- Liechtenstein
- Macedonia del Nord
- Montenegro
- Turchia
- Uruguay.
- 3049.1 Le convenzioni concluse con gli Stati di seguito elencati 1/20 prevedono che la rappresentanza svizzera versi i contributi alle assicurazioni sociali nel rispettivo Stato:
  - Brasile
  - Bulgaria
  - Croazia
  - Filippine
  - Liechtenstein
  - Kosovo
  - Macedonia del Nord
  - Montenegro
  - Serbia
  - Uruguay.

Sono tenuti a versare i contributi del datore di lavoro anche i membri di rappresentanze che impiegano personale domestico assicurato all'AVS/AI.

- I cittadini svizzeri distaccati nelle rappresentanze svizzere in Bosnia ed Erzegovina quale personale tecnico o amministrativo o quale personale domestico sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD; per il personale domestico ciò vale tuttavia solo se gli interessati non sono domiciliati nello Stato di domicilio.
- Le persone che intendono avvalersi del diritto di opzione di cui al N. 3048 presentano una richiesta alla Cassa federale di compensazione. Questa rilascia un certificato che attesta l'assoggettamento all'AVS/AI/IPG e AD.
- 3051.1 Sono inoltre assicurati all'AVS/AI/IPG i familiari senza atti1/20 vità lucrativa delle persone dei servizi diplomatici o consolari assicurate obbligatoriamente che lavorano in Australia,
  Austria\*, Brasile, Bulgaria\*, Cile, Cina, Cipro\*, Corea del
  Sud, Croazia\*, Danimarca\*, Filippine, Giappone, Irlanda\*,
  Kosovo, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Montenegro,

Portogallo\*, Repubblica ceca\*, Serbia, Slovacchia\*, Slovenia\*, Ungheria\* o Uruguay (\*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS).

## 3.4.2.4 Rappresentanze in Stati non contraenti

- I cittadini svizzeri al servizio della Confederazione sono assicurati obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG e AD se esercitano un'attività lucrativa in uno Stato non contraente (art. 1a cpv. 1 lett. c LAVS)<sup>30</sup>.
- Ciò vale anche per i cittadini di Bosnia ed Erzegovina (solo 1/19 AVS/AI; v. art. 2 della Convenzione). In linea di principio, i cittadini dell'UE e dell'AELS non sono assicurati. In caso di dubbi, l'UFAS fornisce le informazioni necessarie.
- 3054 Sono al servizio della Confederazione e assicurati obbligatoriamente (v. N. 3052) in particolare i cittadini svizzeri e quelli stranieri citati al N. 3053, impiegati in uno Stato non contraente:
  - da missioni diplomatiche, posti consolari, missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative della Svizzera;
  - dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC).
- 3054.1 I dipendenti locali reclutati sul posto per la Confederazione, che risiedono stabilmente nello Stato non contraente e sono pertanto assoggettati al sistema di sicurezza sociale del luogo, non sono considerati come lavoratori al servizio della Confederazione e non sono dunque assicurati in Svizzera (v. art. 37 par. 2 e 38 par. 2 in combinato disposto con l'art. 33 CVRD e art. 71 par. 2 CVRC).

<sup>30</sup> 23 dicembre **RCC** 1986 1987 pag. 208 DTF 112 337 29 aprile 1992 VSI 1993 DTF 118 65 pag. 14

DFI UFAS | Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) Valide dal 1° gennaio 2009 | Stato: 1° gennaio 2019 | 318.102.01 i

#### 3.5 Funzionari internazionali

Le disposizioni di cui ai N. 3056 segg. si applicano alle seguenti organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera ha concluso un accordo di sede:

- Agenzia di cooperazione e d'informazione per il commercio internazionale (ACICI), Ginevra;
- Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH), Ginevra;
- Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra;
- Banca dei regolamenti internazionali (BRI), Basilea;
- Centro consultivo sul diritto dell'OMC, Ginevra;
- Centro Sud, Ginevra;
- Corte di conciliazione e d'arbitrato nel quadro dell'OSCE (COUR OSCE), Ginevra;
- Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM), Ginevra;
- Fonds mondial pour l'Engagement de la Communauté et la Résilience (GCERF), Ginevra;
- GAVI Alliance, Ginevra;
- Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), Ginevra;
- Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), Ginevra;
- Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), Berna;
- Organizzazione internazionale della protezione civile (OIPC), Ginevra;
- Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra;
- Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), Ginevra;
- Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), Ginevra;
- Organizzazione mondiale del commercio (OMC), Ginevra;
- Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OM-PI), Ginevra;
- Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ginevra;
- Segreteria del Trattato sul commercio delle armi (Segreteria ATT), Ginevra;

- Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), Ginevra;
- Ufficio internazionale di educazione / Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (BIE/UNESCO), Ginevra;
- Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), Ginevra;
- Unione interparlamentare (UIP), Ginevra;
- Unione postale universale (UPU), Berna.

## 3.5.1 Funzionari internazionali con cittadinanza svizzera

- I funzionari internazionali con cittadinanza svizzera non sono più assicurati all'AVS/AI/IPG e AD dal momento dell'affiliazione al sistema previdenziale dell'organizzazione internazionale (v. l'accordo di sede concluso con la rispettiva organizzazione internazionale).
- Non devono versare contributi sul reddito conseguito lavorando presso l'organizzazione.
- I funzionari internazionali con cittadinanza svizzera possono aderire su base volontaria all'AVS/AI/IPG/AD o anche solamente all'AD (v. lo scambio di lettere con le rispettive organizzazioni internazionali, art. 1a cpv. 4 lett. b LAVS).
- I funzionari internazionali con cittadinanza svizzera che intendono aderire all'AVS/AI/IPG/AD o solo all'AD presentano una richiesta di adesione alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio (o alla Cassa di compensazione delle banche svizzere per il personale della BRI). Alla richiesta va allegata un'attestazione dell'istituto di previdenza dell'organizzazione internazionale, che riporti la data da cui decorre l'affiliazione obbligatoria del funzionario, nonché un certificato di salario.
- 3060 La richiesta di adesione va presentata entro tre mesi dall'affiliazione all'istituto di previdenza dell'organizzazione

internazionale. La mancata osservanza del termine comporta la perdita del diritto di adesione all'AVS/AI/IPG/AD o all'AD.

- L'adesione è effettiva dal primo giorno di affiliazione all'istituto di previdenza dell'organizzazione internazionale.
- I funzionari internazionali con cittadinanza svizzera che aderiscono su base volontaria all'assicurazione pagano i contributi sulla base del salario versato loro dall'organizzazione e del tasso previsto per i salariati il cui datore di lavoro non deve pagare i contributi. Sono applicabili le disposizioni dell'AVS/AI/IPG/AD o dell'AD.
- 3063 Gli assicurati possono recedere in qualsiasi momento dalla totalità delle coperture assicurative scelte. Chi ha aderito all'AVS/AI/IPG/AD può anche recedere solamente dall'AVS/AI/IPG e continuare l'AD.
- La richiesta di recesso va presentata alla cassa di compensazione competente. Il recesso prende effetto il mese successivo a quello in cui la richiesta è stata presentata. A partire da quel momento, il funzionario non è più assicurato fino al termine dell'attività presso l'organizzazione internazionale.
- Se, nonostante una prima diffida, l'assicurato non adempie i suoi obblighi, la cassa di compensazione gli intima una seconda diffida e gli impartisce un termine supplementare di 30 giorni comminandogli l'esclusione. Se il termine trascorre infruttuoso, l'assicurato è escluso dall'assicurazione.
- 3066 L'esclusione prende effetto retroattivamente il primo giorno successivo al trimestre per il quale sono stati versati i contributi.
- Dal momento in cui viene escluso, il funzionario non è più assicurato fino al termine dell'attività presso l'organizzazione internazionale.

  Non appena cessa l'attività presso l'organizzazione, torna a essere sottoposto obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG e –

qualora si tratti di un lavoratore dipendente – all'AD, se mantiene il domicilio in Svizzera o continua a esercitarvi un'attività lucrativa.

### 3.5.2 Funzionari internazionali con cittadinanza straniera

- I funzionari internazionali con cittadinanza straniera non sono assicurati all'AVS/AI/IPG/AD e non possono aderirvi su base facoltativa<sup>31</sup>.
- I funzionari internazionali con cittadinanza straniera non
   devono versare contributi sul reddito conseguito lavorando presso l'organizzazione.
- 3070 soppresso 1/10

# 3.5.3 Coniugi o partner registrati senza attività lucrativa di funzionari internazionali

In virtù degli scambi di lettere con le diverse organizzazioni internazionali, i funzionari *svizzeri* sono affiliati in linea di principio al sistema previdenziale dell'organizzazione internazionale e non sono quindi assicurati all'AVS/AI/IPG/AD. Di regola nemmeno i coniugi o i partner registrati senza attività lucrativa (di nazionalità svizzera o estera) sono assicurati all'AVS/AI/IPG.

Queste persone hanno tuttavia la facoltà di aderirvi su base volontaria se soddisfano le seguenti condizioni:

- non esercitano (più) un'attività lucrativa;
- sono domiciliati in Svizzera.

In applicazione di quanto stabilito negli scambi di lettere menzionati al N. 3071, i coniugi o i partner registrati di funzionari *esteri* (non assicurati all'AVS in virtù dell'<u>art. 1a</u>

<sup>31</sup> 15 marzo 2007 C 297/06 DTF 133 V 233

<u>cpv. 2 lett. a LAVS</u>) possono aderire all'assicurazione su base volontaria se soddisfano le seguenti condizioni:

- non beneficiano essi stessi di immunità e privilegi diplomatici (non dispongono di una carta di legittimazione del DFAE, ma ad esempio di un permesso B o C);
- non esercitano (più) un'attività lucrativa;
- sono domiciliati in Svizzera.
- La richiesta di adesione va presentata alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio, allegando un'attestazione dell'istituto di previdenza dell'organizzazione internazionale, che riporti la data da cui decorre l'affiliazione obbligatoria del funzionario, nonché una dichiarazione di salario.
- La richiesta deve essere presentata entro tre mesi dall'affiliazione del funzionario al sistema previdenziale dell'organizzazione o entro tre mesi dalla cessazione dell'attività lucrativa. La mancata osservanza del termine comporta la perdita del diritto di adesione all'AVS/AI/IPG.
- L'adesione è effettiva dal primo giorno di affiliazione del funzionario all'istituto di previdenza dell'organizzazione internazionale o dal primo giorno della cessazione dell'attività lucrativa del coniuge o del partner registrato.
- 3076 Il coniuge o il partner registrato assicurato volontariamente versa contributi calcolati sulla metà del reddito del funzionario, che in questo caso è considerato reddito in forma di rendita. La sostanza non viene presa in considerazione. Sono applicabili le disposizioni dell'AVS/AI/IPG.
- I coniugi o i partner registrati possono recedere dall'assicurazione in qualsiasi momento.
- La richiesta di recesso va presentata alla cassa di compensazione competente. Il recesso prende effetto il mese successivo a quello in cui la richiesta è stata presentata. A partire da quel momento, il coniuge o il partner registrato senza attività lucrativa non è più assicurato fino al termine

dell'attività lucrativa del funzionario presso l'organizzazione internazionale.

- 3079 Se, nonostante una prima diffida, l'assicurato non adempie i suoi obblighi, la cassa di compensazione gli intima una seconda diffida e gli impartisce un termine supplementare di 30 giorni comminandogli l'esclusione. Se il termine trascorre infruttuoso, l'assicurato è escluso dall'assicurazione.
- 3080 L'esclusione prende effetto retroattivamente il primo giorno successivo al trimestre per il quale sono stati versati i contributi.

Dal momento in cui viene escluso, il coniuge o il partner registrato non è più assicurato fino al termine dell'attività lucrativa del funzionario presso l'organizzazione internazionale.

# 3.6 Personale di organizzazioni che beneficiano di un accordo di natura fiscale

I cittadini svizzeri che lavorano per l'Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA) e la Società internazionale di telecomunicazioni aeronautiche (SITA) sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD. Il personale straniero è invece
esentato dell'AVS/AI/IPG e AD in virtù dei relativi accordi fiscali (art. 5<sup>bis</sup> IATA; art. 7 SITA).

## 3.7 Dirigenti di un'azienda con sede in Svizzera

## 3.7.1 Principio

In linea di principio, la conduzione di un'azienda con sede in Svizzera è considerata un'attività lucrativa esercitata in Svizzera a prescindere dal fatto che sia svolta in Svizzera o in misura significativa all'estero<sup>32</sup>. Si considera quindi per

<sup>32</sup> 31	agosto	1971	RCC	1972	pag. 130	_
9	ottobre	1974	RCC	1975	pag. 254	_
31	gennaio	1975	RCC	1975	pag. 377	_
27	novembre	1980	RCC	1981	pag. 490	_

principio che una persona domiciliata all'estero, ma che è ad esempio membro del consiglio di amministrazione, direttore o titolare di un'altra funzione direttiva presso una persona giuridica con sede in Svizzera, svolga un'attività lucrativa in Svizzera a prescindere dal fatto che eserciti effettivamente o meno i poteri derivanti da tale funzione (per le eccezioni v. N. 3088 segg.)<sup>33</sup>.

- In linea di principio, la forma giuridica dell'azienda (ditta individuale, società di persone o persona giuridica) non è rilevante<sup>34</sup>.
- Nel caso delle persone giuridiche, la funzione direttiva di una persona risulta ad esempio dalla sua posizione nell'organigramma (v. N. 8005 segg. DRC e N. 2051 DSD)<sup>35</sup>.
- 3085 Si considera che un'attività lucrativa sia svolta in Svizzera 1/15 anche quando gli onorari non sono versati direttamente alla persona interessata, ma sono trasferiti a una società estera. Si considera che una persona eserciti un'attività lucrativa in Svizzera anche se non viene versato alcun compenso né a lei né alla società estera.
- In linea di principio si considera che la persona che soddi-1/15 sfa le condizioni summenzionate eserciti un'attività lucrativa in Svizzera anche se la persona giuridica non dispone né di locali né di personale proprio in Svizzera (cosiddetta «società di domicilio»; per le eccezioni v. N. 2021.2)<sup>36</sup>.

				_						
	31	maggio	1985	RCC	1985	pag. 539	_			
	11	febbraio	1993	VSI	1993	pag. 103	DTF	119	V	65
33	9	ottobre	1974	RCC	1975	pag. 254	_			
	31	gennaio	1975	RCC	1975	pag. 377	_			
	27	novembre	1980	RCC	1981	pag. 490	_			
	21	giugno	1982	RCC	1983	pag. 186	_			
34	9	ottobre	1974	RCC	1975	pag. 254	_			
	27	novembre	1980	RCC	1981	pag. 490	_			
	21	giugno	1982	RCC	1983	pag. 186	_			
35	31	agosto	1971	RCC	1972	pag. 130	_			
	9	ottobre	1974	RCC	1975	pag. 254	_			
	21	giugno	1982	RCC	1983	pag. 186	_			
	1°	ottobre	1991	RCC	1991	pag. 517	_			
36	3	novembre	1972	RCC	1973	pag. 337	_			

In linea di principio si considera che i soci di società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita ecc.) con sede in Svizzera esercitino un'attività lucrativa in Svizzera a prescindere dal loro domicilio e dal fatto che forniscano o meno una prestazione lavorativa personale nella società<sup>37</sup>.

#### 3.7.2 Eccezioni

Le persone che dirigono un'azienda svizzera, ma che di1/16 morano in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA non sono sottoposte
all'AVS/AI/IPG (v. N. 2079) se lo Stato di domicilio qualifica
l'attività in questione come attività indipendente. In tal caso
queste persone sottostanno alla legislazione dello Stato di
domicilio.

In una situazione transfrontaliera Svizzera/UE (ad es. attività lucrativa svolta contemporaneamente in uno Stato
dell'UE e in Svizzera), i cittadini svizzeri e quelli dell'UE
che dirigono un'azienda con sede in Svizzera non sono necessariamente sottoposti all'AVS. Il loro assoggettamento
si determina secondo le disposizioni dell'Accordo con l'UE
(v. N. 2009 segg.). Per determinare la normativa applicabile per l'assoggettamento assicurativo occorre considerare che la conduzione di un'azienda in Svizzera non è
un'attività marginale ai sensi dell'art. 14 par. 5<sup>bis</sup>
reg. 987/2009, in quanto per sua natura non è irrilevante
(v. N. 2016.1). In seno all'AELS si applicano le stesse regole.

**RCC** 1973 pag. 21 1991 1° ottobre **RCC** 1991 pag. 517 febbraio 1993 VSI 1993 pag. 103 DTF 119 65 11 31 maggio 1985 **RCC** 1985 pag. 539 25 aprile 1986 **RCC** 1986 pag. 483

DFI UFAS | Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) Valide dal 1° gennaio 2009 | Stato: 1° gennaio 2019 | 318.102.01 i

#### 3.8 Aziende transfrontaliere

#### 3.8.1 Accordo con l'UE e Convenzione AELS

3090 I cittadini svizzeri e quelli dell'UE che lavorano come dipen-1/16 denti o indipendenti in un'azienda che ha sede in Svizzera, ma che è attraversata dalla frontiera tra la Svizzera e uno Stato limitrofo, sono assicurati all'AVS/AI/IPG(/AD) anche per l'attività esercitata nella parte di azienda che si trova fuori dal territorio svizzero, a meno che non siano domiciliati nello Stato limitrofo e vi esercitino una parte sostanziale dell'attività lucrativa (art. 13 par. 1 lett. a e art. 13 par. 2 lett. a reg. 883/2004). In tal caso sono soggetti alla legislazione dello Stato limitrofo. La stessa regola vale per i cittadini di uno Stato dell'AELS che lavorano come dipendenti o indipendenti in un'azienda che ha sede in Svizzera, ma che è attraversata dalla frontiera tra la Svizzera e il Liechtenstein.

#### 3.8.2 Convenzioni di sicurezza sociale

- Il N. 3090 si applica anche ai dipendenti che non hanno né la cittadinanza svizzera né quella di un Paese dell'UE e lavorano in un'azienda attraversata dalla frontiera con la Germania, la Francia, l'Italia o l'Austria. Lo stesso vale per i dipendenti che non sono cittadini di uno Stato dell'AELS e lavorano in un'azienda attraversata dalla frontiera con il Liechtenstein.
- Nel caso dei lavoratori indipendenti che non hanno né la cittadinanza svizzera né quella di un Paese dell'UE, il N. 3090 vale solo per la Francia.
  - 3.9 Richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione senza permesso di dimora (art. 14 cpv. 2<sup>bis</sup> LAVS)
- 3093 I richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di

dimora che non esercitano un'attività lucrativa sono assicurati all'AVS/AI/IPG dal momento in cui prendono domicilio in Svizzera (v. N. 1024). Per l'obbligo contributivo si rimanda alle DIN, per la riscossione dei contributi alle DRC.

I richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora che esercitano un'attività lucrativa sono assicurati obbligatoriamente in ogni caso, a prescindere dalla durata del soggiorno in Svizzera.

### 3.10 Rifugiati e apolidi

I rifugiati e gli apolidi che dimorano sul territorio dell'UE o dell'AELS sono trattati alla stregua dei cittadini dell'UE o dei cittadini dell'AELS.

## 3.11 Collaboratori di organizzazioni di assistenza e del CICR

(<u>art. 1a cpv. 1 lett. c n. 2 e 3 LAVS</u>; <u>art. 1</u> e <u>art. 1a</u> OAVS)

- I cittadini svizzeri che lavorano al di fuori dell'UE, dell'AELS o di uno Stato contraente al servizio del Comitato internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa o di una delle organizzazioni di assistenza di seguito elencate sono assicurati obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG e AD:
  - Basel Institute on Governance, Basilea;
  - Biovision-Stiftung für ökologische Entwicklung, Zurigo;
  - tutte le organizzazioni membro dell'associazione mantello PANE PER TUTTI, Berna, vedi elenco su www.brotfueralle.ch;
  - Brücke Le Pont, Friburgo;
  - CARITAS, Lucerna;
  - Centre Ecologique Albert Schweizer (CEAS), Neuchâtel;
  - Enfants du Monde, Le Grand-Saconnex;
  - Sacrificio quaresimale, Lucerna;
  - Fondation Hirondelle, Losanna;

- Fondazione Terre des hommes Svizzera, Basilea / Ginevra;
- HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz), Zurigo;
- HELVETAS, Zurigo;
- IAMANEH Suisse, Basilea;
- Interteam, Lucerna;
- Médecins sans frontières Suisse, Ginevra;
- Médecins du Monde Suisse, Neuchâtel;
- Croce Rossa Svizzera, Berna;
- Solidar Suisse, Zurigo;
- SolidarMed; Lucerna;
- Fondazione Villaggio Pestalozzi, Trogen;
- SWISSAID, Berna;
- SWISSCONTACT, Zurigo;
- TERRE DES HOMMES, Losanna;
- tutte le organizzazioni membro dell'associazione mantello UNITE, Berna, vedi elenco su <u>www.unite-ch.org</u>;
- 3069.1 Qualora un'organizzazione di cui al N. 3096 non rientri più nel campo d'applicazione dell'articolo 1a OAVS e il rapporto di lavoro di una persona fino a quel momento assicurata a titolo obbligatorio sulla base di detto articolo continua a essere valido, essa rimane assicurata, ha tuttavia la facoltà di dichiarare di voler recedere dall'assicurazione obbligatoria.
- I N. 3096 e 3096.1 valgono anche per i cittadini di Bosnia
   ed Erzegovina (solo AVS/AI; v. art. 2 della Convenzione).
   In linea di principio, i cittadini dell'UE e quelli dell'AELS non sono assicurati. In caso di dubbi, l'UFAS fornisce le informazioni necessarie.
- Se le organizzazioni di assistenza offrono vitto e alloggio gratuito ai loro dipendenti e ai relativi familiari, vanno applicati gli importi di cui all'art. 11 OAVS (v. DSD).

#### 3.12 Persone senza attività lucrativa

#### 3.12.1 Persone domiciliate in Svizzera

Le persone senza attività lucrativa domiciliate in Svizzera sono assicurate all'AVS/AI/IPG (art.1a cpv. 1 lett. a LAVS). La regola vale anche se il coniuge o il partner registrato è assicurato all'estero (per l'obbligo contributivo v. DIN)<sup>38</sup>. Per la definizione di domicilio si rimanda ai N. 1017 segg.

#### 3100 Fanno eccezione:

- i coniugi e i partner registrati di funzionari internazionali (v. N. 3071 segg.)
- le persone che beneficiano di immunità e privilegi in qualità di coniugi, partner registrati o figli senza attività lucrativa di un membro del personale di una missione diplomatica, permanente o speciale, di un'altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative o di un posto consolare (art. 1b OAVS, N. 3019).
- Secondo l'art. 16 par. 2 reg. 883/2004, i beneficiari di una o più rendite secondo la legislazione di uno o più Stati dell'UE/ AELS, che sono domiciliati in Svizzera e non esercitano un'attività lucrativa, possono chiedere di essere esentati dall'applicazione della legislazione svizzera in materia di assicurazioni sociali. L'autorità competente per il trattamento di queste richieste è l'UFAS.
- Le richieste di esenzione dall'AVS/AI/IPG sono respinte se i contributi versati danno diritto a una rendita dell'AVS, che viene versata oltre a una o più rendite estere<sup>39</sup>.

## 3.12.2 Persone senza attività lucrativa domiciliate all'estero

Le persone senza attività lucrativa domiciliate all'estero non sono assicurate all'AVS/Al/IPG ad eccezione di quelle

<sup>38</sup> 3	aprile	2014	9C_593/2013	DTF	140	V	98
<sup>39</sup> 15	marzo	2012	9C 503/2011	DTF	138	V	197

\_

citate ai N. 3104 segg. Se intendono restare affiliate all'AVS devono – per quanto possibile – presentare una richiesta in tal senso all'AVS (v. cap. 4.2 relativo agli studenti senza attività lucrativa domiciliati all'estero) oppure una richiesta di adesione all'AVS obbligatoria (v. cap. 4.4 relativo all'adesione volontaria di persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il coniuge o il partner registrato assicurato) o all'AVS/AI facoltativa (v. cap. 4.5 relativo all'assicurazione facoltativa).

- 1/16 3.12.3 Familiari senza attività lucrativa che accompagnano all'estero una persona assicurata all'AVS
- Sono considerati familiari i coniugi, i partner registrati e i fi-1/16 gli.
- I familiari senza attività lucrativa (*cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE*) che accompagnano in uno *Stato dell'UE* una persona rimasta affiliata in Svizzera durante l'attività all'estero (v. disposizioni sui distacchi, sull'attività diplomatica, disposizioni speciali) non sono assicurati all'AVS/AI/IPG. Queste persone possono aderire all'assicurazione a determinate condizioni (v. N. 4061 segg.).
- I familiari senza attività lucrativa (cittadini svizzeri o di uno Stato dell'AELS) che accompagnano in uno Stato dell'AELS una persona rimasta affiliata in Svizzera durante l'attività all'estero (v. disposizioni sui distacchi, sull'attività diplomatica, disposizioni speciali) restano assicurati all'AVS/Al/IPG in virtù della Convenzione AELS.
- 3104.3 I familiari senza attività lucrativa (cittadini svizzeri o dello Stato contraente in questione) che accompagnano nello Stato contraente una persona rimasta affiliata in Svizzera durante l'attività all'estero (v. disposizioni sui distacchi, sull'attività diplomatica, disposizioni speciali) restano assicurati all'AVS/AI/IPG. La coassicurazione non è possibile per i familiari che accompagnano una persona in uno dei seguenti Stati:
  - Bosnia ed Erzegovina

- Israele
- San Marino
- Turchia.

Queste persone possono aderire all'assicurazione a determinate condizioni (v. N. 4061 segg.).

I familiari senza attività lucrativa che accompagnano in uno degli Stati di seguito elencati una persona rimasta affiliata in Svizzera durante l'attività all'estero (v. disposizioni sui distacchi, sull'attività diplomatica, disposizioni speciali) restano assicurati all'AVS/AI/IPG a prescindere dalla loro cittadinanza:

Australia	art. 8 lett. b par. 3	Irlanda*	<u>art. 10</u>
Austria*	<u>art. 11</u>	Kosovo	<u>art. 13</u>
Brasile	<u>art. 13</u>	Liechtenstein	<u>art. 8<b>a</b></u>
Bulgaria*	<u>art. 11</u>	Macedonia del Nord	<u>art. 11</u>
Canada/ Québec	prot. finale n. 5 prot. finale n. 5	Montenegro	<u>art. 10</u>
Cile	<u>art. 10</u>	Norvegia*	<u>art. 8 par. 1</u> <u>lett. a</u>
Cina	<u>art. 8</u>	Portogallo*	art. 7a
Cipro*	<u>art. 11</u>	Repubblica Ceca*	art. 11
Corea del Sud	<u>art. 11</u>	Serbia	<u>art. 10</u>
Croazia*	<u>art. 11</u>	Slovacchia*	<u>art. 11</u>
Danimarca*	<u>art. 11a</u>	Slovenia*	<u>art. 11</u>
Filippine	<u>art. 13</u>	Ungheria*	<u>art. 10</u>
Giappone	<u>art. 11 par. 2</u>	Uruguay	<u>art. 10</u>
India	<u>art. 11</u>	USA	<u>art. 11</u>

Per i cittadini svizzeri e per quelli dell'UE/AELS ha la precedenza l'Accordo con l'UE o la Convenzione AELS. A queste persone non sono quindi applicabili le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale contrassegnate da un asterisco.

- 3104.5 Per la continuazione dell'assicurazione, i coniugi o i partner registrati senza attività lucrativa devono annunciarsi alla cassa di compensazione del coniuge o del partner registrato che svolge l'attività lucrativa.
- Nel conto individuale va registrato il periodo di contribuzione (mesi e anno) e un reddito pari a zero con l'aggiunta
  del codice D per tutti gli anni in cui è comprovabile l'adempimento delle condizioni per la continuazione dell'assicurazione (v. <u>Directives techniques pour l'échange informatisé</u>
  des données avec la <u>Centrale (DT)</u>, 2ª parte, cap. 2.2 «Enregistrements de données», campo 26). A titolo di spiegazione del codice D, sugli estratti del CI va aggiunta l'indicazione «Coniuge all'estero senza attività lucrativa». Al riguardo si vedano le D CA/CI (all. 5).
- Per i dettagli sulle disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale che disciplinano la coassicurazione dei familiari, si rinvia direttamente ai capitoli relativi al distacco (v. N. 2076.1 segg.) e al diritto applicabile a determinate categorie speciali.
- 1/14 3.13 Dipendenti pubblici
- 1/14 **3.13.1 Disposizioni generali**
- L'assoggettamento dei dipendenti pubblici all'AVS/AI/IPG e all'AD può risultare dall'Accordo con l'UE, dalla Convenzione AELS, da una convenzione di sicurezza sociale oppure dalla LAVS.
- In Svizzera sono considerati dipendenti pubblici le persone che lavorano per un datore di lavoro di diritto pubblico a livello federale, cantonale o comunale.
- Per la qualifica di dipendente pubblico sono rilevanti in particolare il finanziamento del salario mediante fondi pubblici e il disciplinamento del rapporto di lavoro nel quadro di un contratto di diritto pubblico. La durata del rapporto di lavoro

è irrilevante. Queste persone lavorano di regola «nel servizio pubblico» svolgendo mansioni pubbliche e rappresentando in modo percepibile verso l'esterno l'unità amministrativa cui appartengono.

- 3109 Il distacco di persone nel servizio pubblico non è soggetto a restrizioni temporali.
- Per l'assoggettamento del personale che beneficia di im-1/14 munità e privilegi diplomatici e dei funzionari internazionali si vedano i capitoli 3.4 e 3.5.
- 1/16 3.13.2 Accordo con l'UE e Convenzione AELS
  - Concetto di dipendente pubblico
- Ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 il concetto di «dipendente pubblico» o persona ad esso assimilata viene determinato secondo il diritto nazionale dello Stato sul cui territorio si trova l'unità amministrativa da cui egli dipende (v. N. 3107 segg.).
  - Assoggettamento dei dipendenti pubblici
- I dipendenti pubblici e le persone a essi assimilate sono soggetti alla legislazione dello Stato (UE/AELS o Svizzera) al quale appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono (art. 11 par. 3 lett. b reg. 883/2004).
  - Lavoro pubblico e altre attività svolte in un altro Stato membro
- I dipendenti pubblici (cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE) che oltre al lavoro da dipendenti pubblici svolgono abitualmente una o più attività lucrative dipendenti o indipendenti in uno Stato dell'UE sono soggetti all'AVS/AI/IPG per l'intero reddito (art. 13 par. 4 reg. 883/2004). Le persone che oltre al lavoro da dipendenti pubblici di uno Stato dell'UE svolgono una o più attività lucrative in Svizzera non

sono soggette all'AVS/AI/IPG e AD. Le stesse regole si applicano ai dipendenti pubblici cittadini di uno Stato dell'AELS che svolgono un'attività lucrativa in uno Stato dell'AELS.

## - Attività da dipendente pubblico in più Stati membri

I dipendenti pubblici che lavorano nel servizio pubblico in Svizzera e in uno Stato dell'UE sono soggetti all'AVS/AI/IPG e AD per il reddito conseguito con l'attività svolta in Svizzera e alla legislazione dello Stato dell'UE per il reddito conseguito con l'attività in un'unità amministrativa di quello Stato (art. 11 par. 3 lett. b reg. 883/2004). Le stesse regole si applicano ai dipendenti pubblici cittadini di uno Stato dell'AELS che svolgono un'attività lucrativa in uno Stato dell'AELS.

#### 1/14 3.13.3 Convenzioni di sicurezza sociale

#### Cittadini di Stati contraenti

I dipendenti pubblici cittadini di uno Stato contraente e le persone a essi assimilate secondo la legislazione del medesimo che vengono distaccati in un altro Stato contraente, sono soggetti alla legislazione del primo Stato contraente.

#### Cittadini di Stati terzi

- I cittadini di Stati terzi al servizio di un datore di lavoro di diritto pubblico svizzero distaccati in uno Stato membro
  dell'UE/AELS o in uno Stato contraente restano assicurati
  in Svizzera se svolgono la propria attività in uno dei seguenti Stati:
  - Australia
  - Belgio
  - Brasile
  - Bulgaria
  - Cile
  - Cina

- Cipro
- Corea del Sud
- Croazia
- Danimarca
- Filippine
- Finlandia
- Francia
- Giappone
- India
- Irlanda
- Israele
- Italia
- Kosovo
- Liechtenstein
- Macedonia del Nord
- Montenegro
- Norvegia
- Paesi Bassi
- Repubblica ceca
- San Marino
- Serbia
- Slovacchia
- Slovenia
- Ungheria
- Uruguay
- USA.

## 1/16 – Familiari di persone al servizio di un datore di lavoro di diritto pubblico

- I familiari senza attività lucrativa che accompagnano persone al servizio di un datore di lavoro di diritto pubblico distaccate a tempo indeterminato in uno degli Stati di seguito elencati restano assicurati all'AVS/AI/IPG:
  - Australia
  - Austria\*
  - Brasile
  - Bulgaria\*
  - Cile
  - Cina

- Cipro\*
- Corea del Sud
- Croazia\*
- Danimarca\*
- Filippine
- Giappone
- India
- Irlanda\*
- Kosovo
- Liechtenstein
- Macedonia del Nord
- Montenegro
- Portogallo\*
- Repubblica ceca\*
- Serbia
- Slovacchia\*
- Slovenia\*
- Ungheria\*
- Uruguay
- USA.

(\*: vale solo per i familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE).

#### 1/14 4. Adesione e continuazione dell'assicurazione

- Le persone non affiliate all'assicurazione obbligatoria all'AVS/AI/IPG(/AD) possono aderirvi volontariamente a determinate condizioni.
- 4001.1 Per una persona che svolge un incarico all'estero per un periodo di breve durata e che nel mese in questione esercita un'attività lucrativa anche in Svizzera non è necessario continuare l'assicurazione secondo l'art. 1a cpv. 3 lett. a LAVS. Nel mese in questione si considera che la persona eserciti un'attività lucrativa in Svizzera.

4.1 Continuazione dell'assicurazione per le persone che lavorano all'estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera

(art. 1a cpv. 3 lett. a LAVS; art. 5-5c OAVS)

Le persone di cittadinanza svizzera o straniera che lavorano all'estero per un datore di lavoro in Svizzera possono, a determinate condizioni, rimanere affiliati all'AVS/AI/IPG e AD obbligatoria.

#### 4.1.1 Condizioni

- Attività per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera
- 4003 Per «datore di lavoro con sede in Svizzera» si intendono tutti i datori di lavoro ai sensi dell'art. 12 LAVS.
- Una persona lavora all'estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera quando si trova in rapporto di subordinazione o di dipendenza nei confronti di quest'ultimo ai sensi dell'AVS (v. DSD)<sup>40</sup> ed è da esso retribuita per tale attività.
- Se una persona è retribuita sia in Svizzera che all'estero per la stessa attività, si considera che il datore di lavoro sia in Svizzera soltanto se quest'ultimo si impegna a pagare i contributi per l'intera retribuzione (compreso il salario versato dal datore di lavoro all'estero). Ciò vale anche se l'azienda svizzera e quella estera sono giuridicamente ed economicamente indipendenti l'una dall'altra (ad es. filiale). Esempio: un dipendente riceve 4000 franchi dalla casa madre in Svizzera e 2000 franchi dalla filiale all'estero. Può continuare l'assicurazione soltanto se l'azienda in Svizzera acconsente a pagare i contributi su 6000 franchi.
- 4005.1 Se, in base al calcolo comparativo (v. N. 2033 segg. DIN), una persona è considerata senza attività lucrativa ai sensi

<sup>40</sup> 16 marzo 1979 RCC 1979 pag. 493 -

dell'art. 28<sup>bis</sup> OAVS nonostante eserciti un'attività lucrativa all'estero, non può continuare l'assicurazione obbligatoria all'AVS/AI/IPG e AD. Eventualmente può aderire all'assicurazione facoltativa in qualità di persona senza attività lucrativa (art. 2 OAVS).

## - Periodo assicurativo ininterrotto di cinque anni

- I dipendenti di un datore di lavoro in Svizzera possono continuare l'assicurazione se sono stati assicurati all'AVS/AI per almeno cinque anni consecutivi, a titolo obbligatorio o facoltativo, immediatamente prima
  - dell'inizio dell'attività all'estero
  - del termine del periodo di distacco ammesso da una convenzione internazionale.
- La condizione di un precedente assoggettamento assicurativo è soddisfatta se la persona, in virtù dell'art. 1a cpv. 1, 3
  e 4 LAVS o dell'art. 2 LAVS, dell'Accordo con l'UE, della
  Convenzione AELS, di una convenzione di sicurezza sociale o di un accordo di sede, è stata assicurata ininterrottamente all'AVS/AI per cinque anni interi.
- Una frazione d'anno è considerata un anno intero se la persona è stata assicurata per almeno 11 mesi e un giorno. *Esempio*: una persona lavora nel settore alberghiero e, dopo cinque mesi di attività in Svizzera (1.06–31.10.2013), fa una pausa di tre settimane (1.11–21.11.2013) nel suo Paese di origine. Trascorse le tre settimane, torna in Svizzera e vi lavora per altri sei mesi (22.11.2013–31.5.2014). In tal caso, la persona in questione è considerata assicurata per un anno intero.
- Non è necessario che la persona sia stata soggetta all'obbligo contributivo durante questi anni. Se non lo era per motivi di età (art. 3 cpv. 2 lett. a e d LAVS) o per motivi inerenti al suo stato civile (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LAVS), gli anni in cui era domiciliata in Svizzera sono considerati anni assicurativi.

- 4009 Le persone affiliate all'AVS/Al facoltativa e impiegate all'estero da un datore di lavoro in Svizzera possono aderire volontariamente all'AVS/Al/IPG e AD obbligatoria. In tal caso gli anni di assicurazione facoltativa sono presi in considerazione.
- Nel caso di un incarico in uno Stato che non fa parte dell'UE/AELS, i periodi assicurativi compiuti precedentemente in uno Stato dell'UE/AELS non possono essere considerati ai fini dell'adempimento dell'assoggettamento assicurativo quinquennale.

#### - Consenso del datore di lavoro

- Il datore di lavoro deve impegnarsi a pagare i contributi sull'intero reddito lavorativo conseguito dal dipendente (incluso il salario corrisposto dal datore di lavoro all'estero per la stessa attività).
- 4012 Senza il consenso del datore di lavoro, la richiesta di adesione è irricevibile. Le controversie tra il dipendente e il datore di lavoro sono giudicate dal tribunale civile.

#### 4.1.2 Procedura

- L'AVS/AI/IPG e AD obbligatoria può essere mantenuta previa richiesta scritta o inoltrata tramite ALPS. Per la richiesta scritta si può utilizzare il modulo di <u>richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero (v. all. 17).</u>
- 4014 La richiesta va presentata alla cassa di compensazione del datore di lavoro entro 6 mesi dal giorno in cui il dipendente soddisfa le condizioni per rimanere affiliato all'AVS/AI/IPG e AD.
- 4015 Scaduto questo termine, l'assicurazione non può essere mantenuta.

- 4016 La richiesta deve contenere segnatamente:
  - i dati personali del dipendente;
  - l'ammontare del salario (incluso il salario versato dal datore di lavoro all'estero per la stessa attività);
  - la data dell'inizio o della fine del distacco.
- 4017 Se possibile, la richiesta deve essere corredata di docu1/16 menti giustificativi dai quali risulti il precedente assoggettamento assicurativo. Può trattarsi di:
  - certificati di salario del dipendente;
  - decisioni di contribuzione per persone assicurate in qualità di indipendenti, persone senza attività lucrativa o dipendenti di datori di lavoro non soggetti all'obbligo contributivo;
  - certificati di domicilio o permessi di dimora per persone non soggette all'obbligo contributivo;
  - certificati di periodi assicurativi compiuti in uno Stato dell'UE o dell'AELS in caso di incarichi in Stati facenti parte dell'UE/AELS (v. N. 4010).
- 4018 Basandosi sui documenti giustificativi presentati dal richiedente, sui propri documenti o su quelli di un'altra cassa, la cassa di compensazione competente verifica se le condizioni per continuare l'assicurazione sono soddisfatte.
- 4019 Se la richiesta è respinta (perché depositata in ritardo o perché il richiedente non può dimostrare un periodo assicurativo di cinque anni consecutivi), la cassa di compensazione lo comunica al datore di lavoro con una decisione impugnabile mediante opposizione. Il dipendente riceve una copia della decisione.
- 4020 L'autorità competente a giudicare i ricorsi interposti contro decisioni delle casse di compensazione è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro ha la sede o il domicilio (art. 200 OAVS).
- Se la richiesta è accolta, la cassa di compensazione comunica al datore di lavoro che può pagare i contributi per il dipendente in questione. Una copia della comunicazione è inviata al richiedente.

## 4.1.3 Disposizioni transitorie relative alla 10<sup>a</sup> revisione AVS

- I cittadini svizzeri e i cittadini stranieri ad essi parificati che il 31 dicembre 1996 lavoravano già all'estero per un datore di lavoro in Svizzera ed erano assicurati obbligatoriamente in virtù del previgente art. 1 cpv. 1 lett. c LAVS restano assicurati fino allo scioglimento del rapporto di lavoro. Essi continuano a pagare i contributi ai rami assicurativi ai quali erano precedentemente affiliati (ad es. cittadini francesi all'AVS/AI). Se una parte del salario è corrisposta da datori di lavoro all'estero, il datore di lavoro in Svizzera deve pagare i contributi sull'intero reddito conseguito in Svizzera e all'estero dai suoi dipendenti.
- Tuttavia, se gli interessati (ad eccezione dei cittadini svizzeri al servizio della Confederazione) non vogliono aspettare lo scioglimento del rapporto di lavoro per porre fine all'assicurazione, devono comunicarlo alla cassa di compensazione del loro datore di lavoro. L'uscita dall'AVS/AI/IPG e AD obbligatoria diventa effettiva il primo giorno del mese successivo alla comunicazione.

#### 4.1.4 Contributi

- I contributi sono dovuti dal giorno in cui i dipendenti soddisfano le condizioni secondo i N. 4003 segg.
- Sono applicabili le disposizioni sulla riscossione dei contributi nell'AVS (v. DRC).
- I datori di lavoro in Svizzera devono pagare i contributi sull'intero salario determinante (compresi i salari versati da datori di lavoro all'estero per la stessa attività).
- 4027 Per le spese di viaggio e di rappresentanza si rimanda alle DSD.

#### 4.1.5 Fine dell'assicurazione

#### Recesso

- Di comune accordo e rispettando un termine di 30 giorni, l'assicurato e il datore di lavoro possono recedere dall'assicurazione per la fine di un mese civile.
- Il datore di lavoro deve versare i contributi fino al giorno in cui il recesso diventa effettivo.

#### Cambiamento di datore di lavoro

- In linea di principio l'assicurazione continuata cessa non appena l'assicurato non è più vincolato dal rapporto di lavoro che gli consentiva di continuare l'AVS/AI/IPG e AD.
- Su richiesta, l'assicurazione può essere mantenuta se il nuovo datore di lavoro si trova in Svizzera. Per la nuova richiesta si applicano i N. 4003 segg. Va tenuto conto in particolare del termine indicato al N. 4014.
  - 4.2 Continuazione dell'assicurazione per studenti senza attività lucrativa domiciliati all'estero (art. 1a cpv. 3 lett. b LAVS; art. 5q-5i OAVS)
- 4032 Gli studenti senza attività lucrativa che seguono una formazione all'estero possono, a determinate condizioni, continuare l'assicurazione.

#### 4.2.1 Condizioni

#### Costituzione di domicilio all'estero

Gli studenti devono avere il domicilio all'estero, vale a dire che il centro della loro esistenza e dei rapporti personali, economici, familiari e professionali ai sensi del N. 1023 deve trovarsi in un altro Stato. Sono pochi gli studenti che soddisfano questa condizione. Si può tuttavia presumere

una costituzione di domicilio all'estero nel caso ad esempio di studenti sposati o in unione domestica registrata che si trasferiscono con la famiglia.

4034 Gli studenti che mantengono il domicilio in Svizzera du-1/10 rante gli studi all'estero sono assicurati obbligatoriamente (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

#### - Età inferiore a 30 anni

4035 Gli studenti non possono rimanere affiliati l'assicurazione dopo il 31 dicembre dell'anno in cui compiono 30 anni.

#### Nessuna attività lucrativa

La continuazione dell'assicurazione è possibile soltanto per gli studenti senza attività lucrativa. Per gli studenti che esercitano un'attività lucrativa si applicano le disposizioni generali (v. cap. 2).

### Periodo assicurativo precedente di cinque anni consecutivi

- Per poter rimanere affiliati all'assicurazione, gli studenti devono essere stati assicurati per almeno cinque anni consecutivi, a titolo obbligatorio o facoltativo, immediatamente prima dell'inizio della formazione all'estero.
- 4038 I N. 4006-4009 sono applicabili per analogia.

#### 4.2.2 Procedura

- 4039 L'AVS/Al/IPG obbligatoria può essere mantenuta soltanto su presentazione di una richiesta scritta corredata della conferma di immatricolazione di una scuola.
- La richiesta va presentata alla Cassa svizzera di compensazione entro sei mesi dall'inizio dello studio.

4041 Scaduto questo termine, l'assicurazione non può essere mantenuta.

### 4.2.3 Fine dell'assicurazione

#### - Recesso

- 4042 Rispettando un termine di 30 giorni, gli studenti possono recedere dall'assicurazione per la fine di un mese civile.
- 4043 Gli studenti devono pagare i contributi fino al giorno in cui il recesso diventa effettivo.

#### - Esclusione

L'assicurato che non paga interamente il contributo annuo entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo è escluso dall'assicurazione con effetto retroattivo. Lo stesso vale per l'assicurato che non trasmette alla cassa di compensazione, entro il 31 dicembre successivo, i documenti giustificativi richiesti. Prima della scadenza del termine, la cassa di compensazione notifica per raccomandata all'assicurato una diffida con la comminatoria dell'esclusione.

#### Altro

- L'assicurazione prende fine il 31 dicembre dell'anno in cui lo studente compie 30 anni.
  - 4.3 Adesione volontaria all'AVS/Al/IPG obbligatoria di persone che non sono assicurate in Svizzera in virtù dell'Accordo con l'UE, della Convenzione AELS o di una convenzione di sicurezza sociale (art. 1a cpv. 4 lett. a LAVS; art. 5d-5f OAVS)
- 4046 Possono aderire volontariamente all'AVS/AI/IPG//AD) ob-1/12 bligatoria le persone che hanno il domicilio in Svizzera secondo il diritto civile e che sono affiliate a un'assicurazione

sociale estera obbligatoria in virtù dell'Accordo con l'UE, della Convenzione AELS o di una convenzione di sicurezza sociale. Le persone affiliate a un'assicurazione sociale estera obbligatoria per effetto di un accordo speciale secondo una convenzione di sicurezza sociale o l'Accordo con l'UE/l'Accordo AELS non possono invece aderire volontariamente all'AVS/AI/IPG(/AD) obbligatoria. Le persone domiciliate in Svizzera che esercitano un'attività lucrativa in uno Stato non contraente sono assicurate obbligatoriamente (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS), per cui non devono aderire all'assicurazione.

La cittadinanza è irrilevante ai fini dell'adesione e, a parte il caso eccezionale di cui al N. 4046, non è richiesto un periodo precedente di assicurazione.

#### 4.3.1 Procedura

- L'adesione può essere richiesta in qualsiasi momento. La richiesta di adesione ha effetto retroattivo soltanto se viene presentata entro un termine di sei mesi dal giorno in cui l'Accordo con l'UE, la Convenzione AELS o la convenzione di sicurezza sociale prende effetto.
- Dopo la scadenza di questo termine, l'assicurazione inizia il primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta di adesione.
- La richiesta di adesione va presentata alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio. Deve contenere segnatamente:
  - i dati personali;
  - l'ammontare del reddito conseguito all'estero e in Svizzera;
  - la data dell'assoggettamento a un'assicurazione estera.
- La richiesta di adesione deve essere corredata dei se-1/16 guenti documenti giustificativi:

- Conferma dell'assoggettamento a un'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti estera. In caso di attività lucrativa dipendente è sufficiente un'attestazione del datore di lavoro. In caso di attività lucrativa indipendente in un solo Stato dell'UE, l'assoggettamento risulta direttamente dall'Accordo con l'UE. Dato che il certificato A1 non è previsto per questo scopo, si rinuncia a un'attestazione.
- Attestazione di domicilio o copia del permesso di dimora.
- La cassa verifica se le condizioni di adesione sono soddisfatte. Se non accoglie la richiesta, lo notifica con una decisione impugnabile mediante opposizione. Se invece accoglie la richiesta, registra l'interessato come dipendente che
  lavora per un datore di lavoro non soggetto all'obbligo contributivo (art. 6 LAVS) o eventualmente come lavoratore indipendente (art. 8 LAVS) e fissa i contributi in una decisione impugnabile mediante opposizione.

#### 4.3.2 Contributi

- I contributi sono dovuti dal giorno d'inizio dell'assicurazione (v. N. 4048 e 4049).
- 4054 Gli assicurati devono versare i contributi sull'intero reddito lavorativo conseguito in Svizzera e all'estero.
- 4055 Per la riscossione dei contributi si applicano le disposizioni dell'AVS/AI (v. DIN e DRC).

#### 4.3.3 Fine dell'assicurazione

#### Recesso

- 4056 Rispettando un termine di 30 giorni, l'assicurato può recedere dall'assicurazione per la fine di un mese civile.
- 4057 L'assicurato è tenuto a versare i contributi fino al giorno in cui il recesso diventa effettivo.

#### Esclusione

- Se, nonostante una prima diffida, l'assicurato non adempie i suoi obblighi, la cassa di compensazione gli intima una seconda diffida e gli impartisce un termine supplementare di 30 giorni comminandogli l'esclusione. Se il termine trascorre infruttuoso, l'assicurato è escluso dall'assicurazione.
- 4059 L'esclusione è pronunciata mediante decisione.
- 4060 L'esclusione ha effetto il primo giorno del periodo di pagamento per il quale l'assicurato non ha adempiuto i propri obblighi.
  - 4.4 Adesione volontaria di persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il coniuge o il partner registrato assicurato

(art. 1a cpv. 4 lett. c LAVS; art. 5j-5k OAVS)

- Purché non sia già assicurata in virtù di una convenzione di sicurezza sociale (v. N. 4061.2), una persona coniugata o in unione domestica registrata domiciliata all'estero può aderire all'assicurazione se:
  - non esercita un'attività lucrativa;
  - il coniuge o il partner registrato attivo è assicurato secondo l'art. 1a cpv.1 lett. c o cpv. 3 lett. a LAVS o in virtù di una convenzione internazionale:
  - il coniuge o il partner registrato attivo non lavora come frontaliere.
- 1/15 Se il coniuge o il partner registrato che normalmente lavora in Svizzera come frontaliere svolge un incarico all'estero nell'ambito del suo rapporto di lavoro, il coniuge o il partner registrato che lo accompagna può aderire all'assicurazione in base a quanto previsto al N. 4061. In questi casi si considera che non vi sia più attività frontaliera.

  Esempio: una persona domiciliata in Alsazia il cui coniuge lavora in Svizzera e vi è assicurato, non può aderire all'AVS. Qualora il coniuge venga distaccato dal datore di lavoro svizzero in un altro Stato, l'adesione del coniuge

senza attività lucrativa che accompagna il primo all'estero è possibile.

- 4061.2 Il coniuge o il partner registrato che accompagna all'estero una persona assicurata all'AVS/AI/IPG e che non è già coassicurato all'AVS/AI/IPG in virtù della Convenzione AELS o di una convenzione di sicurezza sociale (v. N. 3104 segg.) può aderire all'assicurazione.
- Sono considerati assicurati in virtù di una convenzione internazionale:
  - i lavoratori distaccati in uno Stato dell'UE in virtù dell'Accordo con l'UE o in uno Stato contraente in virtù di una convenzione di sicurezza sociale;
  - i membri di missioni diplomatiche, i dipendenti pubblici, gli impiegati di aziende internazionali di trasporto ferroviario, stradale o aereo e i marinai di alto mare che sono assicurati all'AVS in virtù di una disposizione speciale dell'Accordo con l'UE o di una convenzione di sicurezza sociale;
  - le persone assicurate in virtù di una regolamentazione speciale (clausola evasiva) dell'Accordo con l'UE o di una convenzione di sicurezza sociale.

I frontalieri che lavorano in Svizzera non rientrano in questa categoria.

- 4063 Per poter aderire all'assicurazione, non è necessario che queste persone siano state assicurate precedentemente in Svizzera.
- Chi si sposa o costituisce un'unione domestica registrata con una persona assicurata obbligatoriamente all'AVS/AI/ IPG(/AD) può se soddisfa le condizioni di cui al N. 4061 presentare una richiesta di adesione.

#### 4.4.1 Procedura

La richiesta di adesione va presentata per iscritto alla cassa di compensazione del coniuge o del partner registrato attivo.

- 4066 Se la richiesta di adesione è presentata entro sei mesi dal giorno in cui le condizioni sono soddisfatte, l'assicurazione è mantenuta senza interruzioni.
- Se la richiesta di adesione è presentata dopo il termine di sei mesi, l'assicurazione inizia il primo giorno del mese successivo all'inoltro della richiesta.
- Sul conto individuale vanno registrati il periodo di contribuzione (mesi e anno) e il reddito pari a 0 completato dal codice D (v. <u>Directives techniques pour l'échange informatisé des données avec la Centrale (DT)</u>, 2ª parte, cap. 2.2 «Enregistrements de données», campo 26). A titolo di spiegazione del codice D, sull'estratto CI va aggiunta l'indicazione «Coniuge all'estero senza attività lucrativa». Al riguardo si vedano le D CA/CI.

#### 4.4.2 Fine dell'assicurazione

4069 Per il recesso e l'esclusione sono applicabili per analogia i 1/10 N. 4042–4044.

## 4.5 Assicurazione facoltativa

(art. 2 LAVS)

- I cittadini svizzeri e i cittadini di uno Stato dell'UE o dell'AELS che non sono assicurati in virtù dell'art. 1a LAVS possono aderire all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità facoltativa alle seguenti condizioni:
- 4071 domicilio in uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS;
  - periodo assicurativo di almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima dell'uscita dall'assicurazione obbligatoria; i periodi assicurativi maturati precedentemente in uno Stato dell'UE o dell'AELS non sono considerati ai fini dell'adempimento del periodo assicurativo di cinque anni.
- La richiesta di adesione va presentata entro un anno dall'uscita dall'assicurazione obbligatoria presso la Cassa

svizzera di compensazione a Ginevra. Per i dettagli si rimanda alle DAF.

## 1/14 **4.6 Adesione di funzionari internazionali e dei loro fa**miliari

(art. 1a cpv. 4 lett. b LAVS)

I funzionari internazionali di cittadinanza svizzera e i loro familiari esonerati dall'assicurazione obbligatoria in virtù di un accordo di sede o dello scambio di lettere con la rispettiva organizzazione internazionale possono aderire all'assicurazione a determinate condizioni (v. N. 3056 segg.)

#### 5. Esenzione dall'assicurazione

5001 Le persone assicurate obbligatoriamente all'AVS/Al possono, a determinate condizioni, essere esonerate dall'assicurazione.

## 5.1 Doppio onere non ragionevolmente esigibile (art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS)

Se sono applicabili una convenzione di sicurezza sociale o il <u>reg. 883/2004</u>, l'assicurato non può essere esonerato per un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre.

#### 5.1.1 Condizioni formali

La cassa di compensazione esamina le condizioni materiali soltanto se l'assicurato soddisfa le condizioni formali.

L'esenzione può essere concessa solo su richiesta dell'assicurato. Il datore di lavoro non è autorizzato a chiedere, in proprio nome e per proprio conto, l'esenzione di un suo dipendente<sup>41</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> 28 novembre 1967 RCC 1968 pag. 225 DTFA 1967 pag. 217

La richiesta di esenzione dall'AVS/Al/IPG svizzera deve essere presentata per iscritto alla cassa di compensazione competente, corredata dei documenti giustificativi necessari. La richiesta deve contenere segnatamente:

- i dati personali del richiedente;
- il motivo dell'esenzione;
- il nome dell'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti;
- l'ammontare del reddito complessivo e dei contributi correnti all'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti;
- la data dell'affiliazione all'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti, della costituzione di domicilio o dell'inizio dell'attività lucrativa in Svizzera.
- L'assicurato deve provare di essere affiliato a un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti. A tal fine è sufficiente un certificato del datore di lavoro che paga i contributi. L'onere della prova è dunque a carico dell'assicurato.

#### 5.1.2 Condizioni materiali

- A prescindere dalla cittadinanza, gli affiliati a un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti possono, su richiesta, farsi esonerare dall'assoggettamento all'AVS/AI/ IPG obbligatoria se i contributi da pagare a quest'ultima implicano un doppio onere non ragionevolmente esigibile.
- I requisiti menzionati al N. 5007 devono essere soddisfatti cumulativamente:
  - affiliazione a un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti e
  - doppio onere non ragionevolmente esigibile, costituito dal pagamento contemporaneo all'assicurazione svizzera e a quella estera.
- L'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti deve essere un'istituzione di diritto pubblico.

- 5010 Con ciò si intendono le assicurazioni di Stati esteri, di cui fanno parte anche le assicurazioni che non coprono l'insieme degli abitanti di uno Stato, ma solo determinati gruppi di popolazione, ad esempio i salariati, o determinati gruppi professionali, ad esempio i minatori, i marinai o gli impiegati del settore dei trasporti.
- L'affiliazione a un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti deve essere obbligatoria. Il pagamento volontario dei contributi a una tale assicurazione non costituisce un doppio onere non ragionevolmente esigibile.
- L'affiliazione a un'assicurazione privata è assimilata all'affiliazione a un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti se l'assicurazione privata sostituisce quella obbligatoria secondo la legislazione dello Stato estero<sup>42</sup>.
- In caso di dubbi, l'UFAS decide se un'assicurazione estera per la vecchiaia e i superstiti può essere riconosciuta come istituzione ai sensi del N. 5003.
- L'assicurazione deve proteggere almeno dalle conseguenze economiche della vecchiaia e del decesso. Questa condizione non è soddisfatta se l'assicurazione copre soltanto uno dei rischi menzionati o se copre rischi di altro genere, come la malattia o l'infortunio.
- Ogni richiesta di esenzione va esaminata nell'ottica del doppio onere non ragionevolmente esigibile.
- Un doppio onere non ragionevolmente esigibile può sussistere soltanto nel caso in cui una persona è tenuta a pagare contributi per lo stesso reddito sia all'assicurazione svizzera sia a quella estera<sup>43</sup>.
- Il doppio onere non è ragionevolmente esigibile se il pagamento simultaneo dei contributi a due assicurazioni mette

42 10 giugno 1949 RCC 1949 pag. 314 DTFA 1949 pag. 31
 43 31 maggio 1985 RCC 1985 pag. 523 –

DFI UFAS | Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) Valide dal 1° gennaio 2009 | Stato: 1° gennaio 2019 | 318.102.01 i

l'assicurato in gravi difficoltà finanziarie<sup>44</sup>. Si ritiene che l'assicurato si trovi in una tale situazione quando i contributi a suo carico per le assicurazioni sociali corrispondono al 15 per cento o più del suo reddito lavorativo. Per quanto concerne le assicurazioni sociali svizzere, vanno considerati anche i contributi che l'assicurato deve pagare all'AVS, all'AI, all'IPG e all'AD. Non si tiene invece conto dei contributi ad altre assicurazioni sociali.

Se l'ammontare complessivo dei contributi alle assicurazioni sociali non raggiunge il 15 per cento del reddito lavorativo, si presume che il doppio onere possa equamente essere imposto. È fatta salva la prova del contrario da parte dell'assicurato che deve documentare la propria situazione economica considerando anche i suoi obblighi di assistenza familiare.

#### 5.1.3 Decisione

- Con una decisione impugnabile mediante opposizione, la cassa di compensazione notifica al richiedente se accoglie o no la richiesta. La decisione deve essere motivata. In caso di approvazione va fissata la data dalla quale l'esenzione è effettiva.
- Se i datori di lavoro del richiedente sono tenuti a pagare i contributi giusta l'<u>art. 12 LAVS</u>, ricevono una copia della decisione. Una copia va spedita pure all'UCC, Registri centrali, 1211 Ginevra 2.

#### 5.1.4 Effetti dell'esenzione

L'esenzione concerne soltanto i contributi all'AVS/AI/IPG. I contributi all'AD devono continuare a essere pagati<sup>45</sup>.

<sup>44</sup> 27	maggio	1964	RCC	1965	pag. 35	_			
20	luglio	1982	RCC	1983	pag. 323	_			
<sup>45</sup> 25	febbraio	1991	RCC	1991	pag. 207	DTF	117	V	1
29	dicembre	1994	VSI	1995	pag. 184	DTF	120	V	401

\_

- In linea di principio l'esenzione vale con effetto futuro dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta<sup>46</sup>. I contributi sono dovuti finché la richiesta di esenzione dall'AVS/AI/IPG svizzera non è stata approvata.
- L'esenzione si estende retroattivamente al periodo precedente il deposito della richiesta se l'assicurato:
  - viene assoggettato per la prima volta all'assicurazione e non aveva versato alcun contributo fino al deposito della richiesta;

### oppure

- dimostra l'assoggettamento retroattivo a un'assicurazione obbligatoria estera.
- L'esenzione dall'assicurazione è completa e vale anche per eventuali attività accessorie<sup>47</sup>.

## 5.1.5 Conseguenze amministrative della fine dell'esenzione

- Se accerta che le condizioni per l'esenzione non sono più adempiute, la cassa di compensazione dispone, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, la riaffiliazione all'assicurazione obbligatoria. I datori di lavoro tenuti a pagare i contributi giusta l'art. 12 LAVS ricevono una copia della decisione. Una copia va spedita pure all'UCC, Registri centrali, 1211 Ginevra 2. In caso di riaffiliazione retroattiva si esige il pagamento dei contributi arretrati non ancora prescritti.
- L'UCC annota nel registro centrale degli assicurati le esenzioni notificate dalle casse di compensazione secondo i N. 5019 e 5025 e informa le casse di compensazione in caso di riunione di conti (comprese le riunioni di copie o di estratti del CI) o in caso di richieste al registro centrale degli assicurati.

46 4 maggio 1972 RCC 1972 pag. 658 DTF 98 V 183
 47 24 aprile 1950 RCC 1950 pag. 265 –

- In base alle iscrizioni CI annunciate dalle casse di compensazione, l'UCC rileva periodicamente tutte le notifiche di reddito concernenti persone esonerate e ne informa le casse di compensazione interessate. Queste ultime valutano di caso in caso se le condizioni per l'esenzione sono ancora adempiute e predispongono eventualmente la restituzione dei contributi.
- Se accerta che le condizioni per l'esenzione non sono più adempiute benché l'interessato sia ancora vincolato dal rapporto di lavoro che gli aveva permesso di ottenere l'esenzione, la cassa di compensazione pronuncia una decisione di riaffiliazione secondo il N. 5025.
- Se la cassa di compensazione riscontra che l'interessato non è più vincolato dal rapporto di lavoro che gli aveva permesso di ottenere l'esenzione, non deve pronunciare una decisione secondo il N. 5025, purché non si tratti della cassa che a suo tempo aveva pronunciato la decisione di esenzione. Tuttavia deve comunicare i seguenti dati all'UCC e alla cassa che aveva concesso l'esenzione:
  - numero d'assicurato a 13 cifre:
  - nome e cognome;
  - data esatta della fine dell'esenzione.
- 5030 L'UCC registra la fine dell'esenzione come riaffiliazione conformemente al N. 5025.
- Occorre prestare particolare attenzione alle notifiche di redditi accessori (N. 5024). In questi casi la cassa alla quale l'UCC si è rivolto deve mettersi in contatto con la cassa che ha pronunciato la decisione di esenzione e chiarire se l'esenzione è ancora valida. In caso affermativo, la cassa deve restituire d'ufficio i contributi. Se le condizioni per l'esenzione non sono più soddisfatte, la cassa che ha pronunciato la decisione di esenzione deve procedere secondo il N. 5025.

- 5.2 Esenzione per i lavoratori indipendenti e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi che adempiono le condizioni di assicurazione soltanto per un periodo relativamente breve (art. 1a cpv. 2 lett. c LAVS; art. 2 OAVS)
- Non sono assicurati obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG(/AD) i lavoratori indipendenti e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, che adempiono le condizioni di assicurazione all'AVS/AI/IPG(/AD) soltanto per un periodo relativamente breve.
- L'esenzione dall'assicurazione per la durata relativamente breve dell'adempimento delle condizioni di assicurazione non è possibile se l'Accordo con l'UE, la Convenzione AELS o una convenzione di sicurezza sociale prevedono l'assoggettamento all'AVS.
- Una persona domiciliata all'estero soddisfa le condizioni dell'attività lucrativa in Svizzera per un periodo relativamente breve se lavora come:
- dipendente il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i
   contributi giusta l'<u>art. 12 LAVS</u> durante al massimo tre mesi consecutivi per anno civile (<u>art. 2 OAVS</u>)<sup>48</sup>;
- lavoratore indipendente durante al massimo tre mesi consecutivi per anno civile (art. 2 OAVS).
- Le condizioni di assicurazione per un periodo relativamente breve sono considerate sull'arco di un anno civile.
- Un cittadino straniero con permesso di soggiorno di breve durata limitato a 90 giorni di cui può avvalersi durante tutto l'anno non soddisfa le condizioni di cui all'art. 1a cpv. 2 lett. c LAVS<sup>49</sup>.

48 4 giugno 1998 VSI 1999 pag. 22 49 11 aprile 1990 RCC 1990 pag. 338 -

DFI UFAS | Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) Valide dal 1° gennaio 2009 | Stato: 1° gennaio 2019 | 318.102.01 i

- In quanto disposizione d'eccezione, il N. 5034 va interpretato in senso restrittivo<sup>50</sup>.
- Chi vuole prevalersi della deroga di cui al N. 5034 deve provare il fatto che il suo soggiorno in Svizzera non supererà il «periodo relativamente breve» 51. La prova non deve essere fornita se l'attività è per sua natura esercitata durante un periodo relativamente breve. È il caso ad esempio di un'orchestra da camera in tournée. In caso di dubbi le casse di compensazione possono presumere che l'attività sarà esercitata per più di tre mesi in Svizzera.

### 5.3 Altre possibilità di esenzione

- Per l'esenzione di cittadini stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo il diritto internazionale si rimanda ai N. 3017 segg.
- Per l'esenzione in virtù di un accordo di sede si rimanda ai N. 3055 segg.

<sup>50</sup> 13 **RCC** DTFA 1951 pag. 224 novembre 1951 1952 pag. 44 29 luglio 1985 **RCC** 1985 pag. 567 DTF 29 luglio 1985 **RCC** 1985 pag. 570 111 73 <sup>51</sup> 29 luglio 1985 **RCC** 1985 pag. 570 DTF 111 73

DFI UFAS | Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) Valide dal 1° gennaio 2009 | Stato: 1° gennaio 2019 | 318.102.01 i

## Allegato 1: Cittadini svizzeri che esercitano un'attività indipendente

1/18

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luggo di lavera	Domicilio			
Luogo di lavoro	in Svizzera	all'estero		
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS <sup>2</sup>		
Stato contraente	assicurati all'AVS se l'atti- vità è svolta negli USA, in Canada/Québec, in Corea del Sud, in India o nelle Fi- lippine	-		
Stato non contraente	assicurati all'AVS¹	-		
Stato/i dell'UE	-	-		
Svizzera e Stato contraente	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS  redditi in uno Stato contraente: assicurati all'AVS se l'attività è svolta negli USA, in Canada/Québec, in Corea del Sud, in India o nelle Filippine	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS <sup>2</sup>		
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'atti- vità è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Sviz- zera	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte so- stanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'atti- vità si trova in Svizzera <sup>2</sup>		
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS¹	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS <sup>2</sup>		

Luggo di lavore	Domicilio			
Luogo di lavoro	in Svizzera	all'estero		
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato con- traente	redditi in Svizzera/nell'UE: assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera	redditi in Svizzera/nell'UE: assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera <sup>2</sup>		
	redditi in uno Stato con- traente: assicurati all'AVS se l'atti- vità è svolta negli USA, in Canada/Québec, in Corea del Sud, in India o nelle Fi- lippine			
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	redditi in Svizzera/nell'UE: assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera	redditi in Svizzera/nell'UE: assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera <sup>2</sup>		
	redditi in uno Stato non contraente: assicurati all'AVS¹			
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	redditi in uno Stato con- traente: assicurati all'AVS se l'attività è svolta negli USA, in Canada/Québec, in Corea del Sud, in India o nelle Filippine	_		
	redditi in uno Stato non contraente: assicurati all'AVS <sup>1</sup>			

In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo (art. 6<sup>ter</sup> OAVS).

Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA (v. N. 2079 segg.).

# Allegato 2: Cittadini svizzeri che esercitano un'attività dipendente

1/17

Nella tabella sono considerati solo i redditi assicurati all'AVS. Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS. Per la definizione di «Stato contraente» e «Stato non contraente» si veda il N. 1016.1.

Luggo di lavoro	Domicilio			
Luogo di lavoro	in Svizzera	all'estero		
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS		
Stato contraente	-	-		
Stato non contraente	assicurati all'AVS1	-		
Stato dell'UE	-	-		
Più Stati dell'UE	assicurati all'AVS se uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di la- voro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)		
Svizzera e Stato con- traente	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS		
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)		

Luggo di lavoro	Domicilio	
Luogo di lavoro	in Svizzera	all'estero
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato con- traente	redditi in Svizzera/nell'UE: assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	redditi in Svizzera/nell'UE: assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	redditi in Svizzera/nell'UE: assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)  redditi in uno Stato non contraente: assicurati all'AVS¹	redditi in Svizzera/nell'UE: assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)

Luggo di lavoro	Domicilio	
Luogo di lavoro	in Svizzera	all'estero
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	redditi nell'UE: assicurati all'AVS se uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di la- voro) oppure se più datori di lavoro hanno sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio) redditi in uno Stato non contraente: assicurati all'AVS¹	redditi nell'UE: assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte so- stanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di la- voro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Sviz- zera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del do- micilio)

In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo (art. 6<sup>ter</sup> OAVS).

# Allegato 3: Cittadini di uno Stato dell'UE che esercitano un'attività indipendente 1/20

Lucas di levere	Domicilio	
Luogo di lavoro	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS3
Stato contraente	assicurati all'AVS1, 2	-
Stato non con- traente	assicurati all'AVS¹	-
Stato/i dell'UE	•	-
Svizzera e Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS <sup>3</sup>
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'atti- vità è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Sviz- zera	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostan- ziale dell'attività e se il cen- tro di interessi dell'attività si trova in Svizzera <sup>3</sup>
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS <sup>3</sup>
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato con- traente	redditi in Svizzera/nell'UE: assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera	redditi in Svizzera/nell'UE: assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera <sup>3</sup>
	redditi in uno Stato con- traente: assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	

Luggo di lavoro	Domicilio	
Luogo di lavoro	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	redditi in Svizzera/nell'UE: assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o se il centro di interessi dell'attività si trova in Svizzera  redditi in uno Stato non contraente: assicurati all'AVS1	redditi in Svizzera/nell'UE: assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostan- ziale dell'attività e se il cen- tro di interessi dell'attività si trova in Svizzera <sup>3</sup>
Stato/i dell'UE, Stato		_
contraente, Stato non contraente	traente: assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	-

In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo (art. 6<sup>ter</sup> OAVS). Per i cittadini di Stati dell'UE gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'art. 6<sup>ter</sup> OAVS.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Brasile, Cina, Giappone, Kosovo e Liechtenstein (v. N. 2084).

Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA (v. N. 2079 e 2082).

# Allegato 4: Cittadini di uno Stato dell'UE che esercitano un'attività dipendente 1/20

Lucas di lavore	Domicilio	
Luogo di lavoro	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente	assicurati all'AVS1, 2	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS1	-
Stato dell'UE		-
Più Stati dell'UE	assicurati all'AVS se uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di la- voro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostanziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domicilio UE (deroga al principio del domicilio)
Svizzera e Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS se una parte sostanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)	assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostan- ziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domici- lio UE (deroga al principio del domicilio)
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS

Luggo di lavora	Domicilio	
Luogo di lavoro	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato con- traente	redditi in Sviz- zera/nell'UE: assicurati all'AVS se una parte so- stanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di la- voro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)  redditi in uno Stato con- traente: assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	redditi in Svizzera/nell'UE: assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostan- ziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domici- lio UE (deroga al principio del domicilio)
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	redditi in Sviz- zera/nell'UE: assicurati all'AVS se una parte so- stanziale dell'attività è svolta in Svizzera o uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di la- voro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)  redditi in uno Stato non contraente: assicurati all'AVS1	redditi in Svizzera/nell'UE: assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostan- ziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domici- lio UE (deroga al principio del domicilio)

Luggo di lavoro	Domicilio	
Luogo di lavoro	in Svizzera	all'estero
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	redditi nell'UE: assicurati all'AVS se uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di la- voro) oppure se vi sono più datori di lavoro con sede in vari Stati dell'UE (principio del domicilio)  redditi in uno Stato con- traente: assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup> redditi in uno Stato non contraente: assicurati all'AVS <sup>1</sup>	redditi nell'UE: assicurati all'AVS se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostan- ziale dell'attività e uno/più datori di lavoro hanno sede in Svizzera (principio del datore di lavoro) oppure se un datore di lavoro ha sede in Svizzera e un datore di lavoro nello Stato di domici- lio UE (deroga al principio del domicilio)

In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo (art. 6<sup>ter</sup> OAVS). Per i cittadini di uno Stato dell'UE, gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6<sup>ter</sup> OAVS.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Australia, Brasile, Canada/Québec, Cina, nelle Filippine, in Giappone, India, Kosovo, Liechtenstein e negli USA (v. N. 2084).

## Allegato 5: Cittadini di Stati non contraenti che esercitano un'attività indipendente 1/20

Luggo di lavoro	Domicilio	
Luogo di lavoro	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Stato contraente	assicurati all'AVS1, 2	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	-
Svizzera e Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2</sup>	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS¹	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato con- traente	assicurati all'AVS <sup>1, 2, 3</sup>	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2, 3</sup>	-

In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo (art. 6<sup>ter</sup> OAVS). Per i cittadini di Stati non contraenti, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6<sup>ter</sup> OAVS.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Brasile, Cina, Giappone, Kosovo e Liechtenstein (v. N. 2084).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Danimarca, Germania, Irlanda, Slovacchia e Svezia (v. N. 2084).

Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA (v. N. 2079 segg.).

## Allegato 6: Cittadini di Stati non contraenti che esercitano un'attività dipendente 1/20

Luggo di lovero	Domicilio	
Luogo di lavoro	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS³	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2</sup>	-
Svizzera e Stato contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2</sup>	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS³	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato con- traente	assicurati all'AVS <sup>1, 2, 3</sup>	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>2, 3</sup>	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 2, 3</sup>	-

Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Australia, Brasile, Canada/Québec, Cina, nelle Filippine, in Giappone, India, Kosovo, Liechtenstein e negli USA (v. N. 2084).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Danimarca, Germania, Irlanda, Slovacchia e Svezia.

In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività svolta in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo (art. 6<sup>ter</sup> OAVS). Per i cittadini di Stati non contraenti, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6<sup>ter</sup> OAVS.

# Allegato 7: Cittadini di Stati contraenti che esercitano un'attività indipendente 1/20

1	Domicilio	
Luogo di lavoro	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS4
Stato contraente	assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente sul cui territorio lavorano <sup>1, 2</sup>	-
Stato non contraente	assicurati all'AVS1	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	-
Svizzera e Stato contraente	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS  redditi in uno Stato contraente: assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente nel cui territorio lavorano <sup>1, 2</sup>	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1</sup>	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS <sup>4</sup>

Luggo di lovoro	Domicilio	
Luogo di lavoro	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato con- traente	redditi in Svizzera/nell'UE: assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS <sup>4</sup>
	redditi in uno Stato contraente: assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente sul cui territorio lavorano <sup>1, 2</sup>	
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup>	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS <sup>4</sup>
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	redditi nell'UE/in uno Stato non contraente: assicurati all'AVS <sup>1, 3</sup> redditi in uno Stato contraente: assicurati all'AVS se l'attività è svolta in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA o se gli interessati non sono cittadini dello Stato contraente sul cui territorio lavorano <sup>1, 2</sup>	

In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività svolta in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo (art. 6<sup>ter</sup> OAVS). Per i cittadini di uno Stato contraente, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti di cui non possiedono la cittadinanza sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6<sup>ter</sup> OAVS.

- Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Brasile, Cina, Giappone, Kosovo e Liechtenstein (v. N. 2084).
- 3 Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Danimarca, Germania, Irlanda, Slovacchia e Svezia
- Non assicurati all'AVS se il domicilio si trova in India, in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine o negli USA (v. N. 2079 segg.).

# Allegato 8: Cittadini di Stati contraenti che esercitano un'attività dipendente 1/20

Lucas di lavara	Domicilio	
Luogo di lavoro	in Svizzera	all'estero
Svizzera	assicurati all'AVS	assicurati all'AVS
Stato contraente	non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente sul cui territorio lavorano <sup>1, 3</sup>	-
Stato non con- traente	assicurati all'AVS³	-
Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS²	-
Svizzera e Stato contraente	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS  redditi in uno Stato contraente: non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente sul cui territorio lavorano <sup>1, 3</sup>	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS
Svizzera e Stato/i dell'UE	assicurati all'AVS <sup>2</sup>	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS
Svizzera e Stato non contraente	assicurati all'AVS³	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS

Luogo di lavoro	Domicilio	
Luogo di lavoro	in Svizzera	all'estero
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato con- traente	redditi in Svizzera/nell'UE: assicurati all'AVS <sup>1, 2, 3</sup> redditi in uno Stato contraente: non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente nel cui territorio lavorano <sup>1, 3</sup>	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS
Svizzera, Stato/i dell'UE, Stato non contraente	redditi in Svizzera/nell'UE: assicurati all'AVS <sup>1, 2, 3</sup> redditi in uno Stato non contraente: assicurati all'AVS <sup>3</sup>	redditi in Svizzera: assicurati all'AVS
Stato/i dell'UE, Stato contraente, Stato non contraente	redditi nell'UE: assicurati all'AVS <sup>2</sup> redditi in uno Stato contraente: non assicurati all'AVS, ad eccezione delle persone che non hanno la cittadinanza dello Stato contraente sul cui territorio lavorano <sup>1, 3</sup> redditi in uno Stato non contraente: assicurati all'AVS <sup>3</sup>	-

Non assicurati all'AVS per il reddito da lavoro conseguito in Australia, Brasile, Canada/Québec, Cina, nelle Filippine, in Giappone, India, Kosovo, Liechtenstein e negli USA.

Eccetto il reddito da lavoro conseguito in Danimarca, Germania, Irlanda, Slovacchia e Svezia.

In alcuni casi specifici, il reddito risultante dall'attività in uno Stato non contraente non è soggetto all'obbligo contributivo (art. 6<sup>ter</sup> OAVS). Per i cittadini di uno Stato contraente che lavorano in un altro Stato contraente, gli Stati dell'UE e gli Stati contraenti sono assimilati a Stati non contraenti, purché la convenzione di sicurezza sociale non sia applicabile a cittadini di Stati terzi (v. N. 2084). Nel caso di uno Stato non contraente va considerato anche l'articolo 6<sup>ter</sup> OAVS.

# Allegato 9: Obbligo assicurativo e contributivo per i cittadini svizzeri e dell'UE 1/16


Le regole per gli Stati dell'UE si applicano per analogia agli Stati dell'AELS.

	Stato in cui il cittadino è	assicurato e domiciliato
Stato in cui viene prestata l'attività lavorativa	Svizzera	UE
СН	СН	CH
UE	UE	UE
CH/UE Uno o più datori di lavoro CH	CH	CH (UE se una parte sostanziale dell'attività è svolta nello Stato di domicilio)
CH/UE Uno o più datori di lavoro UE con sede nello stesso Stato	CH se una parte so- stanziale dell'attività è svolta in CH (altrimenti UE)	UE
CH/UE Più datori di lavoro UE con sede in vari Stati dell'UE	СН	UE
CH/UE Datore di lavoro CH e datore di lavoro UE	CH se una parte so- stanziale dell'attività è svolta in CH (altrimenti UE)	CH se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte sostan- ziale dell'attività e se il datore di lavoro UE ha sede nello Stato di do- micilio (altrimenti UE)
UE/UE Uno o più datori di lavoro CH	СН	CH (UE se nello Stato di domicilio non è svolta alcuna parte so- stanziale dell'attività)
UE/UE Uno o più datori di lavoro UE con sede nello stesso Stato	UE	UE
UE/UE Più datori di lavoro UE con sede in vari Stati dell'UE	СН	UE
UE/UE Datore di lavoro CH e datore di lavoro UE	UE	CH se nello Stato di domicilio non è svolta

sede nello Stato di do- micilio (altrimenti UE)		alcuna parte sostan- ziale dell'attività e il da tore di lavoro UE ha sede nello Stato di do-
--	--	--

Status del lavoratore / Stato in cui viene prestata l'attività lavorativa		Stato in cui il cittadino è assicurato e domici- liato		
Lavoratore indipendente		itore di- nte e in- lente	CH	UE
CH			CH	CH
UE			UE	UE
CH/UE			CH se una parte sostanziale dell'atti- vità è svolta in CH o se il centro di in- teressi dell'attività si trova in CH (altri- menti UE)	CH se il centro di inte- ressi dell'attività si trova in CH e se nello Stato di domicilio non è svolta al- cuna parte sostanziale dell'attività (altrimenti UE)
UE/UE			UE	UE
	CH	СН	CH	CH
	UE	UE	UE	UE
	CH	UE	CH	CH
	UE	СН	UE	UE

# Allegato 10: Aiuto per la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale in caso di pluriattività secondo i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009



Attività lucrativa dip	endente o indipendente (	compilare una sezione	per ogni attività lucrativa)
Categorie di persone	Salariati Indipendenti Dipendenti pubblic	ci e personale assimilato	Vertragsbedienstete der EU Mitglieder von Flug- oder Kabinenbesatzung Seeleute
Arbeitgeber / Firma			
Nome del datore di la	voro		
Persona di contatto			
Complemento d'indiri	zzo / casella postale		
Via e n.			
NPA		Luogo	
Stato			
Grado di occupazione	e		
inferior	e al 5%	5% - 24%	almeno il 25%
Inizio del rapporto di lavoro (gg.mm.aaaa)			
Se il contratto di lavoro è a tempo determinato, indicarne la data di scadenza (gg.mm.aaaa)			

Attività lucrativa dipen	dente o indipendente (c	compilare una sezione	per ogni attività lucrativa)
Categorie di persone	<ul><li>Salariati</li><li>Indipendenti</li><li>Dipendenti pubblici</li></ul>	e personale assimilato	Vertragsbedienstete der EU     Mitglieder von Flug- oder Kabinenbesatzung     Seeleute
Arbeitgeber / Firma			
Nome del datore di lavo	ro		
Kontaktperson			
Complemento d'indirizzo	o / casella postale		
Via e n.			
NPA		Luogo	
Stato			
Grado di occupazione			
inferiore a	il 5%	5% - 24%	almeno il 25%
Inizio del rapporto di lav	oro (gg.mm.aaaa)		
Se il contratto di lavoro	è a tempo determinato, in	dicarne la data di scade	nza (gg.mm.aaaa)

Aluto per la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale in caso di pluriattività secondo i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009

Prestazioni di sicurezza sociale		
Tipo e durata della prestazione. Stato e i	istituzione che versano la prestazione.	
Nessuna		
Prestazione in caso d'invalidità		
Stato	Istituzione	
Inizio (gg.mm.aaaa)	Fine (gg.mm.aaaa)	
Prestazione in caso d'infortunio		
Stato	Istituzione	
Inizio (gg.mm.aaaa)	Fine (gg.mm.aaaa)	
Prestazione in caso di malattia		
Stato	Istituzione	
Inizio (gg.mm.aaaa)	Fine (gg.mm.aaaa)	
Prestazione in caso di disoccupazione		
Stato	Istituzione	
Inizio (gg.mm.aaaa)	Fine (gg.mm.aaaa)	
Prestazione in caso di maternità		
Stato	Istituzione	
Inizio (gg.mm.aaaa)	Fine (gg.mm.aaaa)	
Altro (precisare)		
Stato	Istituzione	
Inizio (gg.mm.aaaa)	Fine (gg.mm.aaaa)	

I sottoscritti dichiarano che tutte le informazioni sono conformi al vero. Prendono atto che gli organi competenti possono effettuare controlli sia in Svizzera che negli Stati dell'UE/AELS; se le informazioni fornite dovessero rivelarsi false, potrà essere ordinato un assoggettamento ad un sistema di assicurazioni sociali estero.

Il datore di lavoro / lavoratore indipendente s'impegna a comunicare immediatamente alla cassa di compensazione qualsiasi cambiamento concernente le informazioni fornite nel presente modulo. Fanno in modo che i contributi sociali siano riscossi in Svizzera sulla totalità del salario, a prescindere dallo Stato in cui esso viene versato.

#### Informazione sulla protezione dei dati:

Le informazioni fornite nel presente modulo sono utilizzate dalla cassa di compensazione per eseguire il suo mandato legale. Esse possono essere rilevate, salvate elettronicamente e utilizzate nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. I cofirmatari acconsentono a che i dati siano messi a disposizione di un organo di un'altra assicurazione sociale svizzera o di qualsiasi altra istituzione legittimata per legge, affinché le disposizioni legali possano essere applicate correttamente.


Il salariato
Data:
Firma:
Il datore di lavoro / i datori di lavoro / lavoratore indipendente
A CONTROL TOWNSHIP OF S SCHOOLSENGTHOUSE CONTROL CONTR
Data:
Vota .
Timbro e firma :
Aiuto per la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale in caso di pluriattività secondo i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009

Allegato 11: soppresso 1/16

Allegato 12: soppresso 1/16

#### Allegato 13: Convenzioni di sicurezza sociale


## 13.1 Certificato di distacco – convenzioni di sicurezza sociale




Federal Department of Home Affairs FDHA Federal Social Insurance Office FSIO International Affairs




Certificate of coverage ALPS ID 1/4



Federal Department of Home Affairs FDHA **Federal Social Insurance Office FSIO** International Affairs







Federal Department of Home Affairs FDHA **Federal Social Insurance Office FSIO** International Affairs







Federal Department of Home Affairs FDHA Federal Social Insurance Office FSIO International Affairs



#### 13.2 Impiego del modulo 1/16

- Per i lavoratori distaccati provvisoriamente in uno Stato contraente da un'impresa con sede in Svizzera, la cassa di compensazione rilascia al datore di lavoro il modulo riportato sopra dopo aver verificato se i requisiti sono soddisfatti (precedente assicurazione in Svizzera, durata limitata, probabile ritorno presso lo stesso datore di lavoro).
- Procede allo stesso modo per i cittadini di uno Stato terzo distaccati sul territorio di uno Stato dell'UE o dell'AELS.
- Se è auspicata una proroga del periodo di distacco previsto dalle disposizioni della convenzione di sicurezza sociale (ossia il lavoratore resta assicurato in Svizzera), il datore di lavoro e il lavoratore inoltrano congiuntamente una richiesta all'UFAS (v. all. 17). La richiesta va presentata prima della scadenza del periodo di distacco.
- L'UFAS consulta l'autorità competente estera. Ogni decisione adottata è comunicata agli enti di assicurazione sociale di entrambi i Paesi. Secondo la prassi svizzera, una richiesta di proroga è accolta solo se la durata totale del distacco non supera sei anni e se l'autorità estera dà il proprio consenso.

## 13.3 Durata del distacco e proroga in virtù delle convenzioni di sicurezza sociale

1/20

Norvegia*	Distacco: 12 mesi Proroga: fino a 3 anni
Belgio*	Distacco: 12 mesi Proroga: fino a 5 anni
San Marino Italia*	Distacco: 12 mesi Proroga: fino a 6 anni
Danimarca*	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 3 anni
Uruguay	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 4 anni
Paesi Bassi*	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 5 anni
Austria* Bulgaria* Cipro* Croazia* Filippine Finlandia* Francia* Germania* Gran Bretagna* Grecia* Irlanda* Israele Lussemburgo* Macedonia del Nord Montenegro Portogallo* Repubblica ceca* Serbia Slovacchia* Slovenia* Spagna*	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 6 anni

Svezia* Turchia Ungheria*	
Bosnia ed Erzegovina Cile	Distacco: 36 mesi Proroga: fino a 6 anni
Brasile	Distacco: 60 mesi Nessuna proroga
Australia Kosovo Liechtenstein*	Distacco: 60 mesi Proroga: fino a 6 anni
Giappone	Distacco: 60 mesi Proroga: fino a 6 anni (senza con- senso)
Canada/Québec USA	Distacco: 60 mesi Proroga: fino a 6 anni e 1/2
Cina India Corea del Sud	Distacco: 72 mesi Nessuna proroga

<sup>\*</sup> Solo per cittadini di Stati non contraenti; per i cittadini nazionali v. N. 2024 segg.

# 13.4 Panoramica degli Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale 1/20

Le precedenti convenzioni con gli odierni Stati dell'UE/AELS sono stampate in corsivo e si applicano solo ai cittadini di Stati terzi.

Stato Australia Austria	Entrata in vigore 01.01.2008 01.01.1969
<i>Belgio</i> Bosnia ed Erzegovina (conv. conv.	01.10.2019
<i>Bulgaria</i> Canada/Québec Cile	<i>01.12.2007</i> 01.10.1995 01.03.1998
Cina* Cipro Corea del Sud*	19.06.2017 <i>01.01.1997</i> 01.06.2015
Croazia Danimarca	01.01.1998 01.12.1983
Filippine <i>Finlandia</i>	(revisioni: 01.10.1986 e 01.12.1997) 01.03.2004 01.10.1986
Francia Germania	<i>01.11.1976</i> 01.03.2004 <i>01.05.1966</i>
Giappone	(revisioni: 01.11.1976 e 01.04.1990) 01.03.2012
Grecia India* Irlanda	<i>01.12.1974</i> 29.01.2011 <i>01.07.1</i> 999
Israele Italia	01.10.1985 01.09.1964 (revisioni: 01.07.1973 e 01.02.1982)
Kosovo Liechtenstein	01.09.2019 <i>01.05.1990</i>
<i>Lussemburgo</i> Macedonia del Nord Montenegro	(revisioni: 01.11.1996 e 14.08.2002) 01.05.1969 01.01.2002 01.01.2019

Norvegia	01.11.1980
Paesi Bassi	01.07.1971
Portogallo	01.03.1977
Regno Unito	01.04.1969
Repubblica ceca	01.11.1997
San Marino	01.03.1983
Serbia	01.01.2019
Slovacchia	01.12.1997
Slovenia	01.08.1997
Spagna	01.09.1970
Svezia	01.03.1980
Turchia	01.01.1972
Ungheria	01.01.1998
Uruguay	01.04.2015
USA	01.11.1980
	(revisione: 01.08.2014)

<sup>\*</sup>si tratta di una convenzione di distacco

#### Allegato 14: Persone titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri esonerati presumibilmente dall'obbligo contributivo AVS/AI

1/18

#### A. Cittadini stranieri

#### 14.1 Carta di legittimazione B a banda rosa

- capimissione
- funzionari superiori di organizzazioni internazionali

#### 14.2 Carta di legittimazione C a banda rosa

- membri del personale diplomatico di ambasciate e di missioni diplomatiche permanenti o speciali
- funzionari di organizzazioni internazionali

#### 14.3 Carta di legittimazione D a banda blu

 membri del personale amministrativo e tecnico di ambasciate e missioni diplomatiche permanenti o speciali

#### 14.4 Carta di legittimazione D a banda marrone

 funzionari appartenenti alla categoria del personale di carriera di organizzazioni internazionali

#### 14.5 Soppresso

#### 14.6 Carta di legittimazione E a banda viola

- membri del personale di servizio di ambasciate e missioni diplomatiche permanenti e speciali
- funzionari dei servizi generali di organizzazioni internazionali

## 14.7 Carta di legittimazione G a banda turchese con una barra bianca

 funzionari di organizzazioni internazionali con contratto di lavoro di durata determinata

#### 14.8 Carta di legittimazione L a banda color sabbia

 membri del personale non svizzero della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

#### 14.9 Carta di legittimazione K a banda rosa

 capiposto consolari di carriera e funzionari consolari di carriera di rappresentanze consolari

#### 14.10 Carta di legittimazione K a banda blu

- impiegati consolari di carriera

#### 14.11 Carta di legittimazione K a banda viola

membri del personale di servizio di rappresentanze consolari

#### 14.12 Carta di legittimazione F a banda gialla

personale domestico privato di membri di ambasciate (carta B, C o D), rappresentanze consolari (carta C a banda rossa e K a banda blu), missioni diplomatiche permanenti o speciali e funzionari di organizzazioni internazionali, a condizione che sia sottoposto alle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato accreditante o in uno Stato terzo (art. 33 n. 2 lett. b CVRD).

#### 14.13 Carta di legittimazione P a banda blu

 personale scientifico non svizzero del CERN e familiari che beneficiano dello stesso statuto.

#### 14.14 Carta di legittimazione R a banda grigia

personale straniero di IATA e SITA in virtù dei relativi accordi fiscali (art. 5<sup>bis</sup> IATA; art. 7 SITA). Il personale di altre organizzazioni internazionali che riceve una carta di legittimazione R a banda grigia è invece assicurato all'AVS/AI/IPG e AD.

#### B. Cittadini svizzeri

#### 14.15 Carta di legittimazione S a banda verde

- funzionari di cittadinanza svizzera di organizzazioni internazionali (v. N. 3055 segg.), i quali hanno però la facoltà di aderire all'AVS obbligatoria (v. N. 3058 segg.). Il personale svizzero del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e della Mezzaluna Rossa è invece assicurato obbligatoriamente (art. 1a cpv. 1 lett. c n. 3 LAVS in combinato disposto con l'art. 1 OAVS; N. 3096).

I cittadini stranieri titolari di una carta K a banda bianca (consoli onorari) o di una carta H a banda bianca (persone senza immunità e privilegi autorizzate ad accompagnare membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali e di consolati, collaboratori di organizzazioni internazionali senza statuto di funzionari) sono invece soggetti all'AVS. Questo vale anche per il personale non svizzero del CICR (carta I a banda oliva) e il personale svizzero di ambasciate e missioni permanenti e speciali (carta S a banda verde). È parimenti assicurato il personale domestico privato summenzionato, a condizione che non sia già assicurato in un altro Paese. Altre regolamentazioni speciali si trovano ai N. 3021 segg.

## Allegato 15: Territorio dell'UE e dell'AELS

#### L'Accordo con l'UE si applica ai seguenti territori:

- Repubblica d'Austria, Regno del Belgio, Repubblica di Bulgaria, Repubblica ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Croazia, Regno di Danimarca, Repubblica di Estonia, Repubblica ellenica, Repubblica di Finlandia, Repubblica francese, Repubblica federale di Germania, Irlanda, Repubblica italiana, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Granducato di Lussemburgo, Repubblica di Malta, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica di Polonia, Repubblica portoghese, Romania, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, Regno di Spagna, Regno di Svezia, Repubblica di Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
- Dipartimenti francesi d'oltremare:
   Guadalupa (che comprende le isole La Désirade, le Îles des Saintes, l'isola di Marie-Galante, Saint Barthélemy e la parte francese di Saint-Martin), Martinica, Mayotte, Guyana francese e Riunione
- gli arcipelaghi portoghesi Azzorre e Madera
- gli arcipelaghi spagnoli delle Baleari e delle Canarie
- le città spagnole di Ceuta e Melilla (enclavi in territorio marocchino)
- Gibilterra
- Isole Åland

#### L'Accordo con l'UE non si applica ai seguenti territori:

- Anguilla
- Antille Olandesi (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten)
- Arcipelago di Turks e Caicos
- Aruba
- Bermuda
- Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi
- Groenlandia
- Isole Cayman
- Isole del Canale inglesi: Alderney, Guernsey, Herm, Jersey, Sark e Isola di Man
- Isole Falkland
- Isole Faroe

- Isole Vergini britanniche
- Montserrat
- Pitcairn
- Polinesia francese
- Principato di Andorra
- Principato di Monaco
- San Marino
- Sant'Elena e Dipendenze
- St. Pierre e Miquelon
- Terre australi e antartiche francesi
- Territorio antartico britannico
- Territorio britannico dell'Oceano indiano
- Territorio di Nuova Caledonia e Dipendenze
- Territorio di Wallis e Futuna
- Vaticano
- Zone di sovranità del Regno Unito a Cipro (Akrotiri e Dhekelia)

#### La Convenzione AELS si applica ai seguenti territori:

 Confederazione svizzera, Principato del Liechtenstein, Regno di Norvegia, Repubblica di Islanda

#### La Convenzione AELS non si applica ai seguenti territori:

Territorio norvegese di Svalbard (Spitsbergen)

## Allegato 16: Accordo giusta l'articolo 21 reg. 987/2009

Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la Comunità europea

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

#### Accordo giusta l'articolo 21 par.2 del Regolamento (CE) n. 987/09 tra lavoratore e datore di lavoro

Il lavoratore è soggetto alle norme giuridiche svizzere sulla sicurezza sociale<sup>1</sup>. Il datore di lavoro non ha uno stabilimento in Svizzera.

Con il presente modulo, il datore di lavoro e il lavoratore convengono che quest'ultimo adempie gli obblighi del datore di lavoro per quanto concerne il versamento dei contributi alla sicurezza sociale e la comunicazione delle informazioni prescritte dalla legge.

Il datore di lavoro versa al lavoratore, in aggiunta al salario, la parte dei contributi che, di norma, secondo il diritto svizzero, sono a carico del datore di lavoro. All'indirizzo internet <a href="www.bsv.admin.ch">www.bsv.admin.ch</a> <a href="www.bsv.admin.ch">www

Per il versamento dei contributi, il datore di lavoro rimane responsabile nei confronti delle istituzioni di sicurezza sociale.

1 Lavoratore	
Cognome	
Nome(i)	
Data di nascita	Cittadinanza
Indirizzo	
N. AVS	Telefono
Datore di lavoro	
Nome del datore di lavoro o dell'azienda	
Indirizzo	
Telefono Fax	E-mail
·	-

Il lavoratore deve presentare questo accordo alle istituzioni d'assicurazione elencate qui di seguito:

a) Alla cassa di compensazione AVS competente (1º pilastro dell'assicurazione pensionistica legale)
 Se il lavoratore ha diversi datori di lavoro e uno di essi ha uno stabilimento in Svizzera, il modulo dovrà essere inviato alla cassa di compensazione di quest'ultimo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. le tavole riassuntive sulla sicurezza sociale svizzera sul sito <u>www.ufas.admin.ch</u> > Temi > Affari internazionali (disponibili soltanto in francese e tedesco).


Per le aziende secondo l'articolo 66 LAINF, all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI); per le altre, ad un assicuratore-infortuni secondo l'articolo 68 LAINF Se il lavoratore ha diversi datori di lavoro e uno di essi ha uno stabilimento in Svizzera, è competente l'assicuratore-infortuni di quest'ultimo. In caso di attività in diversi ambiti, può succedere che per un medesimo lavoratore siano dovuti contributi sia all'INSAI che a un assicuratore-infortuni secondo l'articolo 68 LAINF. All'istituto di previdenza LPP del datore di lavoro (2º pilastro dell'assicurazione pensionistica legale): i) Nome dell'istituto di previdenza LPP registrato: ii) Se non è ancora affiliato ad alcun istituto di previdenza LPP registrato secondo la lettera i), il datore di lavoro deve provvedere a farlo. Sottoscrivendo il presente accordo, il datore di lavoro autorizza il lavoratore a concludere un tale contratto di affiliazione. Il datore di lavoro e l'istituto di previdenza prendono atto che, con la conclusione del contratto di affiliazione, tutti i dipendenti del datore di lavoro assoggettati alla previdenza professionale svizzera dovranno essere assicurati presso questo istituto di previdenza. d) Alla cassa di compensazione per assegni familiari del Cantone di domicilio, se il lavoratore abita in Svizzera, altrimenti alla cassa di compensazione cantonale per assegni familiari del luogo in cui è svolta l'attività principale. Se il lavoratore ha diversi datori di lavoro e uno di essi ha uno stabilimento in Svizzera, il modulo va consegnato alla sua cassa di compensazione per assegni familiari. Il lavoratore è responsabile di pagare i contributi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Data e firma del datore di lavoro

Data e firma del lavoratore

#### Allegato 17: Richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero

1/20



Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Affari internazionali


Richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazini sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero

Il presente modulo va inoltrato, debitamente compilato, alla competente cassa di compensazione AVS

In virtù dell'articolo 28 LPGA, gli assicurati e i datori di lavoro sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie all'applicazione delle varie leggi in materia di assicurazioni sociali.

Il modulo dev'essere compilato in stampatello e firmato dal datore di lavoro e dal salariato o dal lavoratore indipendentenell'apposito campo. Le richieste incomplete non verranno esaminate.

Lavoratore salariato o indipendente				
Numero di sicu	ezza sociale svizz	ero (n. AVS)		
Cognome(i)				
Cognome(i) alla	nascita			
Nome(i) registra	ato(i) allo stato civi	le		
Sesso	maschile	ofemminile	Data di nascita (	(gg.mm.aaaa)
Luogo di nascit	a			
Tutte le naziona	alità			
Assicurazione r	nalattie			
Assicuratore ma	alattie svizzero attu	ıale (LAMal)		
	è esonerato dall'o cantonale compet		all'assicurazione mala	attie in Svizzera. Allegare l'attestazione
Domicilio duran	te l'espatrio			
Complemento d	l'indirizzo / casella	postale		
Via e n.				
NPA			Luogo	
Stato				
Tel.			E-mail	
Indirizzo all'este	ero durante l'espat	rio (se noto)		
Complemento d'indirizzo / casella postale				
Via e n.				
NPA			Luogo	
Stato				
Tel.			E-mail	
Da completare nel caso in cui, durante l'espatrio, il domicilio venga trasferito in un altro Stato				
Da (Stato)			A (Stato)	
			te l'esercizio temporaneo di un'attività luc	



Attività temporane	a all'estero			
Stato				
Recapito (se noto)				
Nome del datore di	lavoro			
N. d'identificazione	dell'azienda (se disponibile	e)		
Persona di contatto				
Complemento d'ind	irizzo / casella postale			
Via e n.				
NPA		Luogo		
Stato				
Tel.	Tel. E-mail			
☐ Indirizzo fisso so	conosciuto			
Durata presumibile	dell'attività temporanea, da	al (gg.mm.aaaa)		al (gg.mm.aaaa)
Il lavoratore salariato / indipendente ha già lavorato nello stesso Stato negli ultimi 24 mesi			○ Sì	○ No
Se sì, indicare i per	odi di attività			
dal (gg.mm.aaaa)		al (gg.mm.aaaa)		
dal (gg.mm.aaaa)		al (gg.mm.aaaa)		
dal (gg.mm.aaaa)		al (gg.mm.aaaa)		
dal (gg.mm.aaaa)		al (gg.mm.aaaa)		
dal (gg.mm.aaaa)		al (gg.mm.aaaa)		
dal (gg.mm.aaaa) al (gg.mm.aaaa)				

Il datore di lavoro in Svizzera, e non l'azienda locale, può decidere di sciogliere il contratto con il salariato durante il distacco. Il salariato dipinende la sua attività in Svizzera, presumbilmente presso io stesso datore di lavoro in Svizzera più definire, a grandi linee, il tipo di attività sociali all'estero l'eminato il distacco, il salariato riprende la sua attività in Svizzera, si No resumbilmente presso io stesso datore di lavoro in Svizzera il datore di lavoro in Svizzera contributi sociali sono versato da l'azienda locale il datore di lavoro in Svizzera contributi sociali sono versati da l'azienda locale il datore di lavoro in Svizzera contributi sociali sono versati da l'azienda locale il datore di lavoro in Svizzera contributi sociali sono versati da l'azienda locale il datore di lavoro in Svizzera contributi sociali sono versati da l'azienda locale il datore di lavoro in Svizzera contributi sociali sono versati da l'azienda locale il datore di lavoro in Svizzera l'azienda locale il datore di lavoro in Svizzera contributi sociali sono versati da l'azienda locale il datore di lavoro in Svizzera l'azienda locale il datore di lavo			
Il datore di lavoro in Svizzera, e non l'azienda locale, può decidere di scioglere il contratto con il salariato durante il distacco  Il datore di lavoro in Svizzera può definire, a grandi linee, il tipo di attività svolta all'estero  Terminato il distacco, il salariato riprende la sua attività in Svizzera, presumblimente presso lo stesso datore di lavoro  Il contratto di lavoro è concluso con  Il salario è versato da  Il salario è versato da  Il datore di lavoro in Svizzera  Il salario è versato da  Il datore di lavoro in Svizzera  Il datore di lavoro in	Per i salariati		
Il datore di lavoro in Svizzera può definire, a grandi linee, il tipo di attività Si No svolta all'estero l'estero l'estero l'adia di distacco, il salariato riprende la sua attività in Svizzera, presumibilmente presso lo stesso datore di lavoro l'azienda locale la datore di lavoro in Svizzera l'azienda locale l'azienda locale l'adiatore di lavoro in Svizzera l'azienda locale l'adiatore di lavoro in Svizzera l'azienda locale l'adiatore di lavoro in Svizzera contributi sociali sono versati da l'attività sociali sono versati da l'adiatore di lavoro in Svizzera l'adiatore di lavoro l'adiatore di lavoro l'adiatore di lavoro svolto abitu-l'attività al rientro l'adiatore di lavoro l'adiatore di	Il dipendente è distaccato per sostituire un altro lavoratore distaccato	○ Sì	○ No
Si No  Terminato il distacco, il salariato riprende la sua attività in Svizzera, presumbilmente presso lo stesso datore di lavoro  Il contratto di lavoro è concluso con  Il salario è versato da  Il contributi sociali sono versati da  Per i lavoratori indipendenti  Durante il distacco, in Svizzera viene mantenuta un'infrastruttura (p. es. uffici o autorizzazione ad esercitare la professione) che permette aripresa dell'attività al rientro  L'attività temporanea esercitata all'estero è simile al lavoro svolto abitualmente in Svizzera  Si No  No  Rappresentante del salariato o del lavoratore indipendente (facolitativo). Allegare la procura  Nome del datore di lavoro  Persona di contatto  Complemento d'indirizzo / casella postale  Via e n.  NPA Luogo  Stato	Il datore di lavoro in Svizzera, e non l'azienda locale, può decidere di sciogliere il contratto con il salariato durante il distacco	○ si	○ No
Contratto di lavoro è concluso con	Il datore di lavoro in Svizzera può definire, a grandi linee, il tipo di attivit svolta all'estero	à Si	○ No
I datore di lavoro in Svizzera   I salario è versato da   I salario e versato e vers	Terminato il distacco, il salariato riprende la sua attività in Svizzera, presumibilmente presso lo stesso datore di lavoro	○ sì	○ No
Isalario è versato da	Il contratto di lavoro è concluso con		
Contributi sociali sono versati da	Il salario è versato da		Control of the Contro
Durante il distacco, in Svizzera viene mantenuta un'infrastruttura (p. es. uffici o autorizzazione ad esercitare la professione) che permette a ripresa dell'attività al rientro  L'attività temporanea esercitata all'estero è simile al lavoro svolto abitualmente in Svizzera  Se sì, fornire una descrizione  Rappresentante del salariato o del lavoratore indipendente (facoltativo). Allegare la procura  Nome del datore di lavoro  Persona di contatto  Complemento d'indirizzo / casella postale  Via e n.  NPA  Luogo  Stato	l contributi sociali sono versati da	l'azienda	a locale
Durante il distacco, in Svizzera viene mantenuta un'infrastruttura (p. es. uffici o autorizzazione ad esercitare la professione) che permette a ripresa dell'attività al rientro  L'attività temporanea esercitata all'estero è simile al lavoro svolto abitualmente in Svizzera  Se sì, fornire una descrizione  Rappresentante del salariato o del lavoratore indipendente (facoltativo). Allegare la procura  Nome del datore di lavoro  Persona di contatto  Complemento d'indirizzo / casella postale  Via e n.  NPA  Luogo  Stato			
Durante il distacco, in Svizzera viene mantenuta un'infrastruttura (p. es. uffici o autorizzazione ad esercitare la professione) che permette a ripresa dell'attività al rientro  L'attività temporanea esercitata all'estero è simile al lavoro svolto abitualmente in Svizzera  Se sì, fornire una descrizione  Rappresentante del salariato o del lavoratore indipendente (facoltativo). Allegare la procura  Nome del datore di lavoro  Persona di contatto  Complemento d'indirizzo / casella postale  Via e n.  NPA  Luogo  Stato			
(p. es. uffici o autorizzazione ad esercitare la professione) che permette a ripresa dell'attività al rientro  L'attività temporanea esercitata all'estero è simile al lavoro svolto abitualmente in Svizzera  Se si, fornire una descrizione  Rappresentante del salariato o del lavoratore indipendente (facoltativo). Allegare la procura  Nome del datore di lavoro  Persona di contatto  Complemento d'indirizzo / casella postale  Via e n.  NPA  Luogo  Si  No  No  Luogo  Si  No  No  Luogo	Per i lavoratori indipendenti		
Rappresentante del salariato o del lavoratore indipendente (facoltativo). Allegare la procura  Nome del datore di lavoro  Persona di contatto  Complemento d'indirizzo / casella postale  Via e n.  NPA  Luogo  Stato	Durante il distacco, in Svizzera viene mantenuta un'infrastruttura (p. es. uffici o autorizzazione ad esercitare la professione) che permette la ripresa dell'attività al rientro	) Si	○ No
Rappresentante del salariato o del lavoratore indipendente (facoltativo). Allegare la procura  Nome del datore di lavoro  Persona di contatto  Complemento d'indirizzo / casella postale  Via e n.  NPA  Luogo  Stato	L'attività temporanea esercitata all'estero è simile al lavoro svolto abitu- almente in Svizzera	⊖ si	○ No
Nome del datore di lavoro  Persona di contatto  Complemento d'indirizzo / casella postale  Via e n.  NPA  Luogo  Stato	Se sì, fornire una descrizione		
Nome del datore di lavoro  Persona di contatto  Complemento d'indirizzo / casella postale  Via e n.  NPA  Luogo  Stato			
Nome del datore di lavoro  Persona di contatto  Complemento d'indirizzo / casella postale  Via e n.  NPA  Luogo  Stato			
Persona di contatto Complemento d'indirizzo / casella postale Via e n.  NPA Luogo Stato	Rappresentante del salariato o del lavoratore indipendente (facolta	ntivo). <i>Allegare</i>	la procura
Complemento d'indirizzo / casella postale  Via e n.  NPA  Luogo  Stato	Nome del datore di lavoro		
Via e n.  NPA Luogo  Stato	Persona di contatto		
NPA Luogo Stato	Complemento d'indirizzo / casella postale		
Stato	Via e n.		
⊢-mail	Stato		
L-IIIQII	Tel. E-mail		



Richlesta di mantanimento dell'applicazione sal dritto evizzaro delle assicurazio loci ali suronte l'esercizio temporaneo di un'attività iucrativa all'este

4/5

Osservazioni
I sottoscritti dichiarano che tutte le informazioni sono conformi al vero. Prendono atto che gli organi competenti possono effettuare controlli sia in Svizzera che all'estero; se le informazioni fornite dovessero rivelarsi false, il certificato di distacco / l'accordo particolare potrebbe essere revocato. In tal caso sarebbe applicata la legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui è esercitata l'attività temporanea.
I sottoscritti s'impegnano a comunicare immediatamente alla cassa di compensazione AVS competente o all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali qualsiasi cambiamento concernente le informazioni fornite nel presente modulo. Fanno in modo che i contributi sociali siano riscossi in Svizzera sulla totalità del salario, a prescindere dallo Stato in cui esso viene versato.
Informazione sulla protezione dei dati:
Le informazioni fornite nel presente modulo sono utilizzate dalla cassa di compensazione AVS e dall'Ufficio federale delle
assicurazioni sonille nei presente modulo sono utilizzate dalla cassa di compensazione AVS e dalli Officio federale delle assicurazioni sociali per eseguire il loro mandato legale. Esse sono rilevate e salvate elettronicamente e utilizzate nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. I cofirmatari acconsentono a che i dati siano messi a disposizione di un'altra assigurazione sociale svizzara o di gualsiasi altra istituzione legittimata per legge afficichi le

#### Data: Data:

disposizioni legali possano essere applicate correttamente.

Il datore di lavoro / lavoratore indipendente

Firma: Timbro e firma:

#### Informazione importante:

Il salariato

La continuazione dell'assicurazione in Svizzera in caso di esercizio temporaneo di un'attività lucrativa in uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione di sicurezza sociale non esonera automaticamente dall'obbligo assicurativo all'estero. È dunque possibile che lo Stato sul cui territorio l'assicurato esercita interamente o parzialmente le sue attività esiga il pagamento di contributi sociali; ne può quindi risultare un assoggettamento in più Stati.

La persona interessata e il suo datore di lavoro restano assoggettati all'obbligo di versare i contributi legali AVS/AI/IPG/AD, al regime degli assegni familiari (AFam) e all'assicurazione contro gli infortuni (AINF) per tutti i salari lordi versati al dipendente, comprese tutte le eventuali remunerazioni versate dall'impresa estera e tutte le prestazioni valutabili in denaro che costituiscono salario determinante. In linea di massima restano assoggettati anche alla previdenza professionale obbligatoria (LPP).


La persona interessata resta assoggettata anche all'assicurazione malattie obbligatoria (AMal) e all'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria (AINF) svizzere per un periodo di almeno 2 anni (prolungabile fino a un massimo di sei anni e in alcuni casi per tutta la durata dell'attività lucrativa temporanea all'estero.


Gli assegni familiari possono essere ridotti in funzione del potere d'acquisto del Paese di residenza del figlio. In alcuni casi possono addirittura essere negati.

Richiesta di mantenimento dell'applicazione dei diritto svizzero delle assicurazini sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero

## Allegato 18: Certificato A1








## Allegato 19: Richiesta di rilascio del certificato A1 per attestare l'assoggettamento nel luogo di lavoro in casi speciali

1/20



Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Affari internazionali

Richiesta di rilascio del certificato A1 per attestare l'assoggettamento nel luogo di lavoro in casi speciali

Il presente modulo, debitamente compilato, va inoltrato alla competente cassa di compensazione AVS.

Il presente modulo di richiesta va utilizzato se l'assicurato svolge un'attività lucrativa in qualità di lavoratore salariato o indipendente in Svizzera e per questo motivo desidera essere escluso dall'assicurazione soc´.e in un altro Stato. In questo caso il certificato A1 attesta che l'assicurato è soggetto soltanto alla legislazio e svizzera.

Invirtù dell'articolo 28 LPGA, gli assicurati devono fornire tutte le informazioni necessarie. "es delle leggi in materia di assicurazioni sociali.

Il modulo deve essere compilato imperativamente in stampatello. Il salariato ci il boto torc indipendente deve firmare il modulo negli appositi campi alla fine del medo timo. Le rico este incomplete non verranno trattate.

Persona interessata	
Numero di sicurezza so ale e (n '5'	
Cognome(	
Ciome(i, " asuit	
Nome(i) registrato(i) all stato civile	
aso maschile femminile	Data di nascita (gg.mm.aaaa)
L 'go r'' uscita	
Tutre le nazionalità	
Domicilio	
Complemento d'indirizzo / casella postale	
Via e n.	
NPA	Luogo
Stato	
Tel.	E-mail

		The same of the sa
Richiesta di rilascio di un certific	cato relativo all'applicazione della legislazione svizzera	
dal (gg.mm.aaaa)	al (gg.m.aaaa)	

Richiesta di rilascio del certificato A1 per attestare l'assoggettamento nel luogo di lavoro in casi specia

1/2

Attività in Svizzera	
Tipo di attività Salariata	( ) Indipendente
Nome del datore di lavoro	
N. d'identificazione dell'azienda (se disponibile)	
Persona di contatto	9
Complemento d'indirizzo / casella postale	
Via e n.	
NPA Luogo	
lnizio del rapporto di lavoro o dell'attività indipendente (gg.r	nm.aaaa)
Fine del rapporto di lavoro o dell'attività indipendente (se de	el caso) il (gg.mm.aaaa)
Data di affiliazione all'AVS (gg.mm.aaaa)	
Cassa di compensazione AVS attuale	
Dichiarazione	
Confermo di esercitare un'attività lucrativa esclusivar	ue in Sv. tera
Stato che richiede la prova dell'applicazione della le عيا	svi _era:
Motivo della richesta osse zioni	
Jutuare controlli e che, nel caso in cui le informazioni forrocato.  I/La sottoscritto/a s'impegna a comunicare immediatamente	nformi al vero. Prende atto che gli organi competenti possono nite nella richiesta si rivelino false, il certificato può essere re- alla competente cassa di compensazione AVS qualsiasi cam- a. Garantisce che i contributi alle assicurazioni sociali siano
iscossi in Svizzera sulla totalità del reddito dell'attività lucra	
nformazione sulla protezione dei dati:	
assicurazioni sociali per eseguire il loro mandato legale. E ispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. Il	dalla cassa di compensazione AVS e dall'Ufficio federale delle esse sono rilevate e salvate elettronicamente e utilizzate nel firmatario acconsente a che i dati siano messi a disposizione qualsiasi altra istituzione legittimata per legge, affinché le dis-
I salariato / L'indipendente	
Data:	
Firma:	